

XVI legislatura

# Riunione dei Presidenti delle Commissioni bilancio e finanze

Praga, 27-28 aprile 2009

n. 50/AP  
23 aprile 2009



servizio affari  
internazionali  
del Senato

ufficio dei rapporti  
con le istituzioni  
dell'Unione europea



**Unione  
Europea**



Senato della Repubblica  
Servizio affari internazionali  
Ufficio per i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea

XVI legislatura

## **Riunione dei Presidenti delle Commissioni bilancio e finanze**

**Praga, 27-28 aprile 2009**

Dossier n. 50/AP  
23 aprile 2009

a cura di Tommaso Amico di Meane

XVI Legislatura  
Dossier

# Servizio affari internazionali

## Direttore

Maria Valeria Agostini

tel. 06 6706\_2405

## Consigliere parlamentare

Rappresentante permanente del Senato

presso l'Unione Europea

Beatrice Gianani \_0032 2 284 2297

## Segretario parlamentare

Documentarista

Federico Pommier Vincelli

\_3542

## Segreteria

Grazia Fagiolini

\_2989

Simona Petrucci

\_3666

Fax 06 6706\_4336

## Ufficio dei Rapporti con gli Organismi Internazionali

(Assemblee Nato e Ueo ) fax 06 6706\_4807

### Consigliere parlamentare capo ufficio

Alessandra Lai

\_2969

### Segretario parlamentare Documentarista

Elena Di Pancrazio

\_3882

### Coadiutori parlamentari

Nadia Quadrelli

\_2653

Laura E. Tabladini

\_3428

Monica Delli Priscoli

\_4707

## Ufficio per le Relazioni

### Interparlamentari

(Assemblee Consiglio d'Europa, Osce, Ince )

fax 06 6865635

### Consigliere parlamentare capo ufficio

Stefano Filippone Thaulero

\_3652

### Segretario parlamentare Documentarista

Giuseppe Trezza

\_3478

### Coadiutori parlamentari

Daniela Farneti

\_2884

Antonella Usiello

\_4611

## Ufficio dei Rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea

Segreteria

\_2891

fax 06 6706\_3677

### Consigliere parlamentare capo ufficio

Roberta d'Addio

\_2027

### Consigliere

Davide A. Capuano

\_3477

### Segretari parlamentari Documentaristi

Patrizia Borgna

\_2359

Luca Briasco

\_3581

Viviana Di Felice

\_3761

### Coadiutori parlamentari

Marianna Guarino

\_5370

Silvia Perrella

\_2873

Antonia Salera

\_3414

## Unità Operativa Attività di traduzione e interpretariato

fax. 06 6706 4336

### Segretario parlamentare

Interprete Coordinatore

Paola Talevi

\_2482

### Coadiutore parlamentare

Adele Scarpelli

\_4529

### Segretari parlamentari Interpreti

Alessio Colarizi Graziani

3418

Patrizia Mauracher

\_3397

Claudio Olmeda

\_3416

Cristina Sabatini

\_2571

Angela Scaramuzzi

\_3417

**Riunione dei Presidenti  
delle Commissioni bilancio e finanze  
Praga, 27-28 aprile 2009**

**Programma provvisorio  
(27 marzo 2009)**

**Lunedì 27 aprile 2009**

Arrivo delle delegazioni

08.00-12.30 Registrazione dei partecipanti presso gli hotel

10.00-12.00 Visita guidata di Praga (Castello)

Partenza individuale dagli hotel per la Camera dei Deputati

13.00 Registrazione dei partecipanti alla Camera dei Deputati

*Camera dei Deputati, Sněmovní 1, Sala 205, Praga 1*

**SESSIONE POMERIDIANA: PROGETTI IN MATERIA DI  
POLITICA FINANZIARIA DELL'UE DOPO IL 2013**

14.00 Apertura della conferenza

Intervento di benvenuto:

**Mirek Topolánek**, Primo Ministro della Repubblica ceca

14.10 **Miroslav Kalousek**, Ministro delle finanze della Repubblica  
ceca

*Revisione del bilancio dell'UE*

- *Obiettivo della revisione e calendario delle discussioni*
- *La crisi finanziaria e il suo impatto sulle prospettive finanziarie e sul dibattito in materia di riforma del bilancio dell'UE*
- *Discussione sulla riforma del bilancio dell'UE nel corso della presidenza ceca del Consiglio dell'Unione europea - progetti e realtà*
- *La posizione della Repubblica ceca sulla riforma del bilancio dell'UE (principi fondamentali per la riforma del bilancio dell'UE, riforma del versante della spesa del bilancio, riforma del versante delle entrate del bilancio)*

14.30 **Stefan Lehner**,

Direttore, Direzione risorse proprie, valutazione e programmazione finanziaria, Commissione europea

*La riforma del bilancio dell'UE in un periodo di turbolenza  
- stato attuale della revisione del bilancio dell'UE*

- 14.50 **Bohuslav Sobotka**,  
Presidente della Commissione bilancio della Camera dei  
Deputati del Parlamento della Repubblica ceca  
*Patto di stabilità e crescita - Consolidamento fiscale nel  
periodo di rallentamento ciclico dell'economia - Riforme  
della politica di bilancio: si o no?*
- 15.10 Dibattito
- 15.45 Pausa caffè
- 16.00 Ripresa del dibattito
- 18.00 Termine della sessione
- 19.30 Partenza in pullman per la cena
- 20.00 Cena offerta dall'On. Bohuslav Sobotka, Presidente della  
Commissione bilancio della Camera dei Deputati del  
Parlamento della Repubblica ceca  
*Crociera sul battello Valencia; luogo di imbarco: Na  
Františku, Praga I*

### **Martedì 28 aprile 2009**

Partenza individuale dagli hotel per la Camera dei Deputati

### **SESSIONE ANTIMERIDIANA: CONTROLLO BANCARIO E SUPERVISIONE DEI MERCATI DI CAPITALI - RAFFORZAMENTO DELLA STABILITÀ E DELLO SVILUPPO DEL MERCATO FINANZIARIO UNICO EUROPEO**

- 09.00 Apertura dei lavori  
**Miloslav Vlček**, Presidente della Camera dei Deputati  
del Parlamento della Repubblica ceca
- 09.10 **Zdeněk Tůma**, Governatore della banca nazionale ceca  
*Nuovo quadro regolatorio europeo e di controllo dei  
mercati finanziari*  
○ *problemi connessi al quadro regolatorio esistente sui  
mercati finanziari*  
○ *Possibilità di evoluzione in questo settore*
- 09.30 **Jean-Claude Trichet**, Presidente della Banca centrale  
europea (da conf.)  
*Tema: la regolamentazione da parte della BCE*
- 09.50 **Jiří Kunert**, Presidente dell'Associazione bancaria ceca

*Ambiente di mercato e appropriata regolamentazione del settore bancario e finanziario*

- *Trasformazione ed evoluzione del settore bancario ceco nel primo decennio del secolo e risposte del settore alla crisi finanziaria mondiale*
- *Compiti dello Stato e dell'UE per garantire un ambiente giuridico e regolatorio soddisfacente*
- *Le conseguenze delle misure non sistematiche e non coordinate attuate nell'ambiente di mercato dai governi e da altre istituzioni*
- *Velocità e altri fattori di attuazione delle riforme*

10.10  
10.45  
11.00  
12.15  
12.30  
13.00

Dibattito

Pausa caffè

Ripresa del dibattito

Termine della conferenza

Foto di gruppo

Pranzo buffet

*Malostransky Palace, Malostranské náměstí 25, Praga 1*





## INDICE

### PROGRAMMA DELLA RIUNIONE

	Pag.	
NOTA ILLUSTRATIVA		i
Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria	"	1
Testo a fronte del Trattato che istituisce la Comunità europea (rinominato Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) come modificato dal Trattato di Lisbona, con le disposizioni vigenti (estratto)	"	19
Consiglio europeo di Bruxelles del 19 e 20 marzo 2009: conclusioni della Presidenza (estratto)	"	41
Conclusioni del vertice del G20 di Londra del 2 aprile 2009	"	55
Comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario	"	65



## NOTA ILLUSTRATIVA

La seguente nota illustrativa è divisa in due parti, che corrispondono ai due macro temi che saranno trattati nelle giornate del 27 e 28 aprile 2009 nel corso della riunione dei presidenti delle commissioni bilancio e finanza, che sarà ospitata a Praga. La prima parte, dunque, approfondirà la questione del **futuro del bilancio dell'Unione europea** e delle proposte per la sua riforma; la seconda parte si concentrerà sullo **sviluppo del mercato finanziario europeo**, con attenzione alla supervisione bancaria e alla sorveglianza dei mercati dei capitali. Entrambi i temi sono inseriti nel quadro dell'attuale crisi economica e finanziaria, che fornisce evidentemente il quadro di riferimento interpretativo.

### PRIMA PARTE

Al termine di lunghe e complesse trattative proseguite sino a tarda notte, il Consiglio europeo del dicembre 2005 ha approvato le Prospettive Finanziarie (Pf) 2007-2013. Il testo sul bilancio è stato approvato con l'inserimento di una **clausola di revisione** che conferiva ampio mandato alla Commissione a procedere ad una "revisione generale e approfondita comprendente tutti gli aspetti relativi alle spese dell'UE [...] e presentarla nel 2008/2009". Il rapporto della Commissione è atteso entro la fine del 2009, poi il testo passerà all'esame del Consiglio Europeo. Su questa base la Commissione lavorerà alle proposte per le prospettive Finanziarie post-2013 (da presentare entro il 2011), così da lasciare sufficiente tempo al negoziato fra gli stati membri. In adempimento al mandato della suddetta clausola, la Commissione europea ha avviato nel 2007 una Consultazione pubblica sul bilancio, cui è stata affiancata una riflessione sulla politica agricola comune (PAC) e sulla politica di coesione, che rappresentano le principali voci di spesa dell'UE.

La riunione dei 27 presidenti delle commissioni bilancio e finanza del 27-28 aprile 2009 si inserisce, dunque, in un importante momento di riflessione sul bilancio europeo (cui dedica la prima delle due giornate di incontri), per la cui riforma l'Europa discute oggi con un confronto aperto ed importanti cambiamenti sia sul lato delle spese e delle entrate, che sulle riforme procedurali. Ciò assume una connotazione ancora più importante alla luce dell'attuale crisi economica, e va considerato nel quadro delle significative riforme che introdurrebbe in materia il Trattato di Lisbona. Questa prima parte della nota introduttiva si presenta come un appunto sullo stato dell'arte delle principali questioni sul bilancio europeo e soprattutto sul suo futuro, seguendo i temi proposti negli interventi in programma la suddetta riunione.

## ***Inquadramento***

Il bilancio europeo indica e descrive i contributi impiegati per ciascuna politica comunitaria. L'Unione europea è finanziata sia direttamente, attraverso le imposte pagate dai cittadini, sia indirettamente, con i contributi degli Stati membri. Ma in concreto è la **risorsa basata sul Reddito Nazionale Lordo** (cd. "quarta risorsa") a coprire la maggior parte delle entrate (il 74% sul totale), mentre le risorse proprie tradizionali (diritti doganali e diritti agricoli) sono ormai residuali (13%). Tale impostazione ha implicazioni importanti, dal momento che permea le trattative per la definizione del bilancio europeo sulla base della tendenza degli Stati membri a giudicare le politiche europee in termini di risultati apportati rispetto ai contributi nazionali versati. Tale **logica (dei "saldi netti")** non considera il valore aggiunto della produzione di beni pubblici a livello europeo e sviluppa un parametro di valutazione quantitativo e puramente contabile del tutto fuorviante, che si è sviluppato anche a seguito dello **sconto britannico** che - dal 1984 ad oggi - permette alla Gran Bretagna di ricevere il 66% del proprio saldo netto di bilancio (ai tempi giustificato dalla preponderanza delle spese agricole dalle quali la Gran Bretagna – paese non agricolo e secondo paese più povero della Comunità - non traeva alcun vantaggio).

Per il suo finanziamento, il bilancio non può superare l'1,24% del Reddito Nazionale Lordo (RNL) dell'Unione, anche se generalmente si è comunque mantenuto intorno all'1% del RNL (0,93% nell'anno 2007, pari a 114 miliardi di euro). Ecco perché la dimensione attuale del bilancio risulta solo apparentemente imponente – circa 900 miliardi di euro per il 2007-2013 - ma resta esigua rispetto all'economia nel suo complesso soprattutto se paragonata alle cifre di spesa interna degli Stati membri, dove il budget costituisce in media il 45% del RNL. Il bilancio dell'UE è **rigido** sia per il vincolo dell'obbligo di pareggio, sia per il fatto che il massimale di spesa per ciascuna voce viene definito con un anticipo di sette anni.

Nello specifico, il tetto di spesa per il 2007-2013 viene fissato a **862,3 miliardi** di euro in stanziamenti d'impegno e a 819,3 miliardi (0,99% del RNL-UE) in stanziamenti di pagamento. L'ammontare totale è ripartito come segue;

- rubrica 1a (competitività: ricerca, reti transeuropee, istruzione, agenda sociale, PMI): 72 miliardi;
- rubrica 1b (coesione): 307,6 miliardi, di cui 150 all'UE-15 e 157,6 all'UE-12;
- rubrica 2 (gestione risorse naturali: agricoltura, pesca, ambiente): 371 miliardi, di cui 293 per aiuti diretti e sostegno ai mercati e 69,7 per lo sviluppo rurale;
- rubrica 3a (spazio di libertà, sicurezza e giustizia): 6,6 miliardi;
- rubrica 3b cittadinanza europea: salute e protezione del consumatore, cultura, media, gioventù, etc.): 3,6 miliardi);

- rubrica 4 (relazioni esterne): 50 miliardi; rubrica 5 (spesa amministrativa): 50,3 miliardi.

Spesa agricola (34%) e di coesione (36%), in sintesi, continuano a costituire le voci principali di spesa dell'UE. I 2/3 dei finanziamenti per la coesione devono, inoltre, essere destinati alla competitività, alla crescita e all'occupazione.

Il bilancio dell'UE è approvato tramite **procedura annuale**, ma vincolato al rispetto dei limiti di spesa fissati dalla **procedura pluriennale**, la quale fissa l'ammontare totale ed il massimale disponibile per ogni anno e per ciascuna voce del bilancio. Tale procedura si compone di due documenti: le Prospettive Finanziarie (PF) e le Decisioni sulle Risorse Proprie (DRP), entrambi adottati all'unanimità dal Consiglio, a seguito di una proposta della Commissione e dell'accordo politico del Consiglio Europeo.

Guardando il periodo di programmazione 2007-2013<sup>1</sup>, l'**Italia** è il terzo beneficiario della politica di coesione, dopo Polonia e Spagna, con 25,6 miliardi di euro (28,8 a prezzi 2007). Le Regioni Obiettivo 1 (Sicilia, Campania, Puglia, Calabria) hanno lo stesso livello di finanziamenti del periodo 2000-2006, nonostante l'allargamento. L'Italia è il secondo beneficiario dello Sviluppo Rurale, dopo la Polonia, con 8,2 miliardi (prezzi correnti), davanti agli altri grandi Paesi agricoli: Germania (8,1 miliardi), Spagna (7,2 miliardi) e Francia (6,4 miliardi). Il saldo netto italiano dovrebbe attestarsi nel 2007-2013 in media al 0,35% del PIL, cioè su un livello simile a quello della Francia (0,36%) (a fronte dello 0,41% della Germania e dello 0,31% del Regno Unito).

### ***Il Trattato di Lisbona***

La ratifica del **Trattato di Lisbona**, ove se ne completasse il processo, segnerebbe un'importante tappa nell'evoluzione del bilancio europeo, con l'introduzione di alcune modifiche sulla struttura e sul procedimento del bilancio:

- (1) l'eliminazione della categoria delle "spese obbligatorie", che consente un'estensione significativa dei poteri del Parlamento europeo nella approvazione del bilancio;
- (2) la possibilità di prevedere una durata quinquennale per lo strumento di programmazione finanziaria pluriennale, che ne permette la sincronizzazione con le scadenze della legislatura europea;
- (3) la possibilità per il Consiglio europeo di adottare all'unanimità una decisione che consenta al Consiglio dell'Unione di deliberare a maggioranza qualificata sull'approvazione del quadro programmatico;

---

<sup>1</sup> Si confronti M. Greganti, *Il negoziato sulle prospettive finanziarie e le politiche di coesione dell'Unione europea per il periodo 2007-2013*, in [www.astrid.eu](http://www.astrid.eu), pp. 13-14.

- (4) una procedura di bilancio che, pur bilanciando il ruolo del Consiglio e quello del Parlamento europeo, lascia alla fine al secondo l'ultima parola nella decisione di bilancio, a condizione che si raggiunga su di essa un'ampia maggioranza (ed entro i limiti consentiti dal quadro programmatico e dalla disciplina delle risorse proprie, sulle quali il Parlamento non è il decisore ultimo).

### *Le proposte di riforma*

Per quanto concerne le **entrate**, pare ad oggi piuttosto improbabile che gli Stati membri si accordino per un aumento del tetto della spesa. Si tratta, dunque, di riorientare le priorità della spesa comunitaria con l'obiettivo di liberare maggiori risorse da investire nel finanziamento dei **beni pubblici europei (BPE)**: stabilità economica e finanziaria, ambiente, energia, ricerca, sicurezza che si aggiungono ai BPE tradizionali come l'agricoltura, lo sviluppo rurale e le politiche di coesione. Un investimento crescente nella crescita, l'occupazione e la coesione unito ad uno sforzo crescente per le riforme strutturali necessarie a migliorare la produttività europea implementando l'Agenda di Lisbona e le connesse politiche di innovazione e conoscenza, formazione del capitale umano, reti infrastrutturali, mobilità dei fattori di produzione.

Su questo solco, si discute della possibilità di **decomunitarizzare parzialmente la Politica Agricola Comune (PAC)**, con l'introduzione di un sistema di cofinanziamento degli Stati membri secondo la proposta avanzata dall'Italia stessa durante il Consiglio del dicembre 2005. Tra le proposte, anche quella di barattare un nuovo sistema di finanziamento della PAC - basato sul valore aggiunto agricolo di ciascun Paese - con la riduzione/cancellazione del rimborso britannico.

Alcuni osservatori auspicano un investimento per la **dimensione esterna** dell'UE (attualmente al 5,7%) in linea con le ambizioni dell'Europa definite anche nel Trattato di Lisbona - che introduce la figura dell'Alto Rappresentante PESC ed il Servizio Europeo per l'Azione Esterna - a dimostrazione della volontà di esprimersi con un'unica voce nelle principali questioni internazionali.

Dal punto di vista delle **entrate**, la questione centrale è quella legata alla **riforma del sistema delle risorse proprie** che, come anticipato, è attualmente dipendente per la maggior parte (74%) dalla risorsa basata sul RNL. Una delle proposte più discusse è quella di introdurre una **risorsa propria di natura fiscale** fondata su un'imposta nazionale già esistente (come, ad esempio, una tassa sui prodotti energetici). Una nuova imposta comunitaria permetterebbe di ridurre il peso dei contributi nazionali che limitano l'autonomia finanziaria dell'Unione europea, facendone discendere, inoltre, un legame più diretto e democratico tra spesa pubblica e cittadinanza dell'Unione europea. Non è da sottovalutare anche l'ipotesi di inserire tra le risorse in entrata nelle casse dell'Unione quella dei

possibili introiti (a partire dal 2013) del sistema di messa all'asta dei crediti di emissione di CO<sub>2</sub>. La proposta della Commissione si inserisce nell'ambito dell'*Emission Trading Scheme* ed è quantificata in entrate pari a 70 miliardi di euro entro il 2020

Una seconda opzione è quella che il bilancio comunitario venga **finanziato in debito** coprendo il disavanzo attraverso l'**emissione di titoli europei**. Tale sistema – avvicinandosi allo schema proprio degli Stati nazionali - porrebbe le basi per un sostegno agli investimenti nel medio-lungo termine e rappresenterebbe una risorsa propria a tutti gli effetti. I più scettici rilevano però che il progetto degli *eurobond* potrebbe realizzarsi solo una volta tolto il vincolo di pareggio che ancora oggi (e anche dopo Lisbona) continua ad essere un principio cardine del bilancio UE. Sulla base di questa obiezione si discute sulla possibilità di **emettere debito dell'Unione a fronte di crediti dell'Unione stessa**.

In questo momento di diffusa e condivisa riflessione sul bilancio UE, infine, un impulso ulteriore alla necessità di riforma proviene dalla **crisi economica**. Essa ha infatti evidenziato con forza ancor maggiore la rigidità dell'attuale bilancio europeo, che ha mostrato i propri limiti nella capacità di adattarsi ai mutevoli scenari europei e mondiali e di mettere a disposizione le risorse adeguate per una rapida risposta anticiclica alla crisi.

## SECONDA PARTE

La seconda giornata della riunione dei 27 presidenti delle commissioni bilancio e finanza del 27-28 aprile 2009 è dedicata soprattutto al mercato finanziario europeo. Si tratta di un argomento all'ordine del giorno dell'agenda non solo europea ma anche internazionale, e di respiro globale come lo è l'attuale crisi economica. Per questo motivo il presente dossier intende proporre una riflessione a partire dai documenti conclusivi del **Consiglio europeo del marzo 2009** e del **G20 di Londra dell'aprile 2009**.

### *Il Consiglio europeo*

All'interno del relativo documento conclusivo (in allegato il testo integrale) viene subito precisato che le misure di garanzia e di ricapitalizzazione adottate dagli Stati membri in questi mesi hanno evitato il crollo finanziario. Ripristinare la **fiducia e il corretto funzionamento dei mercati finanziari** è, dunque, il presupposto indispensabile per uscire dalla crisi economica e finanziaria, muovendo dai risultati del vertice di Berlino del 22 febbraio 2009 e della riunione ministeriale del G20 del 14 marzo 2009.

Il Consiglio europeo esorta gli Stati membri ad agire con coordinamento, in linea con gli orientamenti forniti dalla comunicazione della Commissione del 25

febbraio 2009 e nel pieno rispetto delle regole di concorrenza. Il Consiglio dell'Unione Europea dovrà valutare l'efficacia delle misure adottate e la situazione nel suo insieme in ordine alla stabilità e al funzionamento dei mercati finanziari e a riferire al Consiglio europeo del giugno 2009.

L'ampiezza dell'attuale crisi economica e finanziaria mondiale e le cause sottostanti dimostrano la necessità di **ridisegnare la gestione macroeconomica mondiale e il quadro regolamentare dei mercati finanziari**: norme prudenziali, modalità di gestione delle crisi e quadro di vigilanza devono essere rafforzati a livello nazionale, europeo e mondiale. I regolamenti finanziari dovrebbero attenuare i cicli economici anziché amplificarli. Il Consiglio europeo esorta l'FSF, il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e la Commissione ad accelerare i lavori e a presentare rapidamente raccomandazioni appropriate. Tale azione dovrebbe essere integrata con una forte iniziativa dell'UE nella revisione dei principi contabili internazionali. In proposito, il Consiglio europeo invita il Consiglio e il Parlamento europeo a raggiungere rapidamente un accordo sugli atti legislativi relativi alle agenzie di rating del credito, alla solvibilità delle compagnie di assicurazione, ai requisiti patrimoniali delle banche e ai pagamenti transfrontalieri e alla moneta elettronica, in modo da consentirne l'adozione prima della sospensione delle attività parlamentari.

Il Consiglio europeo ha convenuto che occorre **migliorare la regolamentazione e vigilanza degli istituti finanziari** nell'UE. La relazione del gruppo di esperti presieduto da Jacques de Larosière sulla vigilanza finanziaria costituirà la base di lavoro. Le prime decisioni in materia dovrebbero essere adottate in sede di Consiglio europeo del giugno 2009. Proposte legislative più precise seguiranno in autunno. Occorre inoltre portare avanti con celerità i lavori sulle imminenti proposte della Commissione relative a fondi di investimento speculativi (hedge fund) e fondi di private equity, remunerazione dei dirigenti e ulteriore rafforzamento dei requisiti patrimoniali.

Il Consiglio europeo esprime fiducia nelle prospettive dell'economia dell'Unione europea a medio e lungo termine e nella sua determinazione a fare il necessario per **rilanciare l'occupazione e la crescita**. Si sono compiuti progressi sensibili nella realizzazione del piano europeo di ripresa economica adottato nel dicembre scorso. Benché occorra tempo prima che gli effetti positivi si facciano sentire nell'economia, le dimensioni dello sforzo finanziario (intorno al 3,3% del PIL dell'UE ossia più di 400 miliardi di euro) genereranno nuovi investimenti, stimoleranno la domanda, creeranno posti di lavoro e aiuteranno l'UE a passare a un'economia a bassa emissione di CO<sub>2</sub>.

Il Consiglio europeo ha raggiunto un accordo sulla parte del piano europeo di ripresa economica spettante alla Comunità, a sostegno di progetti nei settori dell'energia, d'internet a banda larga e delle misure relative alla valutazione dello stato di salute della PAC.



Il Consiglio europeo accoglie con favore i progressi conseguiti in particolare per quanto riguarda i versamenti anticipati provenienti dai **fondi strutturali e di coesione**, l'accordo sull'applicazione volontaria della riduzione delle aliquote IVA e sulle azioni della BEI volte a potenziare le possibilità di finanziamento delle PMI. Incoraggia il raggiungimento di un accordo in tempi brevi sul riesame del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Le misure adottate dagli Stati membri per **sostenere l'economia reale e l'occupazione** dovrebbero essere attuate in modo tempestivo, mirato e temporaneo, nel rispetto dei principi guida seguenti: promuovere l'apertura nel mercato interno e nei confronti dei paesi terzi, non discriminare i prodotti e servizi di altri Stati membri, garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma a lungo termine. A tal fine gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mettere in comune informazioni e buone prassi, raggruppando gli sforzi per creare sinergie. In particolare la comunicazione della Commissione del 25 febbraio 2009 stabilisce un importante quadro di azione a sostegno del settore automobilistico, tra cui un coordinamento europeo rafforzato dei regimi per il rinnovo del parco auto. È fondamentale, a livello nazionale e comunitario, che l'attuazione delle misure di ripresa prosegua: si invitano Commissione e Consiglio a valutare e controllare le misure e a riferire al Consiglio europeo di giugno 2009.

Il Consiglio europeo ribadisce il suo forte impegno a favore di **finanze pubbliche solide** e del quadro del patto di stabilità e crescita. Gli Stati membri dovrebbero tornare quanto prima ai rispettivi obiettivi di bilancio a medio termine, di pari passo con la ripresa economica e conformemente al patto di stabilità e crescita, tornando quindi il più rapidamente possibile a posizioni coerenti con finanze pubbliche sostenibili. La stabilità macrofinanziaria è un elemento essenziale della resilienza dell'economia europea nel suo insieme.

Nel sottolineare che la **solidarietà tra Stati membri** è un valore fondamentale dell'UE, il Consiglio europeo invita la Commissione e il Consiglio a prendere le misure necessarie per esser pronti, se occorre, a reagire caso per caso, sulla base di tutti gli strumenti disponibili e ove appropriato in **stretto coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali**. In particolare la Comunità è pronta a fornire sostegno alla bilancia dei pagamenti degli Stati membri e, a tal fine, accoglie con favore l'intenzione della Commissione di presentare una proposta di raddoppio del massimale del meccanismo di sostegno dell'Unione per l'aiuto alla bilancia dei pagamenti fino a 50 miliardi di euro.

Nella crisi corrente, la **strategia di Lisbona rinnovata** resta il quadro efficace per promuovere una crescita sostenibile e un rilancio delle politiche per l'occupazione. La crisi mette in evidenza la necessità di perseguire ed accelerare le riforme strutturali, che rafforzeranno la credibilità e l'impatto complementare delle misure di stimolo. Le misure a breve termine adottate dall'UE e dagli Stati membri produrranno il massimo dei benefici se saranno compatibili con gli obiettivi a medio e lungo termine della strategia. Il Consiglio europeo approva le raccomandazioni

integrate per paese aggiornate relative alle politiche economiche e dell'occupazione degli Stati membri e ne auspica una rapida attuazione. In tale contesto, il Consiglio europeo attende con interesse le proposte sulla strategia di Lisbona per il periodo successivo al 2010 che la Commissione presenterà nel secondo semestre di quest'anno.

Occorre accelerare i lavori e adottare urgentemente misure concrete: eliminare le barriere impedendo di crearne nuove e conseguire un **mercato interno pienamente operativo**; ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi, migliorare le condizioni quadro per il settore industriale, al fine di conservare una base industriale solida, e per le imprese, con particolare attenzione alle PMI e all'innovazione; incoraggiare il partenariato tra imprese, ricerca, istruzione e formazione e potenziare e migliorare la qualità degli investimenti nella ricerca, nella conoscenza e nell'istruzione. In particolare, per quanto riguarda la riduzione degli oneri amministrativi, si invita la Commissione a presentare tutte le proposte in ciascuno dei 13 settori prioritari entro la fine del suo mandato.

Il quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'**istruzione** e della **formazione** è di vitale importanza. In linea con le conclusioni della riunione del dicembre 2008, il Consiglio europeo ha rammentato il ruolo fondamentale delle telecomunicazioni e dello sviluppo della banda larga in termini di investimento europeo, creazione di posti di lavoro, e ripresa economica globale. Tenendo conto dei rischi assunti dalle imprese che investono, occorre promuovere l'efficienza degli investimenti e l'innovazione in infrastrutture nuove e rafforzate. A tal fine, si dovrebbero consentire varie modalità cooperative tra investitori e operatori interessati ad accedere al settore in modo da diversificare il rischio d'investimento, mantenendo comunque la struttura concorrenziale del mercato nel suo insieme e il principio di non discriminazione. Invita in proposito la Commissione a elaborare una strategia europea della banda larga entro la fine del 2009 in stretta collaborazione con i soggetti interessati.

Nel riconoscere, infine, che il commercio libero ed equo è un elemento cruciale per la ripresa a livello mondiale, il Consiglio europeo invita a una rapida conclusione dei negoziati commerciali sul piano bilaterale e dell'**agenda di Doha** per lo sviluppo nell'ambito dell'OMC.

Il rapido aumento della **disoccupazione** è causa di grave preoccupazione. È importante impedire e limitare perdite di posti di lavoro e ripercussioni sociali negative. Vanno considerate prioritarie le azioni di stimolo all'occupazione, in particolare promuovendo l'acquisizione delle nuove competenze necessarie per nuovi posti di lavoro. Basarsi sulla solidarietà e consentire ai sistemi di protezione sociale di svolgere pienamente il loro ruolo di stabilizzatori automatici è essenziale per ripristinare e rafforzare la fiducia e contribuire ad aprire la strada alla ripresa. Anche la mobilità ha dimostrato di poter contribuire in misura significativa alla crescita economica. È opportuno prestare particolare attenzione alle categorie più vulnerabili e a nuovi rischi di esclusione.

A crisi globale **risposte globali**: occorre un'azione coordinata e tempestiva per riportare l'Unione europea a un ruolo guida a livello mondiale nel promuovere un rapido ritorno ad una crescita economica sostenibile; rafforzare la capacità di gestire le crisi; portare avanti la **riforma dei mercati finanziari**; sostenere infine i paesi in via di sviluppo evitando loro di compromettere i progressi realizzati negli ultimi anni e quindi la loro stabilità economica e politica.

Il vertice del **G20 a Londra** ha un ruolo cruciale nel ridisegnare il sistema finanziario globale e ricostruire la fiducia degli operatori economici nel mondo. A tal fine, il Consiglio europeo aveva adottato una **posizione comune** (allegato 1), che **in materia di regolamentazione dei mercati finanziari** mira a:

- (1) Rafforzare la trasparenza e l'obbligo di rendere conto, in particolare conferendo valore normativo alla vigilanza macroprudenziale nel quadro del controllo del settore finanziario.
- (2) Assicurare una regolamentazione e sorveglianza appropriate di tutti i mercati, prodotti e operatori finanziari che possono presentare rischi sistemici, senza eccezioni e a prescindere dal paese di domicilio.
- (3) Assoggettare le agenzie di rating del credito a una regolamentazione e vigilanza appropriate in modo coerente sul piano internazionale, assicurare la qualità e la trasparenza dei rating ed evitare conflitti di interesse.
- (4) Rafforzare la trasparenza e la resilienza dei mercati dei derivati di credito, soprattutto promuovendo la standardizzazione dei contratti e l'uso di controparti centrali per la compensazione, soggetti a una regolamentazione e vigilanza efficaci.
- (5) Combattere con determinazione l'evasione fiscale, la criminalità finanziaria, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nonché qualsiasi minaccia alla stabilità finanziaria e all'integrità dei mercati. Proteggere il sistema finanziario da piazze finanziarie non trasparenti, non cooperative e scarsamente regolamentate, inclusi i centri offshore.
- (6) Adottare validi principi comuni di governo societario e prassi di remunerazione, impedendo ai sistemi di indennizzo di incentivare l'assunzione di rischi eccessivi.

### ***Il Vertice G20 di Londra***

All'interno del documento conclusivo del Vertice (in allegato), i leader dei 20 paesi hanno formalizzato il proprio impegno nel **rafforzare la supervisione e la regolazione finanziaria**. Ciò anche attraverso una più ampia, consistente e sistematica collaborazione tra gli Stati, e promuovendo proprietà, integrità e trasparenza. Si tratta di implementare il Piano d'Azione già concordato, nel rispetto di una Dichiarazione fondata su alcuni impegni precisi, tra i quali:

- istituire un nuovo *Financial Stability Board* (FSB), come successore del *Financial Stability Forum* (FSF), includendo tutti i paesi del G20, i membri del FSF, la Spagna e la commissione europea;
- stabilire una collaborazione stretta tra il FSB ed il FMI;
- ridisegnare i rispettivi sistemi di regolazione finanziaria, ed estenderli sistematicamente a tutte le istituzioni finanziarie ed i mercato (includendo gli hedge funds);
- attivarsi per migliorare qualità, quantità e consistenza internazionale del capitale all'interno del sistema bancario;
- prendere misure contro le giurisdizioni non cooperative, inclusi i paradisi fiscali;
- estendere il sistema di regolazione e supervisione a tutte le agenzie creditizie.

I 20 si sono impegnati nel dare istruzioni ai rispettivi ministri delle finanze per completare l'implementazioni di tali misure, in linea con la programmazione stabilita dal Piano d'Azione, ed hanno chiesto al FSB e al FMI di monitorarne i progressi e di preparare un rapporto che sarà presentato alla riunione dei ministri delle finanze in Scozia, il prossimo novembre.

La dichiarazione conclusiva del Vertice, prevede anche una specifica sezione sul **rafforzamento delle istituzioni finanziarie globali** dei 20 paesi. In essa viene sottolineata l'importanza di continuare – in questo momento di crisi - a far giungere flussi di capitale ai mercati emergenti e dei paesi in via di sviluppo. Si tratta di segnali importanti e di imperativi decisivi per ricreare quella fiducia globale necessaria alla ripresa economica, ed è perciò opportuno rafforzare le istituzioni finanziarie internazionali (soprattutto il FMI), che – secondo quanto deciso al Vertice di Londra - potranno contare su un finanziamento aggiuntivo di 850 miliardi di dollari da indirizzare al sostegno dei mercati emergenti.

Le istituzioni finanziarie devono essere modernizzate e riformate, rinforzandone efficacia e legittimità ed adeguandole alla realtà attuale. Ciò significa anche dare voce ai paesi più poveri, i quali devono essere rappresentati all'interno di un sistema più credibile e rappresentativo: è necessario dare seguito alle riforme già accordate del FMI e della Banca Mondiale. Lo scopo, in sostanza, è quello di creare un nuovo consenso globale fondato su valori e principi comuni che possano guidare la risposta economica all'attuale crisi.

## I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO  
CONSIGLIO  
COMMISSIONE

ACCORDO INTERISTITUZIONALE

**tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria**

(2006/C 139/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA  
E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

in seguito denominate le «istituzioni»,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

1. Il presente accordo ha lo scopo di dare applicazione alla disciplina di bilancio e di migliorare lo svolgimento della procedura annuale di bilancio e la cooperazione interistituzionale in materia di bilancio, nonché di garantire una sana gestione finanziaria.
2. La disciplina di bilancio, nel quadro del presente accordo, si applica a tutte le spese e impegna tutte le istituzioni per tutta la durata del presente accordo.
3. Il presente accordo non incide sulle rispettive competenze di bilancio delle istituzioni, quali definite nei trattati. Quando si fa riferimento al presente punto, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata e il Parlamento europeo alla maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, secondo le regole di voto di cui all'articolo 272, paragrafo 9, quinto comma del trattato che istituisce la Comunità europea (in prosieguo il «trattato CE»).
4. Qualora si proceda a una revisione del trattato con implicazioni di bilancio, nel corso del quadro finanziario pluriennale 2007-2013 (in prosieguo il «quadro finanziario»), sono apportati di conseguenza gli adeguamenti necessari.
5. Per qualsiasi modifica delle disposizioni del presente accordo è necessario il consenso di tutte le istituzioni. Le modifiche al quadro finanziario sono apportate secondo le procedure previste a tal fine nel presente accordo.
6. Il presente accordo si compone di tre parti:
  - la parte I contiene la definizione e le modalità d'applicazione del quadro finanziario e si applica per tutta la durata di detto quadro finanziario;
  - la parte II riguarda il miglioramento della collaborazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio;
  - la parte III contiene disposizioni connesse alla sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione europea.
7. La Commissione presenterà una relazione sull'attuazione del presente accordo, corredata se del caso di proposte di modifica, ogni volta che lo riterrà necessario e in ogni caso ove presenti una proposta per un nuovo quadro finanziario a norma del punto 30.
8. Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 2007 e sostituisce:
  - l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio <sup>(1)</sup>;

<sup>(1)</sup> GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

- l'accordo interistituzionale del 7 novembre 2002, fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, che completa l'accordo interistituzionale, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio <sup>(1)</sup>.

## PARTE I — QUADRO FINANZIARIO

### DEFINIZIONE E MODALITÀ D'APPLICAZIONE

#### A. Contenuto e ambito di applicazione del quadro finanziario

9. Il quadro finanziario è stabilito nell'allegato I. Esso costituisce il quadro di riferimento della disciplina di bilancio interistituzionale.
10. Il quadro finanziario mira ad assicurare, a medio termine, l'ordinato andamento, per grandi categorie, delle spese dell'Unione europea, nei limiti delle risorse proprie.
11. Il quadro finanziario stabilisce, per ognuno degli esercizi dal 2007 al 2013 e per ogni rubrica o sottorubrica, importi di spesa in stanziamenti per impegni. Sono indicati in stanziamenti per impegni e stanziamenti per pagamenti anche gli importi globali annui di spesa.

Tutti gli importi indicati sono calcolati a prezzi 2004.

Il quadro finanziario non tiene conto delle linee di bilancio finanziate da entrate con destinazione specifica, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento finanziario del 25 giugno 2002 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(2)</sup>, in prosieguo il «regolamento finanziario».

Le informazioni relative alle operazioni che non figurano nel bilancio generale dell'Unione europea, nonché l'evoluzione prevedibile delle diverse categorie di risorse proprie della Comunità, sono presentate, a titolo indicativo, in tabelle separate. Le informazioni sono aggiornate annualmente, al momento dell'adeguamento tecnico del quadro finanziario.

12. Le istituzioni riconoscono che ciascuno degli importi stabiliti in valore assoluto dal quadro finanziario rappresenta un massimale annuo di spesa per il bilancio generale dell'Unione europea. Fatte salve le eventuali modifiche di detti massimali, apportate a norma delle disposizioni del presente accordo, le istituzioni si impegnano ad esercitare le rispettive competenze in modo da rispettare i diversi massimali annui di spesa nel corso di ciascuna delle corrispondenti procedure di bilancio e nel corso dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio interessato.
13. Con la conclusione del presente accordo, i due rami dell'autorità di bilancio decidono di accettare, per l'intera durata del quadro finanziario, i tassi di aumento delle

spese non obbligatorie che deriveranno dai bilanci stabiliti entro il limite dei massimali di cui al quadro finanziario.

Tranne che per la sottorubrica 1B «Coesione per la crescita e l'occupazione» del quadro finanziario e ai fini di una buona gestione finanziaria, le istituzioni, in occasione della procedura di bilancio e dell'adozione del bilancio, si adoperano affinché restino, per quanto possibile, margini disponibili sufficienti al di sotto dei massimali delle varie rubriche.

14. L'attuazione finanziaria di ogni atto adottato secondo la procedura di codecisione dal Parlamento europeo e dal Consiglio e di ogni atto adottato dal Consiglio, che supera gli stanziamenti disponibili in bilancio o le dotazioni del quadro finanziario secondo quanto previsto al punto 12, può aver luogo soltanto quando il bilancio è stato modificato e, eventualmente, soltanto quando il quadro finanziario è stato riesaminato in modo adeguato, secondo la procedura prevista per ciascun caso.
15. Per ognuno degli esercizi coperti dal quadro finanziario, il totale degli stanziamenti per pagamenti necessari, previo adeguamento annuale e tenuto conto degli adattamenti e revisioni intervenuti, non può portare ad un tasso di versamento delle risorse proprie superiore al massimale fissato per le medesime risorse.

Se necessario, i due rami dell'autorità di bilancio decidono, conformemente al punto 3, di ridurre i massimali del quadro finanziario, per garantire il rispetto del massimale delle risorse proprie.

#### B. Adeguamenti annuali del quadro finanziario

##### Adeguamenti tecnici

16. Ogni anno, la Commissione, prima della procedura di bilancio dell'esercizio  $n + 1$ , procede ai seguenti adeguamenti tecnici del quadro finanziario:
  - a) rivalutazione ai prezzi dell'anno  $n + 1$  dei massimali e degli importi degli stanziamenti per impegni e degli stanziamenti per pagamenti;
  - b) calcolo del margine residuo disponibile sotto il massimale delle risorse proprie.

La Commissione procede a detti adeguamenti tecnici sulla base di un deflatore fisso del 2 % annuo.

I risultati di detti adeguamenti tecnici e le previsioni economiche di base vengono comunicati ai due rami dell'autorità di bilancio.

Per l'esercizio considerato non si procederà ad ulteriori adeguamenti tecnici, né nel corso dell'esercizio, né, a titolo di correzioni a posteriori, nel corso degli esercizi successivi.

<sup>(1)</sup> GU C 283, 20.11.2002, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

17. Nell'adeguamento tecnico per il 2011, se si accerterà che il PIL di uno Stato membro cumulato per gli anni 2007-2009 si è discostato di oltre il +/- 5 % dal PIL cumulato previsto al momento della preparazione del presente accordo, la Commissione adeguerà gli importi assegnati allo Stato membro interessato a titolo dei fondi a sostegno della coesione per il periodo in esame. L'effetto netto totale di tali adeguamenti, positivo o negativo, non supera i 3 miliardi EUR. Se l'effetto netto è positivo, le risorse supplementari totali si limitano al livello della sottoesecuzione rispetto ai massimali per la sottorubrica 1B per gli anni 2007-2010. Gli adeguamenti richiesti vengono ripartiti in percentuali uguali sugli anni 2011-2013 e i massimali corrispondenti vengono modificati di conseguenza.

#### *Adeguamenti connessi alle condizioni d'esecuzione*

18. Unitamente alla comunicazione dell'adeguamento tecnico del quadro finanziario, la Commissione sottopone ai due rami dell'autorità di bilancio le proposte di adeguamento dell'importo totale degli stanziamenti per pagamenti che essa ritiene necessarie, tenuto conto dell'esecuzione, per garantire un andamento ordinato rispetto agli stanziamenti per impegni. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano, anteriormente al 1° maggio dell'esercizio n, su queste proposte conformemente al punto 3.

#### *Aggiornamento delle previsioni per gli stanziamenti di pagamento dopo il 2013*

19. Nel 2010 la Commissione aggiornerà le previsioni relative agli stanziamenti di pagamento per il periodo successivo al 2013. Tale aggiornamento terrà conto dell'effettiva esecuzione degli stanziamenti di bilancio in impegni e in pagamenti, nonché delle previsioni di esecuzione. Terrà conto anche delle norme definite per garantire un'evoluzione ordinata degli stanziamenti di pagamento rispetto a quelli di impegno e alle previsioni di crescita del reddito nazionale lordo dell'Unione europea (RNL).

#### *Adeguamenti connessi ai disavanzi pubblici eccessivi*

20. In caso di ritiro della sospensione degli impegni di bilancio per il Fondo di coesione nel contesto di una procedura per disavanzi pubblici eccessivi, il Consiglio, su proposta della Commissione e in conformità al pertinente atto di base, decide un riporto degli impegni sospesi agli anni successivi. Gli impegni sospesi dell'anno n non possono essere riscritti oltre l'anno n+2.

### **C. Revisione del quadro finanziario**

21. A prescindere dai periodici adeguamenti tecnici e adeguamenti alle condizioni di esecuzione, il quadro finanziario può essere riveduto, su proposta della Commissione, per far fronte a situazioni non previste in origine, nel rispetto del massimale delle risorse proprie.

22. In linea di principio, ogni proposta di revisione di cui al punto 21 deve essere presentata e adottata prima che

abbia inizio la procedura di bilancio per l'esercizio o per il primo degli esercizi oggetto della revisione in questione.

Qualsiasi decisione di rivedere il quadro finanziario fino allo 0,03 % dell'RNL dell'Unione europea nel margine per imprevisti è adottata con decisione comune dei due rami dell'autorità di bilancio che agisce conformemente al punto 3.

Qualsiasi revisione del quadro finanziario eccedente lo 0,03 % dell'RNL dell'Unione europea nel margine per imprevisti è adottata con decisione comune dei due rami dell'autorità di bilancio; il Consiglio delibera all'unanimità.

23. Fatto salvo il punto 40, le istituzioni esaminano le possibilità di una redistribuzione delle spese fra i programmi previsti nella rubrica oggetto della revisione, in particolare in base alle prospettive di sottoesecuzione degli stanziamenti. L'obiettivo dovrebbe essere quello di costituire, sotto il massimale della rubrica interessata, un importo significativo sia in valore assoluto sia in percentuale della nuova spesa prevista.

Le istituzioni esaminano le possibilità di compensare l'aumento del massimale di una rubrica con la riduzione del massimale di un'altra rubrica.

La revisione del quadro finanziario a titolo delle spese obbligatorie non comporta una riduzione dell'importo disponibile per le spese non obbligatorie.

La revisione deve garantire il mantenimento di una relazione ordinata tra impegni e pagamenti.

### **D. Conseguenze dell'omessa decisione comune sull'adeguamento o sulla revisione del quadro finanziario**

24. Ove il Parlamento europeo e il Consiglio dissentano relativamente ad adeguamenti o revisioni del quadro finanziario proposti dalla Commissione, restano applicabili, come massimali di spesa per l'esercizio in questione, gli importi determinati in precedenza dopo l'adeguamento tecnico annuale.

### **E. Riserva per aiuti di emergenza**

25. La riserva per gli aiuti di emergenza è volta a consentire una risposta rapida alle esigenze di aiuto specifiche dei paesi terzi a seguito di eventi che non potevano essere previsti al momento della formazione del bilancio, in primo luogo per effettuare interventi umanitari ma anche, eventualmente, per la gestione civile delle crisi e a fini di protezione. L'importo annuo della riserva è fissato a 221 milioni EUR per la durata del quadro finanziario, a prezzi costanti.

La riserva è iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea a titolo di stanziamento accantonato. Gli stanziamenti di impegno corrispondenti vengono iscritti in bilancio, se necessario, oltre i limiti dei massimali convenuti nell'allegato I.

Quando ritiene necessario fare ricorso alla riserva, la Commissione presenta una proposta di storno dalla riserva stessa alle linee di bilancio corrispondenti ai due rami dell'autorità di bilancio.

Qualsiasi proposta di storno della Commissione relativa ad un ricorso alla riserva per gli aiuti d'emergenza deve essere preceduta, tuttavia, da un esame delle possibilità di riassegnazione degli stanziamenti.

Contemporaneamente alla proposta di storno, la Commissione avvia una procedura di consultazione a tre, eventualmente in forma semplificata, per ottenere l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio sulla necessità di un ricorso alla riserva e sull'importo necessario. Gli storni sono effettuati conformemente all'articolo 26 del regolamento finanziario.

#### F. Fondo di solidarietà dell'Unione europea

26. Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è volto a consentire un'assistenza finanziaria rapida in caso di catastrofi gravi sul territorio di uno Stato membro o di un paese candidato, come definito nell'atto di base pertinente. È fissato un massimale sull'importo annuo disponibile per il Fondo di solidarietà pari a 1 miliardo EUR (a prezzi correnti). Il 1° ottobre di ciascun anno, almeno un quarto dell'importo annuo deve essere ancora disponibile per far fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine dell'anno. La quota dell'importo annuale non iscritta a bilancio non può essere riportata agli esercizi successivi.

In casi eccezionali, se le residue risorse finanziarie del Fondo disponibili per l'esercizio in cui si verifica la catastrofe, quali definite nell'atto di base pertinente, non sono sufficienti a coprire l'importo dell'intervento ritenuto necessario dall'autorità di bilancio, la Commissione può proporre di finanziare la differenza attingendo dagli importi annuali disponibili per l'esercizio successivo. L'importo annuale del Fondo da iscrivere in ciascun esercizio non supera, in alcun caso, 1 miliardo EUR.

Quando sono soddisfatte le condizioni per mobilitare il Fondo quali definite nell'atto di base pertinente, la Commissione presenta una proposta per ricorrere ad esso. Quando ci sono possibilità di riassegnare stanziamenti nel quadro della rubrica in cui sono richieste spese supplementari, la Commissione ne tiene conto al momento di formulare la proposta necessaria, in conformità del regolamento finanziario, mediante lo strumento di bilancio appropriato. La decisione di ricorrere al Fondo è presa di comune accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio conformemente al punto 3.

Gli stanziamenti di impegno corrispondenti vengono iscritti in bilancio, se necessario, oltre i limiti dei massimali delle pertinenti rubriche come stabilito nell'allegato I.

Contemporaneamente alla proposta di decisione di ricorrere al Fondo di solidarietà, la Commissione avvia una procedura di consultazione a tre, eventualmente in forma

semplificata, per ottenere l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio sulla necessità di un ricorso a tale Fondo e sull'importo necessario.

#### G. Strumento di flessibilità

27. Lo strumento di flessibilità, il cui massimale annuo è pari a 200 milioni EUR (a prezzi correnti), è destinato a permettere il finanziamento, per un dato esercizio ed entro il limite degli importi indicati, di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più altre rubriche.

La porzione dell'importo annuale non utilizzata può essere riportata fino all'anno n+2. In caso di mobilitazione dello strumento di flessibilità, vengono utilizzati in primo luogo i riporti, cominciando dal più vecchio. La porzione dell'importo annuale dell'anno n non utilizzata nell'anno n+2 viene annullata.

Il ricorso allo strumento di flessibilità è proposto dalla Commissione, previo esame di tutte le possibilità di riassegnazione degli stanziamenti nella rubrica cui si riferisce il fabbisogno di spesa supplementare.

La proposta riguarda il principio di ricorso allo strumento, l'identificazione dei fabbisogni da coprire e il loro importo. Essa può essere presentata, per l'esercizio finanziario interessato, nel corso della procedura annuale di bilancio. La proposta della Commissione è inserita nel progetto preliminare di bilancio o corredata, a norma del regolamento finanziario, dello strumento di bilancio pertinente.

La decisione di ricorrere allo strumento di flessibilità è presa di comune accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio conformemente al punto 3. Quest'accordo interviene nell'ambito della procedura di concertazione di cui all'allegato II, parte C.

#### H. Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

28. Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è destinato a fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali, per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

Il Fondo non può superare un importo annuo massimo di 500 milioni EUR (a prezzi correnti) che possono essere prelevati da qualsiasi margine esistente al di sotto del massimale globale di spesa dell'anno precedente, e/o dagli stanziamenti di impegno annullati nel corso dei due esercizi precedenti, esclusi quelli relativi alla rubrica 1B del quadro finanziario.

Gli stanziamenti sono iscritti nel bilancio generale dell'Unione europea come stanziamento accantonato mediante la procedura di bilancio consueta non appena la Commissione individua margini e/o impegni annullati sufficienti, come indicato nel secondo comma.



Quando esistono le condizioni per mobilitare il Fondo, quali definite nell'atto di base pertinente, la Commissione presenta una proposta per ricorrere ad esso. La decisione di ricorrere al Fondo è presa di comune accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio conformemente al punto 3.

Contemporaneamente alla presentazione della proposta di decisione di ricorrere al Fondo, la Commissione avvia una procedura di consultazione a tre, eventualmente in forma semplificata, per ottenere l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio sulla necessità di ricorrere al fondo e sull'importo necessario e presenta a questi ultimi una proposta di storno verso le linee di bilancio pertinenti.

Gli storni relativi al Fondo vengono effettuati in conformità all'articolo 24, paragrafo 4 del regolamento finanziario

Gli stanziamenti di impegno corrispondenti vengono iscritti in bilancio a titolo della rubrica pertinente, se necessario oltre i limiti dei massimali stabiliti nell'allegato I.

#### **I. Adeguamento del quadro finanziario in funzione dell'allargamento**

29. Nel caso in cui nuovi Stati membri aderiscano all'Unione europea nel corso del periodo coperto dal quadro finanziario, il Parlamento europeo e il Consiglio, che deliberano su proposta della Commissione e conformemente al punto 3, adegueranno congiuntamente il quadro finanziario per tenere conto delle spese necessarie a seguito dell'esito dei negoziati di adesione.

#### **J. Durata del quadro finanziario e conseguenze dell'assenza di un quadro finanziario**

30. Anteriormente al 1° luglio 2011 la Commissione presenterà le proposte per un nuovo quadro finanziario a medio termine.

Qualora non venga concluso un accordo per un nuovo quadro finanziario dai due rami dell'autorità di bilancio e salvo denuncia espressa del quadro finanziario in vigore ad opera di una delle istituzioni, i massimali per l'ultimo anno coperto dal quadro finanziario in vigore saranno adeguati a norma del punto 16 affinché i massimali 2013 siano mantenuti a prezzi costanti. Qualora dopo il 2013 aderiscano all'Unione europea nuovi Stati membri, e se ritenuto necessario, il quadro finanziario esteso verrà adeguato al fine di tenere conto dei risultati dei negoziati di adesione.

## **PARTE II**

### **MIGLIORAMENTO DELLA COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE NELLA PROCEDURA DI BILANCIO**

#### **A. La procedura di collaborazione interistituzionale**

31. Le istituzioni decidono di instaurare una procedura di collaborazione interistituzionale in materia di bilancio. Le

modalità di questa collaborazione sono definite all'allegato II.

#### **B. Formazione del bilancio**

32. La Commissione presenta, ogni anno, un progetto preliminare di bilancio che corrisponde al fabbisogno effettivo di finanziamento della Comunità.

Esso tiene conto:

- a) delle previsioni relative ai Fondi strutturali fornite dagli Stati membri,
- b) della capacità di esecuzione degli stanziamenti, adoperandosi per garantire una stretta relazione tra stanziamenti per impegni e stanziamenti per pagamenti,
- c) della possibilità di avviare politiche nuove attraverso progetti pilota e/o azioni preparatorie nuove o proseguire azioni pluriennali venute a scadenza, dopo avere valutato le condizioni per ottenere un atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario (definizione dell'atto di base, esigenza dell'atto di base per l'attuazione ed eccezioni),
- d) della necessità di assicurare un andamento delle spese, rispetto all'esercizio precedente, conforme alle esigenze della disciplina di bilancio.

Il progetto preliminare di bilancio è accompagnato da relazioni di attività che contengono le informazioni richieste dall'articolo 27, paragrafo 3, e dall'articolo 33, paragrafo 2, lettera d) del regolamento finanziario (obiettivi, indicatori e informazioni di valutazione).

33. Le istituzioni fanno in modo di evitare, per quanto possibile, che vengano iscritte in bilancio linee di spese operative per importi non significativi.

I due rami dell'autorità di bilancio si impegnano anche a tenere conto della valutazione delle possibilità di esecuzione del bilancio, fatta dalla Commissione sia nei suoi progetti preliminari sia nel quadro dell'esecuzione del bilancio in corso.

Prima della seconda lettura del Consiglio, la Commissione invia una lettera al presidente della commissione per i bilanci del Parlamento europeo, con una copia all'altro ramo dell'autorità di bilancio, con le osservazioni sull'eseguibilità delle modifiche al progetto di bilancio adottato dal Parlamento europeo in prima lettura.

I due rami dell'autorità di bilancio tengono conto di queste osservazioni, nel contesto della procedura di concertazione di cui all'allegato II, Parte C.

Al fine di una sana gestione finanziaria e a causa dell'effetto dei grandi cambiamenti nella nomenclatura di bilancio quanto ai titoli e ai capitoli sulle responsabilità dei servizi della Commissione in materia di relazioni sulla gestione, i due rami dell'autorità di bilancio si impegnano a discutere eventuali modifiche di rilievo con la Commissione durante la procedura di concertazione.

### C. Classificazione delle spese

34. Le istituzioni reputano che costituiscano spese obbligatorie le spese derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma
35. Il progetto preliminare di bilancio comporta una proposta di classificazione per le linee di bilancio nuove o per quelle la cui base giuridica è stata modificata.

Qualora non accettino la classificazione proposta nel progetto preliminare di bilancio, il Parlamento europeo e il Consiglio esamineranno la classificazione della linea di bilancio interessata, basandosi sull'allegato III. L'accordo viene perseguito attraverso la concertazione di cui all'allegato II, parte C.

### D. Tasso massimo d'aumento delle spese non obbligatorie in assenza di un quadro finanziario

36. Fatto salvo il punto 13, primo comma, le istituzioni decidono le disposizioni seguenti:

a) il «margine di manovra» autonomo del Parlamento europeo, ai fini dell'articolo 272, paragrafo 9, quarto comma del trattato CE, la cui entità corrisponde alla metà del tasso massimo, si applica a partire dalla fissazione del progetto di bilancio da parte del Consiglio in prima lettura e tenendo conto di eventuali lettere rettificative.

Il rispetto del tasso massimo si impone al bilancio annuale, compresi i bilanci rettificativi. Salvo determinazione di un nuovo tasso, la parte eventualmente rimasta inutilizzata del tasso massimo resta disponibile per una sua eventuale utilizzazione nell'ambito dell'esame di un progetto di bilancio rettificativo;

b) fatta salva la lettera a), qualora durante la procedura di bilancio risulti che, per portare a termine tale procedura, potrebbe essere necessario fissare di comune accordo, per l'aumento delle spese non obbligatorie, un nuovo tasso applicabile agli stanziamenti di pagamento e/o un nuovo tasso applicabile agli stanziamenti d'impegno (detto secondo tasso può essere fissato a livello diverso dal primo), le istituzioni cercano di giungere ad un accordo definitivo tra i due rami dell'autorità di bilancio durante la concertazione di cui all'allegato II, parte C.

### E. Iscrizione di disposizioni finanziarie negli atti legislativi

37. Gli atti legislativi concernenti i programmi pluriennali adottati secondo la procedura di codecisione comprendono una disposizione nella quale il legislatore determina le dotazioni finanziarie del programma.

Tale importo costituisce, per l'autorità di bilancio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale.

L'autorità di bilancio e la Commissione, quando presenta il progetto preliminare di bilancio, si impegnano a non discostarsi da quest'importo di oltre il 5 % per tutta la durata del programma in oggetto, salvo in caso di nuove circostanze oggettive e durature, espresse in una motivazione esplicita e precisa, che considera i risultati raggiunti nell'attuazione del programma, e basata in particolare su valutazioni. Eventuali aumenti risultanti da tale variazione devono restare entro il massimale esistente per la rubrica in questione, fatto salvo il ricorso agli strumenti previsti nel presente accordo.

Il punto in oggetto non si applica agli stanziamenti di coesione adottati nel quadro della procedura di codecisione e preassegnati dagli Stati membri, che contengono una dotazione finanziaria per l'intera durata del programma.

38. Gli atti legislativi che riguardano programmi pluriennali non soggetti alla procedura di codecisione non contengono «un importo ritenuto necessario».

Qualora il Consiglio intenda introdurre un riferimento finanziario, detto riferimento indica la volontà del legislatore e non pregiudica le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato. In ciascuno degli atti legislativi contenenti un siffatto riferimento finanziario sarà menzionata questa disposizione.

Qualora l'importo in questione sia stato oggetto di un accordo nell'ambito della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 4 marzo 1975 <sup>(1)</sup>, esso sarà considerato un importo di riferimento nel senso di cui al punto 37 del presente accordo.

39. La scheda finanziaria di cui all'articolo 28 del regolamento finanziario traduce in termini finanziari gli obiettivi del programma proposto e comprende uno scadenziario per la durata del programma. Essa viene riveduta, eventualmente, all'atto dell'elaborazione del progetto preliminare di bilancio, tenendo conto dello stato di esecuzione del programma. La scheda riveduta viene trasmessa all'autorità di bilancio all'atto della presentazione del progetto preliminare di bilancio e dopo l'adozione del bilancio.
40. Nell'ambito dei tassi massimi di aumento delle spese non obbligatorie, definiti al primo comma del punto 13, i due rami dell'autorità di bilancio si impegnano a rispettare le dotazioni in stanziamenti d'impegno previste nei pertinenti atti di base per le azioni strutturali, lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per la pesca.

### F. Spese relative agli accordi di pesca

41. Le istituzioni convengono che le spese relative agli accordi di pesca siano finanziate conformemente alle disposizioni figuranti nell'allegato IV.

<sup>(1)</sup> GU C 89 del 22.4.1975, pag. 1.

## G. Finanziamento della politica estera e di sicurezza comune (PESC)

42. Per le spese della PESC a carico del bilancio generale delle Comunità europee a norma dell'articolo 28 del trattato sull'Unione europea, le istituzioni si adoperano per giungere ogni anno, nell'ambito della procedura di concertazione di cui all'allegato II, parte C, e in base al progetto preliminare di bilancio elaborato dalla Commissione, ad un accordo sull'importo delle spese operative da imputare al bilancio delle Comunità e sulla ripartizione di tale importo tra gli articoli del capitolo PESC del bilancio, come suggerito al quarto comma del presente punto. In caso di mancato accordo, resta inteso che il Parlamento europeo e il Consiglio iscriveranno nel bilancio l'importo contenuto nel bilancio precedente o quello proposto nel progetto preliminare di bilancio, se quest'ultimo è inferiore.

L'importo totale delle spese operative della PESC è iscritto interamente nello stesso capitolo del bilancio (PESC), ripartito tra gli articoli di detto capitolo come suggerito al quarto comma del presente punto. Tale importo deve comprendere le effettive necessità, valutate nel quadro della formazione del progetto preliminare di bilancio sulla base delle previsioni elaborate annualmente dal Consiglio, e un ragionevole margine per azioni imprevedute. Nessun fondo sarà iscritto in riserva. Ciascun articolo copre gli strumenti già adottati, gli strumenti che sono previsti ma non ancora adottati e tutti gli strumenti futuri, vale a dire impreveduti, che il Consiglio adotterà nel corso dell'esercizio in questione.

Poiché, in forza del regolamento finanziario, la Commissione è competente ad effettuare autonomamente storni di stanziamenti da articolo ad articolo all'interno di un capitolo PESC di bilancio, sarà assicurata la flessibilità ritenuta necessaria per una rapida attuazione delle azioni PESC. Qualora l'importo del capitolo PESC di bilancio durante un esercizio finanziario si riveli insufficiente a coprire le spese necessarie, il Parlamento europeo e il Consiglio si accordano per trovare con urgenza una soluzione su proposta della Commissione, tenendo conto del punto 25.

All'interno del capitolo PESC di bilancio, gli articoli in cui devono essere iscritte le azioni PESC potrebbero essere denominati nei termini seguenti:

- gestione delle crisi, prevenzione e soluzione dei conflitti e misure di stabilizzazione, monitoraggio e attuazione dei processi di pace e sicurezza;
- non proliferazione e disarmo;
- misure d'emergenza;
- azioni preparatorie e di controllo;
- rappresentanti speciali dell'Unione europea.

Le istituzioni convengono che almeno 1 740 milioni EUR sono a disposizione della PESC nel periodo 2007-2013 e che l'importo per le misure iscritte nell'articolo di cui al

terzo trattino non può superare il 20 % dell'importo globale del capitolo PESC di bilancio.

43. Ogni anno la presidenza del Consiglio consulta il Parlamento europeo su un documento di prospettiva del Consiglio, trasmesso entro il 15 giugno per l'anno in questione, che presenta gli aspetti principali e le scelte di base della PESC, comprese le implicazioni finanziarie per il bilancio generale dell'Unione europea, nonché una valutazione delle misure avviate nell'anno n-1. Inoltre, la Presidenza del Consiglio informa il Parlamento europeo organizzando riunioni di consultazione comuni almeno cinque volte all'anno, nel quadro del dialogo politico regolare sulla PESC, da convenire al più tardi nella riunione di concertazione che si tiene prima della seconda lettura del Consiglio. La partecipazione a tali riunioni è la seguente:

- per il Parlamento europeo: gli uffici di presidenza delle due commissioni interessate;
- per il Consiglio: l'Ambasciatore (presidente del comitato politico e di sicurezza).
- la Commissione è associata a tali riunioni, a cui partecipa.

Quando adotta una decisione nel settore della PESC che comporti spese, il Consiglio immediatamente e in ogni caso non oltre i cinque giorni lavorativi successivi alla decisione definitiva, comunica al Parlamento europeo una stima dei costi previsti (scheda finanziaria), in particolare di quelli relativi ai tempi, al personale impiegato, all'uso di locali e di altre infrastrutture, alle attrezzature di trasporto, alle esigenze di formazione e alle disposizioni in materia di sicurezza.

Ogni tre mesi la Commissione informa l'autorità di bilancio dell'esecuzione delle azioni PESC e delle previsioni finanziarie per il restante periodo dell'anno.

## PARTE III

### SANA GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI UE

#### A. Garantire un controllo interno efficace e integrato dei fondi comunitari

44. Le istituzioni convengono sull'importanza di rafforzare il controllo interno senza aumentare l'onere amministrativo, che ha come prerequisito la semplificazione della normativa sottostante. In tale contesto, si dà priorità a una sana gestione finanziaria finalizzata a una dichiarazione di affidabilità positiva per i fondi in gestione concorrente. Le disposizioni a tale fine potrebbero essere fissate, se opportuno, negli atti legislativi di base pertinenti. Nel quadro delle loro maggiori responsabilità in materia di fondi strutturali e in conformità ai requisiti costituzionali nazionali, le autorità di revisione contabile competenti degli Stati membri elaborano una valutazione relativa alla conformità dei sistemi di gestione e di controllo con i regolamenti comunitari.

Gli Stati membri si impegnano pertanto a presentare ogni anno, al livello nazionale appropriato, una sintesi delle revisioni contabili e delle dichiarazioni disponibili.

### B. Regolamento finanziario

45. Le istituzioni convengono che il presente accordo e il bilancio vengano eseguiti in un contesto di sana gestione finanziaria basata sui principi di economia, efficienza, efficacia, tutela degli interessi finanziari, proporzionalità dei costi amministrativi e facilità di comprensione e applicazione delle procedure. Le istituzioni adotteranno misure appropriate, in particolare nel regolamento finanziario che dovrebbe essere adottato secondo la procedura di concertazione istituita dalla dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 4 marzo 1975, nello stesso spirito che ha consentito l'accordo del 2002.

### C. Programmazione finanziaria

46. Due volte all'anno, la prima in maggio/giugno (insieme ai documenti che accompagnano il progetto preliminare di bilancio) e la seconda volta in dicembre/gennaio (dopo l'adozione del bilancio), la Commissione trasmette una programmazione finanziaria completa per le rubriche 1A, 2 (per l'ambiente e la pesca), 3A, 3B e 4 del quadro finanziario. Il documento, strutturato per rubrica, settore e linea di bilancio, distingue due fasi:

- a) La normativa in vigore, con una distinzione fra programmi pluriennali e azioni annuali:
- per i programmi pluriennali la Commissione dovrebbe indicare la procedura in base a cui sono stati adottati (codecisione e consultazione), la loro durata, gli importi di riferimento e la quota assegnata alle spese amministrative;
  - per le azioni annuali (progetti pilota, azioni preparatorie, agenzie) e le azioni finanziate in base alle prerogative della Commissione, essa dovrebbe fornire stime pluriennali e (per i progetti pilota e le azioni preparatorie) i margini rimanenti al di sotto dei massimali autorizzati di cui al punto D dell'allegato II;
- b) le proposte legislative in fase di adozione: proposte della Commissione in fase di adozione con riferimento alla linea di bilancio (livello inferiore), al capitolo e al settore. Al fine di valutare le conseguenze finanziarie, si dovrebbe individuare un meccanismo per aggiornare le tabelle ogni volta che viene adottata una nuova proposta.

La Commissione dovrebbe esaminare un sistema di riferimenti incrociati fra la programmazione finanziaria e quella legislativa al fine di fornire previsioni più precise e affidabili. Per ogni proposta legislativa, la Commissione dovrebbe indicare se essa è inclusa o meno nel programma maggio-dicembre. In particolare l'autorità di bilancio dovrebbe essere informata di quanto segue:

- a) tutti i nuovi atti legislativi adottati ma non inclusi nel documento di programmazione per maggio-dicembre (con gli importi corrispondenti);
- b) tutti gli atti legislativi in fase di adozione presentati ma non inclusi nel documento di programmazione per maggio-dicembre (con gli importi corrispondenti);
- c) gli atti legislativi previsti nel programma di lavoro legislativo annuale della Commissione con l'indicazione delle azioni che potrebbero avere un impatto finanziario (sì/no).

Ogniqualvolta sia necessario, la Commissione dovrebbe indicare la riprogrammazione conseguente alle nuove proposte legislative.

La consultazione a tre prevista dal presente accordo dovrebbe essere ogni volta l'occasione per effettuare una valutazione sulla base dei dati forniti dalla Commissione.

### D. Agenzie e scuole europee

47. Al momento della preparazione della proposta per la creazione di una nuova agenzia, la Commissione valuta le implicazioni di bilancio per la rubrica di spese interessata. Sulla base di tali informazioni e fatte salve le procedure legislative che disciplinano l'istituzione dell'agenzia, i due rami dell'autorità di bilancio si impegnano, nel quadro della collaborazione di bilancio, a raggiungere un accordo tempestivo sul finanziamento dell'agenzia in questione.

Una procedura analoga deve essere seguita in caso di creazione di una nuova scuola europea.

### E. Adeguamento dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione, dello Sviluppo rurale e del Fondo europeo per la pesca alla luce delle circostanze della loro esecuzione

48. Qualora le nuove norme o i nuovi programmi che disciplinano i Fondi strutturali, il Fondo di coesione, lo Sviluppo rurale e il Fondo europeo per la pesca vengano adottati dopo il 1° gennaio 2007, i due rami dell'autorità di bilancio si impegnano ad autorizzare, su proposta della Commissione, il trasferimento agli anni successivi, oltre i corrispondenti massimali di spesa, delle assegnazioni non utilizzate nel 2007.

Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano decisioni sulle proposte della Commissione relative al trasferimento delle assegnazioni non utilizzate per l'esercizio 2007 entro il 1° maggio 2008, in conformità al punto 3.

### F. Nuovi strumenti finanziari

49. Le istituzioni convengono che l'introduzione di meccanismi di cofinanziamento è necessaria per rafforzare l'effetto propulsivo del bilancio dell'Unione europea incentivando maggiormente i finanziamenti.

Essi convengono di incoraggiare lo sviluppo di strumenti finanziari pluriennali adeguati che agiscano da catalizzatori degli investimenti pubblici e privati.

Al momento di presentare il progetto preliminare di bilancio, la Commissione riferisce all'autorità di bilancio in merito alle attività finanziate dalla Banca europea per gli investimenti, dal Fondo europeo per gli investimenti e dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a sostegno degli investimenti nei settori della ricerca e sviluppo, delle reti transeuropee e delle piccole e medie imprese.

Fatto a Strasburgo, addì 17 maggio 2006.

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

J. BORRELL FONTELLES

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

W. SCHÜSSEL

*Per la Commissione*

D. GRYBAUSKAITĖ

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

## Quadro finanziario 2007-2013

(milioni di euro — prezzi 2004)

Stanzamenti di impegno	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale 2007-2013
<b>1. Crescita sostenibile</b>	<b>51 267</b>	<b>52 415</b>	<b>53 616</b>	<b>54 294</b>	<b>55 368</b>	<b>56 876</b>	<b>58 303</b>	<b>382 139</b>
1a Competitività per la crescita e l'occupazione	8 404	9 097	9 754	10 434	11 295	12 153	12 961	74 098
1b Coesione per la crescita e l'occupazione	42 863	43 318	43 862	43 860	44 073	44 723	45 342	308 041
<b>2. Conservazione e gestione delle risorse</b>	<b>54 985</b>	<b>54 322</b>	<b>53 666</b>	<b>53 035</b>	<b>52 400</b>	<b>51 775</b>	<b>51 161</b>	<b>371 344</b>
di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti	43 120	42 697	42 279	41 864	41 453	41 047	40 645	293 105
<b>3. Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia</b>	<b>1 199</b>	<b>1 258</b>	<b>1 380</b>	<b>1 503</b>	<b>1 645</b>	<b>1 797</b>	<b>1 988</b>	<b>10 770</b>
3a. Libertà, sicurezza e giustizia	600	690	790	910	1 050	1 200	1 390	6 630
3b. Cittadinanza	599	568	590	593	595	597	598	4 140
<b>4. L'EU come partner globale</b>	<b>6 199</b>	<b>6 469</b>	<b>6 739</b>	<b>7 009</b>	<b>7 339</b>	<b>7 679</b>	<b>8 029</b>	<b>49 463</b>
<b>5. Amministrazione <sup>(1)</sup></b>	<b>6 633</b>	<b>6 818</b>	<b>6 973</b>	<b>7 111</b>	<b>7 255</b>	<b>7 400</b>	<b>7 610</b>	<b>49 800</b>
<b>6. Compensazioni</b>	<b>419</b>	<b>191</b>	<b>190</b>					<b>800</b>
<b>Totale stanziamenti di impegno</b>	<b>120 702</b>	<b>121 473</b>	<b>122 564</b>	<b>122 952</b>	<b>124 007</b>	<b>125 527</b>	<b>127 091</b>	<b>864 316</b>
in percentuale dell'RNL	1,10 %	1,08 %	1,07 %	1,04 %	1,03 %	1,02 %	1,01 %	1,048 %
<b>Totale stanziamenti di pagamento</b>	<b>116 650</b>	<b>119 620</b>	<b>111 990</b>	<b>118 280</b>	<b>115 860</b>	<b>119 410</b>	<b>118 970</b>	<b>820 780</b>
in percentuale dell'RNL	1,06 %	1,06 %	0,97 %	1,00 %	0,96 %	0,97 %	0,94 %	1,00 %
Margine disponibile	0,18 %	0,18 %	0,27 %	0,24 %	0,28 %	0,27 %	0,30 %	0,24 %
Massimale delle risorse proprie in percentuale dell'RNL	1,24 %	1,24 %	1,24 %	1,24 %	1,24 %	1,24 %	1,24 %	1,24 %

(<sup>1</sup>) Le spese per le pensioni che rientrano nel massimale di questa rubrica sono calcolate al netto dei contributi del personale al regime pertinente, entro il limite di 500 milioni di euro a prezzi 2004 per il periodo 2007-2013.

## ALLEGATO II

**Collaborazione interistituzionale in materia di bilancio**

- A. Dopo l'adeguamento tecnico del quadro finanziario per l'esercizio di bilancio successivo, tenendo conto della strategia politica annuale presentata dalla Commissione e prima della sua decisione sul progetto preliminare di bilancio, viene convocata una riunione a tre per discutere le priorità da stabilire per il bilancio di tale esercizio. Si terrà debitamente conto delle competenze delle istituzioni nonché del prevedibile sviluppo del fabbisogno per l'esercizio a venire e per quelli successivi coperti dal quadro finanziario. Si tiene conto anche dei nuovi elementi emersi dalla definizione del quadro finanziario iniziale che possono avere un impatto finanziario rilevante e duraturo sul bilancio dell'Unione europea.
- B. Per le spese obbligatorie, nella presentazione del suo progetto preliminare di bilancio la Commissione specifica:
- (a) gli stanziamenti vincolati a disposizioni legislative nuove o previste;
  - (b) gli stanziamenti che derivano dall'applicazione della legislazione vigente al momento dell'adozione del bilancio precedente.

La Commissione procede ad una stima rigorosa delle implicazioni finanziarie degli obblighi della Comunità basati sulla regolamentazione. Se necessario, essa attualizza le stime nel corso della procedura di bilancio. Tiene a disposizione dell'autorità di bilancio tutti gli elementi giustificativi necessari.

Qualora lo ritenga necessario, la Commissione può presentare ai due rami dell'autorità di bilancio una lettera rettificativa ad hoc per aggiornare i dati sui quali era stata basata la stima delle spese agricole iscritte nel progetto preliminare di bilancio e/o per correggere, sulla base delle ultime informazioni disponibili sugli accordi di pesca che saranno in vigore al 1° gennaio dell'esercizio interessato, gli importi e la loro ripartizione tra gli stanziamenti iscritti sulle voci operative relative agli accordi internazionali in materia di pesca e quelli iscritti nella riserva.

La lettera rettificativa dovrà essere trasmessa all'autorità di bilancio entro la fine di ottobre.

Se la presentazione al Consiglio avviene meno di un mese prima della prima lettura del Parlamento europeo, di norma il Consiglio delibererà sulla lettera rettificativa ad hoc in occasione della sua seconda lettura del progetto di bilancio.

Di conseguenza, i due rami dell'autorità di bilancio si adoperano affinché, prima della seconda lettura del progetto di bilancio da parte del Consiglio, sia possibile deliberare sulla lettera rettificativa in una sola lettura da parte di ciascuna delle istituzioni interessate.

- C. 1. È istituita una procedura di concertazione per tutte le spese.
2. L'obiettivo di questa concertazione è:
- a) proseguire il dibattito sull'evoluzione globale delle spese e, in tale contesto, sugli orientamenti generali da seguire per il bilancio dell'esercizio successivo, alla luce del progetto preliminare di bilancio della Commissione;
  - b) ricercare un accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio riguardo a quanto segue:
    - gli stanziamenti di cui alle lettere a) e b) della parte B, compresi quelli proposti nella lettera rettificativa ad hoc di cui alla stessa parte B,
    - gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio a titolo delle spese non obbligatorie, nel rispetto del punto 40 del presente accordo, e
    - in particolare, le questioni per le quali è fatto riferimento a questa procedura nel presente accordo.
3. La procedura inizia con una riunione a tre convocata in tempo utile perché le istituzioni possano cercare un accordo al più tardi al momento stabilito dal Consiglio per elaborare il proprio progetto di bilancio.

I risultati di questa riunione a tre sono oggetto di una concertazione tra il Consiglio e una delegazione del Parlamento europeo, con la partecipazione della Commissione.

La riunione di concertazione viene tenuta, salvo decisione diversa presa nel corso della riunione a tre, in occasione dell'incontro tradizionale fra gli stessi partecipanti nel giorno fissato dal Consiglio per stabilire il progetto di bilancio.

4. Se necessario, una nuova riunione a tre può essere convocata prima della prima lettura del Parlamento europeo su proposta scritta della Commissione o richiesta scritta del presidente della commissione per i bilanci del Parlamento europeo o del presidente del Consiglio (bilanci). La decisione di convocare tale riunione viene convenuta fra le istituzioni dopo l'adozione del progetto di bilancio del Consiglio e prima del voto degli emendamenti in prima lettura da parte della commissione per i bilanci del Parlamento europeo.

5. Le istituzioni proseguono la concertazione dopo la prima lettura del bilancio da parte di ciascuno dei due rami dell'autorità di bilancio, al fine di pervenire ad un accordo sulle spese obbligatorie e non obbligatorie e, in particolare, per discutere della lettera rettificativa ad hoc di cui alla parte B.

A tale scopo, una riunione a tre è convocata dopo la prima lettura del Parlamento europeo.

I risultati della riunione a tre sono oggetto di una seconda riunione di concertazione, che si svolge il giorno della seconda lettura del Consiglio.

Se necessario, le istituzioni proseguono le loro discussioni sulle spese non obbligatorie dopo la seconda lettura del Consiglio.

6. nell'ambito delle riunioni a tre, le delegazioni delle istituzioni sono guidate rispettivamente dal presidente del Consiglio (bilanci), dal presidente della commissione per i bilanci del Parlamento europeo e dal membro della Commissione responsabile del bilancio.
7. Ciascun ramo dell'autorità di bilancio prende le disposizioni necessarie affinché i risultati che potranno essere ottenuti in sede di concertazione siano rispettati nel corso di tutta la procedura di bilancio.

- D. Affinché la Commissione possa valutare a tempo debito l'attuabilità degli emendamenti previsti dall'autorità di bilancio, che creano nuove azioni preparatorie/progetti pilota o prorogano quelli esistenti, i due rami dell'autorità di bilancio informano la Commissione entro metà giugno delle loro intenzioni in materia, affinché si possa svolgere una prima discussione già alla riunione di concertazione della prima lettura del Consiglio. Si applicano anche le tappe successive della procedura di concertazione previste nel presente allegato, come pure le disposizioni sull'eseguibilità di cui al punto 36 del presente accordo.

Le istituzioni convengono inoltre di limitare l'importo totale degli stanziamenti per i progetti pilota a 40 milioni EUR in tutti gli esercizi. Esse convengono altresì di limitare a 50 milioni EUR l'importo totale degli stanziamenti per le nuove azioni preparatorie in tutti gli esercizi e a 100 milioni EUR l'importo totale degli stanziamenti effettivamente impegnati per azioni preparatorie.



## ALLEGATO III

## Classificazione delle spese

RUBRICA 1	Crescita sostenibile	
1A	Competitività per la crescita e l'occupazione	Spese non obbligatorie (SNO)
1B	Coesione per la crescita e l'occupazione	SNO
RUBRICA 2	Conservazione e gestione delle risorse naturali	SNO
	Ad eccezione di:	
	— Spese della politica agricola comune concernenti le misure di mercato e gli aiuti diretti, comprese le misure di mercato per la pesca e gli accordi di pesca conclusi con terzi	Spese obbligatorie (SO)
RUBRICA 3	Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia	SNO
3A	Libertà, sicurezza e giustizia	SNO
3B	Cittadinanza	SNO
RUBRICA 4	L'UE quale attore globale	SNO
	Ad eccezione di:	
	— Spese risultanti dagli accordi internazionali conclusi dall'Unione europea con terzi	SO
	— Partecipazioni a organizzazioni o istituzioni internazionali	SO
	— Contributi a favore del fondo di garanzia dei prestiti	SO
RUBRICA 5	Amministrazione	SNO
	Ad eccezione di:	
	— Pensioni e indennità di cessazione dal servizio	SO
	— Indennità e contributi vari relativi alla cessazione definitiva dal servizio	SO
	— Spese di contenzioso	SO
	— Risarcimento del danno	SO
RUBRICA 6	Compensazioni	SO

## ALLEGATO IV

**Finanziamento delle spese derivanti dagli Accordi in materia di pesca**

A. Le spese relative agli accordi in materia di pesca sono finanziate da due linee del settore 'pesca' (riferimento alla nomenclatura ABB):

- a) accordi internazionali in materia di pesca (11 03 01)
- b) partecipazione alle organizzazioni internazionali (11 03 02).

Tutti gli importi che si riferiscono agli accordi e ai loro protocolli in vigore al 1° gennaio dell'esercizio interessato saranno iscritti nella linea 11 03 01. Gli importi che si riferiscono a tutti gli accordi nuovi o rinnovabili, che entreranno in vigore posteriormente al 1° gennaio dell'esercizio interessato, saranno attribuiti alla linea 40 02 41 02 — Riserve/Stanziamenti dissociati (spese obbligatorie).

B. Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio si adopereranno per fissare di comune accordo, nell'ambito della procedura di concertazione di cui all'allegato II, parte C, l'importo da iscrivere nelle linee di bilancio e nella riserva.

C. La Commissione si impegna a tenere il Parlamento europeo regolarmente informato sulla preparazione e sull'andamento dei negoziati, comprese le implicazioni di bilancio.

Nell'ambito dell'iter legislativo relativo agli accordi in materia di pesca, le istituzioni si impegnano a fare tutto il possibile per un rapido espletamento delle procedure.

Se gli stanziamenti relativi agli accordi in materia di pesca, compresa la riserva, risultano insufficienti, la Commissione fornisce all'autorità di bilancio le informazioni utili per uno scambio di opinioni sotto forma di dialogo a tre, eventualmente semplificato, sulle cause di questa situazione e sulle misure che possono essere adottate secondo le procedure stabilite. Se necessario, la Commissione proporrà le misure adeguate.

Ogni trimestre, la Commissione presenterà all'autorità di bilancio informazioni dettagliate sull'esecuzione degli accordi in vigore e sulle previsioni finanziarie per il resto dell'anno.

## DICHIARAZIONI

### 1. DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA VALUTAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELL'AI

In relazione al punto 7 dell'accordo interistituzionale, entro la fine del 2009 la Commissione preparerà una relazione sul funzionamento dell'accordo interistituzionale, corredata, se necessario, dalle proposte opportune.

### 2. DICHIARAZIONE RELATIVA AL PUNTO 27

Nel quadro della procedura di bilancio annuale, la Commissione informa l'autorità di bilancio dell'importo disponibile per lo strumento di flessibilità di cui al punto 27 dell'accordo interistituzionale.

L'eventuale decisione di mobilitare lo strumento di flessibilità per un importo superiore a 200 milioni EUR richiede una decisione di riporto.

### 3. DICHIARAZIONE SULLA REVISIONE DEL QUADRO FINANZIARIO

1. In conformità alle conclusioni del Consiglio europeo, la Commissione è stata invitata a procedere a una revisione generale e approfondita comprendente tutti gli aspetti relativi alle spese dell'UE, compresa la politica agricola comune, e alle risorse, inclusa la correzione per il Regno Unito, e a presentarla nel 2008/2009. Tale revisione dovrebbe essere accompagnata da una valutazione del funzionamento dell'accordo interistituzionale. Il Parlamento europeo sarà associato alla revisione in tutte le fasi della procedura secondo le seguenti modalità:

- durante la fase di esame a seguito della presentazione della revisione da parte della Commissione, si garantirà che abbiano luogo discussioni adeguate con il Parlamento europeo sulla base del dialogo politico consueto fra le istituzioni e che si tenga debitamente conto delle sue posizioni;
- in conformità alle conclusioni del dicembre 2005, il Consiglio europeo «potrà decidere in merito a tutte le materie contemplate dalla revisione». Il Parlamento europeo parteciperà a tutte le fasi di seguito formale secondo le procedure pertinenti e nel pieno rispetto dei suoi diritti riconosciuti.

2. Nel quadro del processo di consultazione e di riflessione che deve condurre alla preparazione della revisione, la Commissione si impegna a tenere conto dello scambio di vedute approfondito che avrà con il Parlamento europeo al momento di analizzare la situazione. La Commissione prende inoltre atto dell'intenzione del Parlamento europeo di chiedere una conferenza che coinvolga quest'ultimo e i parlamenti nazionali per riesaminare il sistema delle risorse proprie. Essa considererà l'esito di tale conferenza un contributo nel quadro del processo di consultazione di cui sopra. È inteso che le proposte della Commissione verranno formulate sotto sua esclusiva responsabilità.

### 4. DICHIARAZIONE SUL CONTROLLO DEMOCRATICO E SULLA COERENZA DELLE AZIONI ESTERNE

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riconoscono l'esigenza di una razionalizzazione dei vari strumenti per le azioni esterne. Essi convengono che tale razionalizzazione degli strumenti dovrebbe migliorare la coerenza e la rapidità di reazione delle azioni dell'Unione europea senza però incidere sui poteri dell'autorità legislativa — in particolare sul suo controllo politico delle scelte strategiche — o di quella di bilancio. I regolamenti pertinenti dovrebbero rispecchiare tali principi e includere, se del caso, il contenuto politico necessario nonché una ripartizione indicativa delle risorse e, se necessario, una clausola di revisione che preveda una valutazione dell'attuazione del regolamento, al più tardi dopo tre anni.

Nel quadro degli atti legislativi di base adottati secondo la procedura di codecisione, la Commissione informerà e consulterà sistematicamente il Parlamento europeo e il Consiglio inviando progetti di documenti strategici nazionali, regionali o tematici.

Quando il Consiglio decide sul passaggio di candidati potenziali allo status di candidati in fase di preadesione, durante il periodo coperto dall'accordo interistituzionale, la Commissione sottoporrà a revisione e comunicherà al Parlamento europeo e al Consiglio un quadro indicativo pluriennale ai sensi dell'articolo 4 e del regolamento che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA), per tenere conto del fabbisogno di spesa derivante da tale passaggio.

Nel progetto preliminare di bilancio la Commissione fornirà una nomenclatura che garantisca le prerogative dell'autorità di bilancio per le azioni esterne.

#### 5. DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SUL CONTROLLO DEMOCRATICO E LA COERENZA DELLE AZIONI ESTERNE

La Commissione si impegna a mantenere un dialogo regolare con il Parlamento europeo sul contenuto dei progetti di documenti strategici nazionali, regionali o tematici e a tenere debitamente conto della posizione del Parlamento europeo nell'attuazione delle strategie.

Il dialogo comprende una discussione sul passaggio dei candidati potenziali allo status di candidati in fase di preadesione durante il periodo coperto dal presente accordo.

#### 6. DICHIARAZIONE SULLA REVISIONE DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

Nel quadro della revisione del regolamento finanziario, le istituzioni si impegnano a migliorare l'esecuzione del bilancio e a incrementare la visibilità e i vantaggi del finanziamento della Comunità per i cittadini senza mettere in questione i progressi compiuti con la rifusione del regolamento finanziario del 2002. Durante la fase finale dei negoziati sulla revisione del regolamento finanziario e delle modalità di esecuzione, esse cercheranno anche, per quanto possibile, di trovare un giusto equilibrio fra tutela degli interessi finanziari, principio di proporzionalità dei costi amministrativi e facilità di comprensione e applicazione delle procedure.

La revisione del regolamento finanziario verrà effettuata sulla base di una proposta modificata della Commissione secondo la procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 4 marzo 1975, nello stesso spirito che ha consentito un accordo nel 2002. Le istituzioni si adopereranno anche per una cooperazione interistituzionale stretta e costruttiva finalizzata a un'agevole adozione delle modalità di esecuzione, nell'ottica di semplificare le procedure di finanziamento, garantendo al tempo stesso un'elevata tutela degli interessi finanziari della Comunità.

Il Parlamento europeo e il Consiglio sono determinati a concludere i negoziati sul regolamento finanziario al fine di consentirne l'entrata in vigore, se possibile, il 1° gennaio 2007.

#### 7. DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA REVISIONE DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

Nel quadro della revisione del regolamento finanziario, la Commissione si impegna a quanto segue:

- informare il Parlamento europeo e il Consiglio se, in una proposta di atto legislativo, essa ritiene necessario discostarsi dalle disposizioni del regolamento finanziario e indicarne le motivazioni specifiche;
- garantire che, per le proposte legislative importanti e per tutte le loro modifiche sostanziali, vengano condotte valutazioni regolari dell'impatto legislativo, tenendo in debito conto i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

#### 8. DICHIARAZIONE SUI NUOVI STRUMENTI FINANZIARI

Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione e la Banca europea per gli investimenti (BEI), nelle rispettive sfere di competenza, a formulare proposte:

- in conformità alle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2005, per rafforzare la capacità della BEI di fornire prestiti e garanzie alla ricerca e allo sviluppo con un importo supplementare pari a un massimo di 10 miliardi EUR nel periodo 2007-2013, con un contributo BEI di importo fino a 1 miliardo EUR proveniente da riserve per il finanziamento con componenti di ripartizione del rischio;
- rafforzare gli strumenti a favore delle reti transeuropee (TEN) e delle piccole e medie imprese fino a un importo approssimativo di prestiti e garanzie pari rispettivamente a 20 miliardi EUR e 30 miliardi EUR con un contributo BEI di importo massimo rispettivamente di 0,5 miliardi EUR a partire dalle riserve (TEN) e 1 miliardo EUR (Competitività e innovazione).

## 9. DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO SULLA MODULAZIONE VOLONTARIA

Il Parlamento europeo prende atto delle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2005 in materia di modulazione volontaria, dalla spesa relativa al mercato e dai pagamenti diretti della politica agricola comune allo sviluppo rurale fino a un massimo del 20 %, e di riduzioni per le spese relative al mercato. Quando stabilirà le disposizioni dettagliate di tale modulazione negli atti giuridici pertinenti, il Parlamento europeo valuterà la fattibilità di tali disposizioni rispetto ai principi UE, come ad esempio le norme in materia di concorrenza; attualmente il Parlamento europeo mantiene una riserva sulla propria posizione in merito all'esito della procedura. Esso ritiene che sarebbe opportuno valutare la questione del cofinanziamento dell'agricoltura nel contesto della revisione 2008-09.

## 10. DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA MODULAZIONE VOLONTARIA

La Commissione prende atto del punto 62 delle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2005 in base a cui gli Stati membri possono trasferire fino a un massimo del 20 % degli importi che avanzano loro dalla spesa relativa al mercato e dai pagamenti diretti.

Nello stabilire le disposizioni dettagliate di tale modulazione negli atti giuridici pertinenti, la Commissione si sforzerà di rendere possibile la modulazione volontaria, sforzandosi al tempo stesso di garantire che tale meccanismo rispecchi quando più fedelmente possibile le norme di base che disciplinano la politica di sviluppo rurale.

## 11. DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO SU NATURA 2000

Il Parlamento europeo esprime la propria preoccupazione quanto alle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2005 sulla riduzione della spesa relativa al mercato e dei pagamenti diretti della politica agricola comune e le sue ripercussioni sul cofinanziamento comunitario di Natura 2000. Invita la Commissione a valutare le conseguenze di tali disposizioni prima di formulare nuove proposte. Ritiene che si dovrebbe riconoscere la dovuta priorità all'integrazione di Natura 2000 nei Fondi strutturali e nello sviluppo rurale. In quanto autorità legislativa, mantiene attualmente una riserva sulla propria posizione in merito all'esito della procedura.

## 12. DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO SUL COFINANZIAMENTO PRIVATO E SULL'IVA A FAVORE DELLA COESIONE PER LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE

Il Parlamento europeo prende atto delle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2005 sull'applicazione della disposizione «n+3» per il disimpegno automatico su base transitoria; esso invita la Commissione, al momento di definire le disposizioni dettagliate per l'applicazione di tale normativa, a garantire norme comuni per il cofinanziamento privato e l'IVA a favore della coesione per la crescita e l'occupazione.

## 13. DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO SUL FINANZIAMENTO DELLO SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

Il Parlamento europeo ritiene che, al momento della presentazione del progetto preliminare di bilancio, la Commissione dovrebbe fornire una stima accurata delle attività programmate per la libertà, la sicurezza e la giustizia e che il finanziamento di tali attività dovrebbe essere discusso nel quadro delle procedure previste all'allegato II dell'accordo interistituzionale.



**TESTO A FRONTE DEL  
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA  
(RINOMINATO TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO  
DELL'UNIONE EUROPEA),  
COME MODIFICATO DAL  
TRATTATO DI LISBONA,  
CON LE DISPOSIZIONI VIGENTI**

(Estratto)





---

TITOLO II  
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

---

*Articolo 268 TCE*

Tutte le entrate e le spese della Comunità, ~~ivi comprese quelle relative al Fondo sociale europeo,~~ devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio.

Le spese amministrative risultanti per le istituzioni dalle disposizioni del trattato sull'Unione europea relative alla politica estera e di sicurezza comune ed alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni sono a carico del bilancio. Le spese operative risultanti dall'attuazione di dette disposizioni possono, alle condizioni ivi previste, essere messe a carico del bilancio.

Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio.

---

TITOLO II  
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

---

*Articolo 268  
(art. 310)*

**1.** Tutte le entrate e le spese **dell'Unione** devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio.

Le spese amministrative risultanti per le istituzioni dalle disposizioni del trattato sull'Unione europea relative alla politica estera e di sicurezza comune ed alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni sono a carico del bilancio. Le spese operative risultanti dall'attuazione di dette disposizioni possono, alle condizioni ivi previste, essere messe a carico del bilancio.

Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio.

**Il bilancio annuale dell'Unione è stabilito dal Parlamento europeo e dal Consiglio conformemente all'articolo 272.**

**2.** Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata dell'esercizio finanziario annuale in conformità del regolamento di cui all'articolo 279.

**3.** L'esecuzione di spese iscritte nel bilancio richiede l'adozione preliminare di un atto giuridicamente vincolante dell'Unione che dà fondamento giuridico alla sua azione e all'esecuzione della spesa corrispondente in

**conformità del regolamento di cui all'articolo 279, fatte salve le eccezioni previste da quest'ultimo.**

*Articolo 270 TCE*

Per mantenere la disciplina di bilancio la Commissione, prima di presentare proposte di atti comunitari ~~o di modificare le proprie proposte o di adottare misure di esecuzione~~ che possono avere incidenze rilevanti sul bilancio, deve assicurare che dette proposte o misure possono essere finanziate entro i limiti delle risorse proprie della Comunità derivanti dalle disposizioni stabilite dal Consiglio ai sensi dell'articolo 269.

**4. Per mantenere la disciplina di bilancio, l'Unione, prima di adottare atti che possono avere incidenze rilevanti sul bilancio, deve assicurare che le spese derivanti da tali atti possano essere finanziate entro i limiti delle risorse proprie dell'Unione e nel rispetto del quadro finanziario pluriennale di cui all'articolo 270 bis.**

**5. Il bilancio è eseguito in conformità del principio di sana gestione finanziaria. Gli Stati membri e l'Unione cooperano affinché gli stanziamenti iscritti in bilancio siano utilizzati secondo tale principio.**

**6. L'Unione e gli Stati membri, conformemente all'articolo 280, combattono la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.**

---

**CAPO 1  
RISORSE PROPRIE  
DELL'UNIONE**

---

*Articolo 269 TCE*

Il bilancio, fatte salve le altre entrate, è finanziato

*Articolo 269  
(art. 311)*

**L'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche.**

*Identico*

integralmente tramite risorse proprie.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, stabilisce le disposizioni relative al sistema delle risorse proprie della Comunità di cui raccomanda l'adozione da parte degli Stati membri, in conformità delle loro rispettive norme costituzionali.

Il Consiglio, deliberando **secondo una procedura legislativa speciale**, all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, **adotta una decisione che** stabilisce le disposizioni relative al sistema delle risorse proprie **dell'Unione. In tale contesto è possibile istituire nuove categorie di risorse proprie o sopprimere una categoria esistente.** Tale decisione entra in vigore solo previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

**Il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce le misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione nella misura in cui ciò è previsto nella decisione adottata sulla base del terzo comma. Il Consiglio delibera previa approvazione del Parlamento europeo.**

---

## CAPO 2 QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE

---

*Articolo 270 bis  
(art. 312)*

**1. Il quadro finanziario pluriennale mira ad assicurare l'ordinato andamento delle spese dell'Unione entro i limiti delle sue risorse proprie.**

---

## CAPO 3 BILANCIO ANNUALE

---

---

**DELL'UNIONE**

---

*Articolo 272, paragrafo 1 TCE*

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.

*Articolo 270 ter  
(art.313)*

Identico

---

*Articolo 272, paragrafi da 2 a  
10 TCE*

*Articolo 272  
(art.314)*

**Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, stabiliscono il bilancio annuale dell'Unione in conformità delle disposizioni in appresso.**

**È stabilito per un periodo di almeno cinque anni.**

**Il bilancio annuale dell'Unione è stabilito nel rispetto del quadro finanziario pluriennale.**

**2. Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, adotta un regolamento che fissa il quadro finanziario pluriennale. Delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.**

**Il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione che consente al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata quando adotta il regolamento di cui al primo comma.**

**3. Il quadro finanziario fissa gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per impegni per categoria di spesa e del massimale annuo degli**

2. Ciascuna istituzione della Comunità elabora, anteriormente al 1° luglio, uno stato di previsione delle proprie spese. La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio, allegandovi un parere che può comportare previsioni divergenti.

Tale progetto ~~preliminare~~ comprende una previsione delle entrate ed una previsione delle spese.

3. La Commissione deve sottoporre al Consiglio il progetto ~~preliminare~~ di bilancio non oltre il 1° settembre

stanziamenti per pagamenti. Le categorie di spesa, in numero limitato, corrispondono ai grandi settori di attività dell'Unione. Il quadro finanziario prevede ogni altra disposizione utile per il corretto svolgimento della procedura annuale di bilancio.

4. Qualora il regolamento del Consiglio che fissa un nuovo quadro finanziario non sia stato adottato alla scadenza del quadro finanziario precedente, i massimali e le altre disposizioni vigenti nell'ultimo anno coperto sono prorogati fino all'adozione di detto atto.

5. Nel corso della procedura di adozione del quadro finanziario, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione adottano ogni misura necessaria a facilitare l'adozione stessa.

1. Ciascuna istituzione, ad eccezione della Banca centrale europea, elabora, anteriormente al 1° luglio, uno stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario successivo. La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto di bilancio, che può comportare previsioni divergenti.

Tale progetto comprende una previsione delle entrate e una previsione delle spese.

2. La Commissione sottopone una proposta contenente il progetto di bilancio al Parlamento europeo e al

dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio.

Ogniqualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta la Commissione ed eventualmente le altre istituzioni interessate.

~~Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio e lo trasmette al Parlamento europeo.~~

4. Il progetto di bilancio deve essere sottoposto al Parlamento europeo non oltre il 5 ottobre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio.

~~Il Parlamento europeo, deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono, ha il diritto di emendare il progetto di bilancio e, deliberando a maggioranza assoluta dei suffragi espressi, di proporre al Consiglio modificazioni al progetto per quanto riguarda le spese derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma.~~

Qualora, entro un termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, il Parlamento europeo abbia dato la sua approvazione, il bilancio è definitivamente adottato. Qualora, entro tale termine, il Parlamento europeo non abbia emendato il progetto di bilancio ovvero non abbia proposto modificazioni a quest'ultimo, il bilancio si considera definitivamente

Consiglio non oltre il 1° settembre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio.

**La Commissione può modificare il progetto di bilancio nel corso della procedura, fino alla convocazione del comitato di conciliazione di cui al paragrafo 5.**

**3. Il Consiglio adotta la sua posizione sul progetto di bilancio e la comunica al Parlamento europeo non oltre il 1° ottobre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio. Esso informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto a adottare tale posizione.**

**4. Se, entro un termine di quarantadue giorni dalla comunicazione, il Parlamento europeo:**

- a) approva la posizione del Consiglio,** il bilancio è adottato;
- b) non ha deliberato,** il bilancio si considera adottato;

adottato.

Qualora, entro tale termine, il Parlamento europeo abbia adottato emendamenti o proposto modificazioni, il progetto di bilancio così emendato o corredato di proposte di modificazione è trasmesso al Consiglio.

**c) adotta, alla maggioranza dei membri che lo compongono, degli emendamenti, il progetto emendato è trasmesso al Consiglio e alla Commissione. Il presidente del Parlamento europeo, d'intesa con il presidente del Consiglio, convoca senza indugio il comitato di conciliazione. Tuttavia, il comitato di conciliazione non si riunisce se, entro un termine di dieci giorni da detta trasmissione, il Consiglio comunica al Parlamento europeo che approva tutti gli emendamenti.**

---

5. Il Consiglio, dopo aver discusso con la Commissione ed eventualmente con le altre istituzioni interessate in merito al progetto di bilancio, delibera alle condizioni che seguono:

a) il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare ciascuno degli emendamenti adottati dal Parlamento europeo;

~~b) per quanto concerne le proposte di modifica:~~

~~— qualora una modificazione proposta dal Parlamento europeo non abbia l'effetto di aumentare l'importo globale delle spese di un'istituzione, segnatamente in quanto l'aumento delle spese che ne deriverebbe è espressamente compensato da una o più modificazioni proposte, comportanti una corrispondente riduzione delle spese, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, rigettare tale proposta di modificazione. In mancanza di decisione di rigetto, la proposta di modificazione è accettata,~~

~~— qualora una modificazione proposta dal Parlamento europeo abbia l'effetto di aumentare l'importo globale delle spese di un'istituzione,~~

---

**5. Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti rappresentanti del Parlamento europeo, ha il compito di giungere, basandosi sulle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio, a un accordo su un progetto comune, a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei rappresentanti del Parlamento europeo, entro un termine di ventuno giorni dalla convocazione.**

**La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende ogni iniziativa necessaria per favorire un ravvicinamento fra la posizione del Parlamento europeo e quella del Consiglio.**

---

~~il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, accettare tale proposta di modificazione. In mancanza di decisione di accettazione, la proposta di modificazione è rigettata, qualora, in applicazione delle disposizioni di uno dei precedenti commi, il Consiglio abbia rigettato una proposta di modificazione, esso può, deliberando a maggioranza qualificata, sia mantenere l'importo che figura nel progetto di bilancio sia fissare un altro importo.~~

~~Il progetto di bilancio è modificato in funzione delle proposte di modifica accettate dal Consiglio.~~

~~Qualora, entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, il Consiglio non abbia modificato alcun emendamento adottato dal Parlamento europeo e le proposte di modificazione da esso presentate siano state accettate, il bilancio si considera definitivamente adottato. Il Consiglio informa il Parlamento europeo del fatto che non ha modificato alcun emendamento e che le proposte di modificazione sono state accettate.~~

~~Qualora, entro tale termine, il Consiglio abbia modificato uno o più emendamenti adottati dal Parlamento europeo o le proposte di modificazione da esso presentate siano state rigettate o modificate, il progetto di bilancio modificato è trasmesso nuovamente al Parlamento europeo. Il Consiglio espone a quest'ultimo il risultato delle proprie deliberazioni.~~

~~6. Entro un termine di quindici~~

~~6. Se, entro il termine di~~



giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, il Parlamento europeo, informato dell'esito delle proprie proposte di modificazione, può, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, emendare o rigettare le modificazioni apportate dal Consiglio ai suoi emendamenti e adotta quindi il bilancio. Qualora entro tale termine il Parlamento europeo non si sia pronunciato, il bilancio si considera definitivamente adottato.

7. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il presidente del Parlamento europeo constata che il bilancio è definitivamente adottato.

**ventuno giorni di cui al paragrafo 5, il comitato di conciliazione giunge a un accordo su un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono ciascuno di un termine di quattordici giorni a decorrere dalla data di tale accordo per approvare il progetto comune.**

**7. Se, entro il termine di quattordici giorni di cui al paragrafo 6:**

- a) sia il Parlamento europeo sia il Consiglio approvano il progetto comune o non riescono a deliberare, o se una delle due istituzioni approva il progetto comune mentre l'altra non riesce a deliberare, il bilancio si considera definitivamente adottato in conformità del progetto comune, o**
- b) sia il Parlamento europeo, deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono, sia il Consiglio respingono il progetto comune, o se una delle due istituzioni respinge il progetto comune mentre l'altra non riesce a deliberare, la Commissione sottopone un nuovo progetto di bilancio, o**
- c) il Parlamento europeo, deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono, respinge il progetto comune mentre il Consiglio lo approva, la Commissione sottopone un nuovo progetto di bilancio, o**
- d) il Parlamento europeo approva il progetto comune, mentre il Consiglio lo respinge, il Parlamento europeo può, entro quattordici giorni dalla**

~~8. Tuttavia il Parlamento europeo, che delibera a maggioranza dei membri che lo compongono e dei due terzi dei suffragi espressi, può, per importanti motivi, rigettare il progetto di bilancio e chiedere che gli venga presentato un nuovo progetto.~~

~~9. Per l'insieme delle spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma, è fissato ogni anno un tasso massimo di aumento rispetto alle spese della stessa natura dell'esercizio in corso.~~

~~La Commissione, dopo aver consultato il comitato di politica economica, constata tale tasso massimo che risulta:~~

~~— dall'evoluzione in volume del prodotto nazionale lordo nella Comunità,~~

~~— dalla variazione media dei bilanci degli Stati membri,~~

~~e~~

~~— dall'evoluzione del costo della vita durante l'ultimo esercizio.~~

~~Il tasso massimo è comunicato~~

**data in cui il Consiglio lo ha respinto e deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei voti espressi, decidere di confermare tutti gli emendamenti di cui al paragrafo 4, lettera c) o parte di essi. Se un emendamento del Parlamento europeo non è confermato, è mantenuta la posizione concordata in seno al comitato di conciliazione sulla linea di bilancio oggetto di tale emendamento. Il bilancio si considera definitivamente adottato su questa base.**

**8. Se, entro il termine di ventuno giorni di cui al paragrafo 5, il comitato di conciliazione non giunge a un accordo su un progetto comune, la Commissione sottopone un nuovo progetto di bilancio.**

**9. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il presidente del Parlamento europeo constata che il bilancio è definitivamente adottato.**

~~anteriamente al 1° maggio a tutte le istituzioni della Comunità. Queste sono tenute a rispettarlo durante la procedura di bilancio, fatte salve le disposizioni del quarto e del quinto comma del presente paragrafo.~~

~~Qualora, per le spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma, il tasso di aumento risultante dal progetto di bilancio stabilito dal Consiglio sia superiore alla metà del tasso massimo, il Parlamento europeo, nell'esercizio del proprio diritto di emendamento, può ancora aumentare l'importo totale di tali spese nei limiti della metà del tasso massimo.~~

~~Quando il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione ritengono che le attività delle Comunità esigono che il tasso stabilito secondo la procedura definita al presente paragrafo sia superato, può essere fissato un nuovo tasso mediante accordo tra il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e il Parlamento europeo, che delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi.~~

10. Ciascuna istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto delle disposizioni del trattato e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie delle Comunità e di equilibrio delle entrate e delle spese.

10. Ciascuna istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto **dei trattati** e degli atti adottati a norma **degli stessi**, in particolare in materia di risorse proprie **dell'Unione** e di equilibrio delle entrate e delle spese.

---

(art. 315)

Se, all'inizio dell'esercizio finanziario, il bilancio non è stato ancora votato, le spese possono essere effettuate mensilmente per capitolo o seguendo un'altra suddivisione, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 279, nel limite di un dodicesimo dei crediti aperti nel bilancio dell'esercizio precedente, senza che tale misura possa avere per effetto di mettere a disposizione della Commissione crediti superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio in preparazione.

Il Consiglio, ~~con deliberazione a maggioranza qualificata~~, può autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo, sempre che siano osservate le altre condizioni di cui al primo comma.

~~Se tale decisione concerne spese diverse da quelle che derivano obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma, il Consiglio la trasmette immediatamente al Parlamento europeo; entro un termine di trenta giorni il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, può prendere una decisione differente su queste spese per quanto riguarda la parte superiore al dodicesimo~~

Se, all'inizio dell'esercizio finanziario, il bilancio non è stato **definitivamente adottato**, le spese possono essere effettuate mensilmente per capitolo, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 279, nel limite di un dodicesimo **degli stanziamenti aperti nel capitolo in questione** del bilancio dell'esercizio precedente, senza **poter superare il dodicesimo degli stanziamenti previsti nello stesso capitolo del progetto di bilancio**.

Il Consiglio, **su proposta della Commissione**, può autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo, sempre che siano osservate le altre condizioni di cui al primo comma, **conformemente al regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 279**. **Esso trasmette immediatamente la decisione al Parlamento europeo**.

*Abrogato*

~~di cui al primo comma. Questa parte della decisione del Consiglio è sospesa sino al momento in cui il Parlamento europeo abbia preso la decisione. Se nel termine precitato il Parlamento europeo non ha preso una decisione diversa da quella del Consiglio, quest'ultima viene considerata definitivamente adottata.~~

Le decisioni di cui ai commi secondo e terzo prevedono le misure necessarie in materia di risorse per garantire l'applicazione del presente articolo.

**La decisione di cui al secondo comma prevede le misure necessarie in materia di risorse ai fini dell'applicazione del presente articolo, conformemente agli atti di cui all'articolo 269.**

**Essa entra in vigore trenta giorni dopo l'adozione se, entro tale termine, il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, non decide di ridurre le spese.**

---

*Articolo 271 TCE*

~~Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata di un esercizio finanziario, salvo contrarie disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 279.~~

Alle condizioni che saranno determinate in applicazione dell'articolo 279, i crediti, che non siano quelli relativi alle spese di personale e che alla fine dell'esercizio finanziario siano rimasti inutilizzati, potranno essere riportati all'esercizio successivo e limitatamente a questo.

I crediti sono specificatamente registrati in capitoli che raggruppano le spese a seconda

---

*Articolo 273 bis  
(art. 316)*

*Abrogato*

*Identico*

I crediti sono specificatamente registrati in capitoli che raggruppano le spese a seconda

della loro natura o della loro destinazione e ripartiti, ~~per quanto occorra~~, in conformità del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 279.

Le spese del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione e della Corte di giustizia sono iscritte in parti separate del bilancio, senza pregiudizio di un regime speciale per determinate spese comuni.

della loro natura o della loro destinazione e ripartiti in conformità del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 279.

Le spese del Parlamento europeo, del Consiglio **europeo e del Consiglio**, della Commissione e della Corte di giustizia **dell'Unione europea** sono iscritte in parti separate del bilancio, senza pregiudizio di un regime speciale per determinate spese comuni.

---

#### **CAPO 4 ESECUZIONE DEL BILANCIO E SCARICO**

---

##### *Articolo 274 TCE*

La Commissione cura l'esecuzione del bilancio, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 279, sotto la propria responsabilità e nei limiti dei crediti stanziati, in conformità del principio della buona gestione finanziaria. Gli Stati membri cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi della buona gestione finanziaria.

Il regolamento prevede le modalità particolari secondo le quali ogni istituzione partecipa all'esecuzione delle proprie spese.

##### *Articolo 274 (art. 317)*

La Commissione **dà** esecuzione **al** bilancio, **in cooperazione con gli Stati membri** in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 279, sotto la propria responsabilità e nei limiti dei crediti stanziati, in conformità del principio della buona gestione finanziaria. Gli Stati membri cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi della buona gestione finanziaria.

Il regolamento prevede **gli obblighi di controllo e di revisione contabile degli Stati membri nell'esecuzione del bilancio e le responsabilità che ne derivano**. Esso prevede **inoltre le responsabilità e** le modalità particolari secondo le quali ogni istituzione partecipa all'esecuzione delle proprie spese.

All'interno del bilancio, la Commissione può procedere, nei limiti e alle condizioni fissate dal regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 279, a trasferimenti di crediti, sia da capitolo a capitolo, sia da suddivisione a suddivisione.

*Identico*

---

*Articolo 275 TCE*

Ogni anno la Commissione sottopone al Consiglio e al Parlamento europeo i conti dell'esercizio trascorso concernenti le operazioni del bilancio. Inoltre, essa comunica loro un bilancio finanziario che espone l'attivo e il passivo della Comunità.

---

*Articolo 275  
(art. 318)*

Ogni anno la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio i conti dell'esercizio trascorso concernenti le operazioni del bilancio. Inoltre, essa comunica loro un bilancio finanziario che espone l'attivo e il passivo **dell'Unione.**

**La Commissione presenta inoltre al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione delle finanze dell'Unione basata sui risultati conseguiti, in particolare rispetto alle indicazioni impartite dal Parlamento europeo e dal Consiglio a norma dell'articolo 276.**

---

*Articolo 276 TCE*

1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio. A tale scopo esso esamina, successivamente al Consiglio, i conti e il bilancio finanziario di cui all'articolo 275, la relazione annua della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa,

---

*Articolo 276  
(art. 319)*

1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio dà atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio. A tale scopo esso esamina, successivamente al Consiglio, i conti, il bilancio finanziario e la **relazione di valutazione** di cui all'articolo 275, la relazione annua della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa, la

la dichiarazione di affidabilità di cui all'articolo 248, paragrafo 1, secondo comma, nonché le pertinenti relazioni speciali della Corte.

2. Prima di dare atto alla Commissione, o per qualsiasi altro fine nel quadro dell'esercizio delle attribuzioni di quest'ultima in materia di esecuzione del bilancio, il Parlamento europeo può chiedere di ascoltare la Commissione sull'esecuzione delle spese o sul funzionamento dei sistemi di controllo finanziario. La Commissione fornisce al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie.

3. La Commissione compie tutti i passi necessari per dar seguito alle osservazioni che accompagnano le decisioni di scarico ed alle altre osservazioni del Parlamento europeo concernenti l'esecuzione delle spese, nonché alle osservazioni annesse alle raccomandazioni di scarico adottate dal Consiglio.

La Commissione, su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, sottopone relazioni in merito alle misure adottate sulla scorta di tali osservazioni e in particolare alle istruzioni impartite ai servizi incaricati dell'esecuzione del bilancio. Dette relazioni sono trasmesse altresì alla Corte dei conti.

dichiarazione di affidabilità di cui all'articolo 248, paragrafo 1, secondo comma, nonché le pertinenti relazioni speciali della Corte.

*Identico*

*Identico*

*Identico*

---

**CAPO 5  
DISPOSIZIONI COMUNI**

---

*Articolo 277 TCE*

*Articolo 277  
(art. 320)*

Il bilancio è stabilito nell'unità

**Il quadro finanziario**

---



di conto fissata conformemente alle disposizioni del regolamento adottato in esecuzione dell'articolo 279.

**pluriennale e il bilancio annuale sono stabiliti in euro.**

---

*Articolo 278 TCE*

La Commissione, con riserva di informare le autorità competenti degli Stati membri interessati, può trasferire nella moneta di uno di questi Stati gli averi che essa detiene nella moneta di un altro Stato membro, nella misura necessaria alla loro utilizzazione per gli scopi cui sono destinati dal presente trattato. La Commissione evita, per quanto possibile, di procedere a tali trasferimenti quando detenga averi disponibili o realizzabili nelle monete di cui ha bisogno. La Commissione comunica con i singoli Stati membri per il tramite dell'autorità da essi designata. Nell'esecuzione delle operazioni finanziarie essa ricorre alla banca di emissione dello Stato membro interessato oppure ad altri istituti finanziari da questo ultimo autorizzati.

---

*Articolo 278  
(art.321)*

La Commissione, con riserva di informare le autorità competenti degli Stati membri interessati, può trasferire nella moneta di uno di questi Stati gli averi che essa detiene nella moneta di un altro Stato membro, nella misura necessaria alla loro utilizzazione per gli scopi cui sono destinati **dai trattati**. La Commissione evita, per quanto possibile, di procedere a tali trasferimenti quando detenga averi disponibili o realizzabili nelle monete di cui ha bisogno.

*Identico*

---

*Articolo 279 TCE*

1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del ~~Parlamento europeo~~ e parere della Corte dei conti:

- a) stabilisce i regolamenti finanziari che specificano in particolare le modalità relative all'elaborazione ed esecuzione del bilancio e al rendimento e alla verifica dei conti;

---

*Articolo 279  
(art. 322)*

**1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione della Corte dei conti, adottano mediante regolamenti:**

- a) **le regole finanziarie che stabiliscono** in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti;

b) determina le norme ed organizza il controllo della responsabilità dei controllori finanziari, ordinatori e contabili.

~~A decorrere dal 1° gennaio 2007, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e parere della Corte dei conti.~~

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e parere della Corte dei conti, fissa le modalità e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio previste dal regime delle risorse proprie della Comunità sono messe a disposizione della Commissione e determina le misure da applicare per far fronte eventualmente alle esigenze di tesoreria.

**b) le regole che organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari, in particolare degli ordinatori e dei contabili.**

*Abrogato*

2. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte dei conti, fissa le modalità e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio previste dal regime delle risorse proprie **dell'Unione** sono messe a disposizione della Commissione e determina le misure da applicare per far fronte eventualmente alle esigenze di tesoreria.

---

*Articolo 279 bis*

*(art. 323)*

**Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione vigilano sulla disponibilità dei mezzi finanziari necessari a consentire all'Unione di rispettare gli obblighi giuridici nei confronti dei terzi.**

---

*Articolo 279 ter*

*(art. 324)*

**Sono convocati regolarmente, su iniziativa della Commissione, incontri tra i presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione nell'ambito delle procedure di bilancio di cui al presente capo. I presidenti prendono tutte le misure**

---

necessarie per favorire la concertazione e il ravvicinamento fra le posizioni delle istituzioni che presiedono, al fine di agevolare l'attuazione del presente titolo.

---





**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 marzo 2009  
(OR. en)**

**7880/09**

**CONCL 1**

**NOTA DI TRASMISSIONE**

---

della : Presidenza

alle: Delegazioni

---

Oggetto: **CONSIGLIO EUROPEO DI BRUXELLES  
19 E 20 MARZO 2009  
CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA**

---

Si allegano per le delegazioni le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles (19 e 20 marzo 2009).

---

(Estratto)

*Il Consiglio europeo ha espresso fiducia nella capacità dell'UE di affrontare la crisi economica e finanziaria. Nel riesaminare lo stimolo di bilancio consistente ora versato nell'economia dell'UE (superiore a 400 miliardi di euro) ha sottolineato che l'azione concertata e il coordinamento sono parte essenziale della strategia di ripresa dell'Europa e che l'Europa farà tutto il necessario per rilanciare la crescita. Ha altresì rilevato che il mercato unico è fondamentale nel rendere la recessione più breve e meno grave. Nell'evidenziare la necessità di far sì che il flusso di prestiti torni a scorrere verso le imprese e le famiglie, ha convenuto di accelerare l'accordo sulle proposte legislative nel settore finanziario attualmente in esame. In giugno, il Consiglio europeo adotterà le prime decisioni per rafforzare la regolamentazione e la vigilanza nel settore finanziario dell'UE, sulla scorta delle proposte della Commissione e in seguito a discussione approfondita in sede di Consiglio della relazione de Larosière. Sulla base dell'esperienza maturata dall'UE e desideroso di contribuire considerevolmente a ridisegnare la futura governance internazionale del settore finanziario, il Consiglio europeo ha definito la posizione dell'Unione in vista del vertice del G20 di Londra il 2 aprile.*

*Il Consiglio europeo è tornato sulla questione della sicurezza energetica: ha convenuto specificamente orientamenti volti all'istituzione di un meccanismo di crisi per far fronte alle interruzioni degli approvvigionamenti. Ha progredito nei preparativi della conferenza di Copenaghen sui cambiamenti climatici. Ha infine concordato una dichiarazione intesa ad avviare il partenariato orientale.*

o  
o o

La riunione del Consiglio europeo è stata preceduta da una presentazione di Hans-Gert Pöttering, presidente del Parlamento europeo, seguita da uno scambio di opinioni.

o  
o o

## **I. Situazione economica, finanziaria e sociale**

Combattere la crisi economica e finanziaria mondiale è una delle sfide più importanti che l'UE abbia mai affrontato. Insieme, l'UE può portare il suo settore finanziario su base stabile, far sì che il credito torni a fluire verso l'economia reale e tutelare i cittadini dai colpi più rudi della crisi. Le misure adottate a sostegno della ripresa possono inoltre essere configurate in modo tale da aiutare l'UE a costruire un'economia più forte per il futuro.

***Costruire la fiducia e promuovere la stabilità finanziaria***

1. L'UE è determinata a ripristinare la fiducia e il corretto funzionamento dei mercati finanziari, presupposto indispensabile per uscire dall'attuale crisi economica e finanziaria, muovendo dai risultati del vertice di Berlino del 22 febbraio 2009 e della riunione ministeriale del G20 del 14 marzo 2009.
2. Le misure di garanzia e di pronta ricapitalizzazione, adottate dagli Stati membri nel quadro di principi comuni, hanno evitato il crollo finanziario. Possono tuttavia essere necessarie misure ulteriori per ripristinare il funzionamento dei mercati del credito ed agevolare il flusso dei prestiti verso l'economia reale, anche attraverso il trattamento delle attività bancarie che hanno perso valore sulla base della piena informazione delle autorità di vigilanza. Il Consiglio europeo esorta gli Stati membri ad agire con coordinamento, in linea con gli orientamenti forniti dalla comunicazione della Commissione il 25 febbraio 2009 e nel pieno rispetto delle regole di concorrenza. Si invita il Consiglio a valutare l'efficacia delle misure adottate e la situazione nel suo insieme in ordine alla stabilità e al funzionamento dei mercati finanziari e a riferire al Consiglio europeo del giugno 2009. Per quanto riguarda il settore bancario, il sostegno alle banche madri non dovrebbe comportare restrizioni alle attività delle filiali nei paesi UE ospitanti.
3. L'ampiezza dell'attuale crisi economica e finanziaria mondiale e le cause sottostanti dimostrano la necessità di ridisegnare la gestione macroeconomica mondiale e il quadro regolamentare dei mercati finanziari: norme prudenziali, modalità di gestione delle crisi e quadro di vigilanza devono essere rafforzati a livello nazionale, europeo e mondiale. I regolamenti finanziari dovrebbero attenuare i cicli economici anziché amplificarli. Il Consiglio europeo esorta l'FSF, il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e la Commissione ad accelerare i lavori e a presentare rapidamente raccomandazioni appropriate. Ciò dovrebbe essere integrato con una forte iniziativa dell'UE nella revisione dei principi contabili internazionali.
4. In proposito, il Consiglio europeo invita il Consiglio e il Parlamento europeo a raggiungere rapidamente un accordo sugli atti legislativi relativi alle agenzie di rating del credito, alla solvibilità delle compagnie di assicurazione, ai requisiti patrimoniali delle banche e ai pagamenti transfrontalieri e alla moneta elettronica, in modo da consentirne l'adozione prima della sospensione delle attività parlamentari.

5. Il Consiglio europeo ha convenuto che occorre migliorare la regolamentazione e vigilanza degli istituti finanziari nell'UE e che la relazione del gruppo di esperti ad alto livello sulla vigilanza finanziaria presieduto da Jacques de Larosière è la base di lavoro. Si incarica il Consiglio di esaminare la relazione e le proposte della Commissione sul rafforzamento della regolamentazione e della vigilanza nel settore finanziario dell'UE in vista dell'adozione di prime decisioni in sede di Consiglio europeo del giugno 2009. Proposte legislative più precise seguiranno in autunno. Occorre altresì portare avanti con celerità i lavori sulle imminenti proposte della Commissione relative a fondi di investimento speculativi (hedge fund) e fondi di private equity, remunerazione dei dirigenti e ulteriore rafforzamento dei requisiti patrimoniali.

***Riportare l'economia reale sul giusto binario***

6. Il Consiglio europeo esprime fiducia nelle prospettive dell'economia dell'Unione europea a medio e lungo termine e nella sua determinazione a fare il necessario per rilanciare l'occupazione e la crescita: continuando a lavorare all'insegna del coordinamento, nel quadro del mercato unico e dell'UEM, l'UE supererà la crisi uscendone rafforzata.
7. Si sono compiuti progressi sensibili nella realizzazione del piano europeo di ripresa economica adottato nel dicembre scorso. Benché occorra tempo prima che gli effetti positivi si facciano sentire nell'economia, le dimensioni dello sforzo finanziario (intorno al 3,3% del PIL dell'UE ossia più di 400 miliardi di euro) genereranno nuovi investimenti, stimoleranno la domanda, creeranno posti di lavoro e aiuteranno l'UE a passare a un'economia a bassa emissione di CO<sub>2</sub>.
8. Il Consiglio europeo ha raggiunto un accordo<sup>1</sup> sulla parte spettante alla Comunità del piano europeo di ripresa economica a sostegno di progetti nei settori dell'energia, dell'internet a banda larga e delle misure relative alla valutazione dello stato di salute della PAC. Invita la presidenza ad accelerare i contatti con il Parlamento europeo affinché il Consiglio e il Parlamento europeo pervengano ad un accordo prima della sospensione delle attività parlamentari.

---

<sup>1</sup> L'accordo figura nel documento 7848/1/09 REV 1 previa messa a punto giuridico-linguistica.



9. Nell'insieme, sono messi a disposizione circa 30 milioni di euro dalle risorse dell'UE. Il Consiglio europeo accoglie con favore i progressi conseguiti in particolare per quanto riguarda i versamenti anticipati provenienti dai fondi strutturali e di coesione, l'accordo sull'applicazione volontaria della riduzione delle aliquote IVA e sulle azioni della BEI volte a potenziare le possibilità di finanziamento delle PMI. Incoraggia il raggiungimento di un accordo in tempi brevi sul riesame del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.
10. Le misure adottate dagli Stati membri per sostenere l'economia reale e l'occupazione dovrebbero essere attuate in modo tempestivo, mirato e temporaneo, nel rispetto dei principi guida seguenti: promuovere l'apertura nel mercato interno e nei confronti dei paesi terzi, non discriminare i prodotti e servizi di altri Stati membri, garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma a lungo termine. A tal fine gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mettere in comune informazioni e buone prassi, raggruppando gli sforzi per creare sinergie. In particolare la comunicazione della Commissione del 25 febbraio 2009 stabilisce un importante quadro di azione a sostegno del settore automobilistico, tra cui un coordinamento europeo rafforzato dei regimi per il rinnovo del parco auto.
11. È fondamentale, a livello nazionale e comunitario, che l'attuazione delle misure di ripresa convenute prosegua: si invitano Commissione e Consiglio a valutare e controllare le misure e a riferire al Consiglio europeo di giugno 2009.
12. Il Consiglio europeo ribadisce il suo forte impegno a favore di finanze pubbliche solide e del quadro del patto di stabilità e crescita. Gli Stati membri dovrebbero tornare quanto prima ai rispettivi obiettivi di bilancio a medio termine di pari passo con la ripresa economica e conformemente al patto di stabilità e crescita, tornando quindi il più rapidamente possibile a posizioni coerenti con finanze pubbliche sostenibili.

13. La stabilità macrofinanziaria è un elemento essenziale della resilienza dell'economia europea nel suo insieme. Nel sottolineare che la solidarietà tra Stati membri è un valore fondamentale dell'UE, il Consiglio europeo invita la Commissione e il Consiglio a prendere le misure necessarie per esser pronti, se occorre, a reagire caso per caso, sulla base di tutti gli strumenti disponibili e ove appropriato in stretto coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali. In particolare la Comunità è pronta a fornire sostegno alla bilancia dei pagamenti degli Stati membri ammissibili che ne hanno bisogno e, a tal fine, accoglie con favore l'intenzione della Commissione di presentare una proposta di raddoppio del massimale del meccanismo di sostegno dell'Unione per l'aiuto alla bilancia dei pagamenti fino a 50 miliardi di euro.

***Servirsi appieno della strategia di Lisbona rinnovata per la crescita e l'occupazione***

14. Nella crisi corrente, la strategia di Lisbona rinnovata, attuali orientamenti integrati compresi, resta il quadro efficace per promuovere crescita sostenibile e occupazione. La crisi mette in evidenza la necessità di perseguire ed accelerare le riforme strutturali, che rafforzeranno la credibilità e l'impatto complementare delle misure di stimolo. Le misure a breve termine adottate dall'UE e dagli Stati membri produrranno il massimo dei benefici se saranno compatibili con gli obiettivi a medio e lungo termine della strategia.
15. Il Consiglio europeo approva le raccomandazioni integrate per paese aggiornate relative alle politiche economiche e dell'occupazione degli Stati membri e ne auspica una rapida attuazione. In tale contesto il Consiglio europeo attende con interesse le proposte sulla strategia di Lisbona per il periodo successivo al 2010 che la Commissione presenterà nel secondo semestre di quest'anno.

16. Occorre accelerare lavori e adottare urgentemente misure concrete nei seguenti settori: eliminare le barriere impedendo di crearne nuove e conseguire un mercato interno pienamente operativo; ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi, migliorare le condizioni quadro per il settore industriale, al fine di conservare una base industriale solida, e per le imprese con particolare attenzione alle PMI e all'innovazione, incoraggiare il partenariato tra imprese, ricerca, istruzione e formazione e potenziare e migliorare la qualità degli investimenti nella ricerca, nella conoscenza e nell'istruzione. In particolare, per quanto riguarda la riduzione degli oneri amministrativi, si invita la Commissione a presentare tutte le proposte in ciascuno dei 13 settori prioritari entro la fine del suo mandato. Il quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione è di vitale importanza
  
17. In linea con le conclusioni della riunione del dicembre 2008, il Consiglio europeo ha rammentato il ruolo fondamentale delle telecomunicazioni e dello sviluppo della banda larga in termini di investimento europeo, creazione di posti di lavoro, e ripresa economica globale. Tenendo conto dei rischi assunti dalle imprese che investono, occorre promuovere l'efficienza d'investimenti e l'innovazione in infrastrutture nuove e rafforzate. A tal fine, si dovrebbero consentire varie modalità cooperative tra investitori e operatori interessati ad accedere al settore in modo da diversificare il rischio d'investimento, mantenendo comunque la struttura concorrenziale del mercato nel suo insieme e il principio di non discriminazione. Invita in proposito la Commissione a elaborare una strategia europea della banda larga entro la fine del 2009 in stretta collaborazione con i soggetti interessati.
  
18. Nel riconoscere che il commercio libero ed equo è un elemento cruciale per la ripresa a livello mondiale, il Consiglio europeo invita a una rapida conclusione dei negoziati commerciali sul piano bilaterale e dell'agenda di Doha per lo sviluppo nell'ambito dell'OMC.

### ***Affrontare le ripercussioni sociali della crisi***

19. Il rapido aumento della disoccupazione è causa di grave preoccupazione. È importante impedire e limitare perdite di posti di lavoro e ripercussioni sociali negative. Altresì prioritario è stimolare l'occupazione, in particolare promuovendo l'acquisizione delle nuove competenze necessarie per nuovi posti di lavoro. Basarsi sulla solidarietà e consentire ai sistemi di protezione sociale di svolgere pienamente il loro ruolo di stabilizzatori automatici è essenziale per ripristinare e rafforzare la fiducia e contribuire ad aprire la strada alla ripresa. Anche la mobilità ha dimostrato di poter contribuire in misura significativa alla crescita economica. È opportuno prestare particolare attenzione alle categorie più vulnerabili e a nuovi rischi di esclusione.
  
20. Il vertice sull'occupazione, che si terrà a maggio 2009, consentirà uno scambio di esperienze sulla misura in cui le iniziative adottate per la ripresa sono riuscite a sostenere l'occupazione. In questa occasione si esamineranno in particolare il mantenimento dei livelli occupazionali attraverso la flessicurezza e la mobilità, il miglioramento delle competenze e l'anticipazione dei bisogni del mercato del lavoro, al fine di individuare orientamenti concreti. Il vertice offrirà inoltre l'opportunità di vagliare il rafforzamento e la ristrutturazione del mercato del lavoro in vista delle esigenze future. Il vertice sarà preparato in cooperazione con tutti i soggetti interessati, parti sociali comprese.

### ***Lavorare insieme a livello globale***

21. A crisi globale risposte globali: occorre un'azione coordinata e tempestiva per riportare l'economia reale sul giusto binario verso la ripresa. Conformemente ai risultati del vertice di Berlino e della riunione ministeriale del G20, l'UE sta facendo la sua parte per sostenere la domanda e intraprenderà le azioni necessarie. I nostri sforzi devono essere adeguatamente rispecchiati a livello internazionale.

22. L'Unione europea assumerà un ruolo guida a livello mondiale nel promuovere un rapido ritorno ad una crescita economica sostenibile; rafforzare la capacità di gestire le crisi; portare avanti la riforma dei mercati finanziari; sostenere infine i paesi in via di sviluppo evitando loro di compromettere i progressi realizzati negli ultimi anni e quindi la loro stabilità economica e politica. Il vertice del G20 a Londra svolgerà un ruolo cruciale nel ridisegnare il sistema finanziario globale e ricostruire la fiducia degli operatori economici nel mondo. A tal fine, il Consiglio europeo adotta la posizione comune figurante nell'allegato 1 e invita il Consiglio e la Commissione ad assicurare al vertice un seguito adeguato.
23. Su queste materie, l'Unione europea punterà a promuovere meccanismi consultivi multilaterali cui potrebbero partecipare raggruppamenti regionali.

## **II. Energia e cambiamenti climatici**

### ***Rafforzare la sicurezza energetica dell'Unione***

24. La sicurezza energetica è una priorità fondamentale che occorre migliorare rafforzando l'efficienza energetica, diversificando i fornitori, le fonti e le rotte di approvvigionamento di energia e promuovendo gli interessi energetici dell'Unione nei confronti dei paesi terzi. Per conseguire gli obiettivi della sicurezza energetica, l'UE collettivamente e ciascuno degli Stati membri devono essere preparati ad abbinare solidarietà e responsabilità. In tale ottica, il Consiglio europeo approva le iniziative generali stabilite nel secondo riesame strategico della politica energetica e ulteriormente affinate nelle conclusioni del Consiglio TTE del 19 febbraio 2009. In particolare, conviene quanto segue:

**TESTO CONCORDATO IN VISTA DEL VERTICE DEL G20 DI LONDRA**

***Guidare l'azione internazionale necessaria a promuovere un rapido ritorno  
alla crescita economica sostenibile***

- i) Conformemente ai risultati del vertice di Berlino e della riunione ministeriale del G20 proseguire il coordinamento internazionale delle misure di stimolo di bilancio. Attuare rapidamente i pacchetti di stimolo di bilancio programmati. Prepararsi ad eliminare gli stimoli macroeconomici in modo ordinato.
- ii) Dare priorità al ripristino del funzionamento dei mercati creditizi e facilitare il flusso del credito all'economia, elementi cruciali per l'efficacia degli stimoli di bilancio. Intervenire in modo tempestivo e coordinato salvaguardando la parità di condizioni.
- iii) Assicurare la coerenza delle misure di bilancio con obiettivi a più lungo termine quali finanze pubbliche sostenibili, il miglioramento della produttività e la risposta alle sfide poste dall'invecchiamento demografico e dai cambiamenti climatici.
- iv) Mantenere aperti i mercati ed evitare qualsiasi tipo di misura protezionistica (nessun nuovo ostacolo agli investimenti e agli scambi e nessuna nuova restrizione alle esportazioni). Sforzarsi di raggiungere rapidamente un accordo sulle modalità per l'agenda di Doha per lo sviluppo, con risultati ambiziosi ed equilibrati.
- v) Sostenere un'iniziativa multilaterale sul finanziamento al commercio, in quanto la contrazione di quest'ultimo contribuisce ad aggravare quella del commercio mondiale. Sostenere gli sforzi volti ad assicurare che il finanziamento al commercio raggiunga tutte le imprese, incluse le piccole e medie imprese, sia nel mondo sviluppato che in quello in via di sviluppo con rapidità e senza causare distorsioni.

***Rafforzare la capacità di gestire e prevenire le crisi a livello mondiale***

- vi) Incaricare l'FMI di monitorare e promuovere l'attuazione del piano d'azione adottato al vertice del G20 di Washington nel novembre 2008 nel settore della regolamentazione finanziaria in stretta collaborazione con Forum per la stabilità finanziaria (FSF).
- vii) Migliorare gli strumenti di vigilanza dell'FMI al fine di rafforzarne il ruolo chiave nella prevenzione delle crisi. Rafforzare la collaborazione tra l'FMI e l'FSF al fine di individuare i rischi sistemici e le carenze risultanti dal settore finanziario e relativa normativa e assicurare che tutti i membri adottino misure correttive.
- viii) Aumentare in misura molto consistente le risorse dell'FMI affinché il Fondo possa offrire un aiuto rapido e flessibile ai suoi membri in caso di difficoltà nella bilancia dei pagamenti. Il quadro dei prestiti dell'FMI dovrebbe essere semplificato e adeguato per rafforzarne le capacità di prevenzione e risposta alle crisi. Ai fini del sostegno specifico per la crisi, gli Stati membri dell'UE sono pronti a fornire su base volontaria un sostegno temporaneo e celere alla capacità di prestito dell'FMI in forma di prestito per un importo totale pari a 75 miliardi di euro.
- ix) Sostenere la riforma della governance delle istituzioni finanziarie internazionali (IFI). Attuare rapidamente la riforma delle quote e della rappresentanza nell'FMI dell'aprile 2008. Riformare l'FMI affinché rispecchi più adeguatamente il peso economico relativo nell'economia mondiale e riesaminare il processo di selezione dell'alta dirigenza delle IFI rendendola più trasparente e fondata sui meriti. Accogliere con favore l'ampliamento dell'FSF a tutti i membri del G20, alla Spagna e alla Commissione europea e sostenere il rafforzamento istituzionale dell'FSF.
- x) Perseguire un consenso e adottare una Carta mondiale dell'attività economica sostenibile, sulla base delle forze di mercato, pur senza eccessi, quale primo passo verso una serie di norme di governance mondiale.

**Regolamentare meglio i mercati finanziari**

- xi) Rafforzare la trasparenza e l'obbligo di rendere conto per evitare le insidie del passato, in particolare rendendo la vigilanza macroprudenziale una norma nel quadro del controllo del settore finanziario.
- xii) Assicurare una regolamentazione e sorveglianza appropriate di tutti i mercati, prodotti e operatori finanziari che possono presentare rischi sistemici, senza eccezioni e a prescindere dal paese di domicilio. Ciò vale in particolare per i pool di capitali privati, inclusi gli hedge fund, le private equity e i veicoli di investimento alternativi.
- xiii) Assoggettare le agenzie di rating del credito a una regolamentazione e vigilanza appropriate in modo coerente sul piano internazionale, assicurare la qualità e la trasparenza dei rating ed evitare conflitti di interesse.
- xiv) Rafforzare la trasparenza e la resilienza dei mercati dei derivati di credito, soprattutto promuovendo la standardizzazione dei contratti e l'uso di controparti centrali per la compensazione, soggetti a una regolamentazione e vigilanza efficaci.
- xv) Combattere con determinazione l'evasione fiscale, la criminalità finanziaria, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nonché qualsiasi minaccia alla stabilità finanziaria e all'integrità dei mercati. Proteggere il sistema finanziario da piazze finanziarie non trasparenti, non cooperative e scarsamente regolamentate, inclusi i centri offshore. Chiedere la stesura di un elenco di dette piazze finanziarie tenendo conto degli ultimi sviluppi e elaborare un armamentario di sanzioni che consenta l'applicazione di contromisure appropriate e graduali. Chiedere alla Task Force "Azione finanziaria", all'OCSE e all'FSF di presentare proposte.
- xvi) Adottare validi principi comuni di governo societario e prassi di remunerazione, impedendo ai sistemi di indennizzo di incentivare l'assunzione di rischi eccessivi. I sistemi di indennizzo dovrebbero essere riesaminati dalle autorità di vigilanza, con il sostegno di un regime di applicazione efficace.



- xvii) Migliorare la cooperazione in materia di vigilanza, in particolare attraverso la rapida istituzione di collegi di autorità di vigilanza per tutte le principali istituzioni finanziarie transfrontaliere entro il 2009. Invitare le autorità di vigilanza a scambiare le buone prassi e promuoverne la convergenza a livello mondiale.
  
- xviii) Migliorare la regolamentazione relativa ai fondi propri delle banche per far sì che le banche creino riserve supplementari di risorse in periodi di congiuntura favorevole per poter meglio far fronte a quelli di congiuntura sfavorevole. Incoraggiare i gruppi di lavoro e le istituzioni attive nel settore a presentare quanto prima raccomandazioni appropriate, tenendo conto dell'efficacia delle norme vigenti (Basilea II).
  
- xix) Migliorare le norme prudenziali e i principi contabili per mitigarne gli effetti prociclici e rafforzare l'obbligo di rendere conto dell'Organismo internazionale di normalizzazione contabile, riformandone ulteriormente governance e mandato.
  
- xx) Prevedere un'applicazione rigorosa della normativa e trasparenza finanziaria, sostenuta da sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, al fine di promuovere l'integrità dei mercati finanziari. Riesaminare le norme di comportamento per proteggere i mercati e gli investitori, se del caso trasversalmente a settori e mercati.

***Sostenere i paesi in via di sviluppo nella risposta agli effetti della crisi***

- xxi) Promuovere lo sviluppo globale come parte della soluzione alla crisi globale e come base per la pace e la stabilità.
  
- xxii) Rispettare gli impegni volti ad aumentare gli aiuti allo sviluppo e ribadire quello di conseguire gli obiettivi di sviluppo del Millennio. Mantenere gli impegni in materia di aiuti agli scambi commerciali e concedere ai paesi meno sviluppati l'accesso in esenzione da dazi e contingenti.

- xxiii) Usare appieno le altre fonti ufficiali di finanziamento, quali i crediti all'esportazione e le garanzie degli investimenti nonché il sostegno orientato allo sviluppo nei settori di ricerca e tecnologia, pace e sicurezza, migrazione e cambiamenti climatici. Rafforzare l'efficacia e il coordinamento di strumenti e risorse.
- xxiv) Consentire alle banche multilaterali di sviluppo di contribuire a contrastare gli effetti della crisi nei paesi in via di sviluppo, in particolare in relazione alle popolazioni più povere e vulnerabili.

**London Summit – Leaders’ Statement**  
**2 April 2009**

1. We, the Leaders of the Group of Twenty, met in London on 2 April 2009.
2. We face the greatest challenge to the world economy in modern times; a crisis which has deepened since we last met, which affects the lives of women, men, and children in every country, and which all countries must join together to resolve. A global crisis requires a global solution.
3. We start from the belief that prosperity is indivisible; that growth, to be sustained, has to be shared; and that our global plan for recovery must have at its heart the needs and jobs of hard-working families, not just in developed countries but in emerging markets and the poorest countries of the world too; and must reflect the interests, not just of today’s population, but of future generations too. We believe that the only sure foundation for sustainable globalisation and rising prosperity for all is an open world economy based on market principles, effective regulation, and strong global institutions.
4. We have today therefore pledged to do whatever is necessary to:
  - restore confidence, growth, and jobs;
  - repair the financial system to restore lending;
  - strengthen financial regulation to rebuild trust;
  - fund and reform our international financial institutions to overcome this crisis and prevent future ones;
  - promote global trade and investment and reject protectionism, to underpin prosperity; and
  - build an inclusive, green, and sustainable recovery.

By acting together to fulfil these pledges we will bring the world economy out of recession and prevent a crisis like this from recurring in the future.

5. The agreements we have reached today, to treble resources available to the IMF to \$750 billion, to support a new SDR allocation of \$250 billion, to support at least \$100 billion of additional lending by the MDBs, to ensure \$250 billion of support for trade finance, and to use the additional resources from agreed IMF gold sales for concessional finance for the poorest countries, constitute an additional \$1.1 trillion programme of support to restore credit, growth and jobs in the world economy. Together with the measures we have each taken nationally, this constitutes a global plan for recovery on an unprecedented scale.

## **Restoring growth and jobs**

6. We are undertaking an unprecedented and concerted fiscal expansion, which will save or create millions of jobs which would otherwise have been destroyed, and that will, by the end of next year, amount to \$5 trillion, raise output by 4 per cent, and accelerate the transition to a green economy. We are committed to deliver the scale of sustained fiscal effort necessary to restore growth.
7. Our central banks have also taken exceptional action. Interest rates have been cut aggressively in most countries, and our central banks have pledged to maintain expansionary policies for as long as needed and to use the full range of monetary policy instruments, including unconventional instruments, consistent with price stability.
8. Our actions to restore growth cannot be effective until we restore domestic lending and international capital flows. We have provided significant and comprehensive support to our banking systems to provide liquidity, recapitalise financial institutions, and address decisively the problem of impaired assets. We are committed to take all necessary actions to restore the normal flow of credit through the financial system and ensure the soundness of systemically important institutions, implementing our policies in line with the agreed G20 framework for restoring lending and repairing the financial sector.
9. Taken together, these actions will constitute the largest fiscal and monetary stimulus and the most comprehensive support programme for the financial sector in modern times. Acting together strengthens the impact and the exceptional policy actions announced so far must be implemented without delay. Today, we have further agreed over \$1 trillion of additional resources for the world economy through our international financial institutions and trade finance.
10. Last month the IMF estimated that world growth in real terms would resume and rise to over 2 percent by the end of 2010. We are confident that the actions we have agreed today, and our unshakeable commitment to work together to restore growth and jobs, while preserving long-term fiscal sustainability, will accelerate the return to trend growth. We commit today to taking whatever action is necessary to secure that outcome, and we call on the IMF to assess regularly the actions taken and the global actions required.
11. We are resolved to ensure long-term fiscal sustainability and price stability and will put in place credible exit strategies from the measures that need to be taken now to support the financial sector and restore global demand. We are convinced that by implementing our agreed policies we will limit the longer-term costs to

our economies, thereby reducing the scale of the fiscal consolidation necessary over the longer term.

12. We will conduct all our economic policies cooperatively and responsibly with regard to the impact on other countries and will refrain from competitive devaluation of our currencies and promote a stable and well-functioning international monetary system. We will support, now and in the future, to candid, even-handed, and independent IMF surveillance of our economies and financial sectors, of the impact of our policies on others, and of risks facing the global economy.

### **Strengthening financial supervision and regulation**

13. Major failures in the financial sector and in financial regulation and supervision were fundamental causes of the crisis. Confidence will not be restored until we rebuild trust in our financial system. We will take action to build a stronger, more globally consistent, supervisory and regulatory framework for the future financial sector, which will support sustainable global growth and serve the needs of business and citizens.
14. We each agree to ensure our domestic regulatory systems are strong. But we also agree to establish the much greater consistency and systematic cooperation between countries, and the framework of internationally agreed high standards, that a global financial system requires. Strengthened regulation and supervision must promote propriety, integrity and transparency; guard against risk across the financial system; dampen rather than amplify the financial and economic cycle; reduce reliance on inappropriately risky sources of financing; and discourage excessive risk-taking. Regulators and supervisors must protect consumers and investors, support market discipline, avoid adverse impacts on other countries, reduce the scope for regulatory arbitrage, support competition and dynamism, and keep pace with innovation in the marketplace.
15. To this end we are implementing the Action Plan agreed at our last meeting, as set out in the attached progress report. We have today also issued a Declaration, *Strengthening the Financial System*. In particular we agree:
  - to establish a new Financial Stability Board (FSB) with a strengthened mandate, as a successor to the Financial Stability Forum (FSF), including all G20 countries, FSF members, Spain, and the European Commission;
  - that the FSB should collaborate with the IMF to provide early warning of macroeconomic and financial risks and the actions needed to address them;

- to reshape our regulatory systems so that our authorities are able to identify and take account of macro-prudential risks;
  - to extend regulation and oversight to all systemically important financial institutions, instruments and markets. This will include, for the first time, systemically important hedge funds;
  - to endorse and implement the FSF's tough new principles on pay and compensation and to support sustainable compensation schemes and the corporate social responsibility of all firms;
  - to take action, once recovery is assured, to improve the quality, quantity, and international consistency of capital in the banking system. In future, regulation must prevent excessive leverage and require buffers of resources to be built up in good times;
  - to take action against non-cooperative jurisdictions, including tax havens. We stand ready to deploy sanctions to protect our public finances and financial systems. The era of banking secrecy is over. We note that the OECD has today published a list of countries assessed by the Global Forum against the international standard for exchange of tax information;
  - to call on the accounting standard setters to work urgently with supervisors and regulators to improve standards on valuation and provisioning and achieve a single set of high-quality global accounting standards; and
  - to extend regulatory oversight and registration to Credit Rating Agencies to ensure they meet the international code of good practice, particularly to prevent unacceptable conflicts of interest.
16. We instruct our Finance Ministers to complete the implementation of these decisions in line with the timetable set out in the Action Plan. We have asked the FSB and the IMF to monitor progress, working with the Financial Action Taskforce and other relevant bodies, and to provide a report to the next meeting of our Finance Ministers in Scotland in November.

### **Strengthening our global financial institutions**

17. Emerging markets and developing countries, which have been the engine of recent world growth, are also now facing challenges which are adding to the current downturn in the global economy. It is imperative for global confidence and economic recovery that capital continues to flow to them. This will require a substantial strengthening of the international financial institutions, particularly the

IMF. We have therefore agreed today to make available an additional \$850 billion of resources through the global financial institutions to support growth in emerging market and developing countries by helping to finance counter-cyclical spending, bank recapitalisation, infrastructure, trade finance, balance of payments support, debt rollover, and social support. To this end:

- we have agreed to increase the resources available to the IMF through immediate financing from members of \$250 billion, subsequently incorporated into an expanded and more flexible New Arrangements to Borrow, increased by up to \$500 billion, and to consider market borrowing if necessary; and
- we support a substantial increase in lending of at least \$100 billion by the Multilateral Development Banks (MDBs), including to low income countries, and ensure that all MDBs, including have the appropriate capital.

18. It is essential that these resources can be used effectively and flexibly to support growth. We welcome in this respect the progress made by the IMF with its new Flexible Credit Line (FCL) and its reformed lending and conditionality framework which will enable the IMF to ensure that its facilities address effectively the underlying causes of countries' balance of payments financing needs, particularly the withdrawal of external capital flows to the banking and corporate sectors. We support Mexico's decision to seek an FCL arrangement.
19. We have agreed to support a general SDR allocation which will inject \$250 billion into the world economy and increase global liquidity, and urgent ratification of the Fourth Amendment.
20. In order for our financial institutions to help manage the crisis and prevent future crises we must strengthen their longer term relevance, effectiveness and legitimacy. So alongside the significant increase in resources agreed today we are determined to reform and modernise the international financial institutions to ensure they can assist members and shareholders effectively in the new challenges they face. We will reform their mandates, scope and governance to reflect changes in the world economy and the new challenges of globalisation, and that emerging and developing economies, including the poorest, must have greater voice and representation. This must be accompanied by action to increase the credibility and accountability of the institutions through better strategic oversight and decision making. To this end:

- we commit to implementing the package of IMF quota and voice reforms agreed in April 2008 and call on the IMF to complete the next review of quotas by January 2011;
  - we agree that, alongside this, consideration should be given to greater involvement of the Fund's Governors in providing strategic direction to the IMF and increasing its accountability;
  - we commit to implementing the World Bank reforms agreed in October 2008. We look forward to further recommendations, at the next meetings, on voice and representation reforms on an accelerated timescale, to be agreed by the 2010 Spring Meetings;
  - we agree that the heads and senior leadership of the international financial institutions should be appointed through an open, transparent, and merit-based selection process; and
  - building on the current reviews of the IMF and World Bank we asked the Chairman, working with the G20 Finance Ministers, to consult widely in an inclusive process and report back to the next meeting with proposals for further reforms to improve the responsiveness and adaptability of the IFIs.
21. In addition to reforming our international financial institutions for the new challenges of globalisation we agreed on the desirability of a new global consensus on the key values and principles that will promote sustainable economic activity. We support discussion on such a charter for sustainable economic activity with a view to further discussion at our next meeting. We take note of the work started in other fora in this regard and look forward to further discussion of this charter for sustainable economic activity.

### **Resisting protectionism and promoting global trade and investment**

22. World trade growth has underpinned rising prosperity for half a century. But it is now falling for the first time in 25 years. Falling demand is exacerbated by growing protectionist pressures and a withdrawal of trade credit. Reinvigorating world trade and investment is essential for restoring global growth. We will not repeat the historic mistakes of protectionism of previous eras. To this end:
- we reaffirm the commitment made in Washington: to refrain from raising new barriers to investment or to trade in goods and services, imposing new export restrictions, or implementing World Trade Organisation (WTO)



inconsistent measures to stimulate exports. In addition we will rectify promptly any such measures. We extend this pledge to the end of 2010;

- we will minimise any negative impact on trade and investment of our domestic policy actions including fiscal policy and action in support of the financial sector. We will not retreat into financial protectionism, particularly measures that constrain worldwide capital flows, especially to developing countries;
  - we will notify promptly the WTO of any such measures and we call on the WTO, together with other international bodies, within their respective mandates, to monitor and report publicly on our adherence to these undertakings on a quarterly basis;
  - we will take, at the same time, whatever steps we can to promote and facilitate trade and investment; and
  - we will ensure availability of at least \$250 billion over the next two years to support trade finance through our export credit and investment agencies and through the MDBs. We also ask our regulators to make use of available flexibility in capital requirements for trade finance.
23. We remain committed to reaching an ambitious and balanced conclusion to the Doha Development Round, which is urgently needed. This could boost the global economy by at least \$150 billion per annum. To achieve this we are committed to building on the progress already made, including with regard to modalities.
24. We will give renewed focus and political attention to this critical issue in the coming period and will use our continuing work and all international meetings that are relevant to drive progress.

#### **Ensuring a fair and sustainable recovery for all**

25. We are determined not only to restore growth but to lay the foundation for a fair and sustainable world economy. We recognise that the current crisis has a disproportionate impact on the vulnerable in the poorest countries and recognise our collective responsibility to mitigate the social impact of the crisis to minimise long-lasting damage to global potential. To this end:
- we reaffirm our historic commitment to meeting the Millennium Development Goals and to achieving our respective ODA pledges, including commitments on Aid for Trade, debt relief, and the Gleneagles commitments, especially to sub-Saharan Africa;

- the actions and decisions we have taken today will provide \$50 billion to support social protection, boost trade and safeguard development in low income countries, as part of the significant increase in crisis support for these and other developing countries and emerging markets;
  - we are making available resources for social protection for the poorest countries, including through investing in long-term food security and through voluntary bilateral contributions to the World Bank's Vulnerability Framework, including the Infrastructure Crisis Facility, and the Rapid Social Response Fund;
  - we have committed, consistent with the new income model, that additional resources from agreed sales of IMF gold will be used, together with surplus income, to provide \$6 billion additional concessional and flexible finance for the poorest countries over the next 2 to 3 years. We call on the IMF to come forward with concrete proposals at the Spring Meetings;
  - we have agreed to review the flexibility of the Debt Sustainability Framework and call on the IMF and World Bank to report to the IMFC and Development Committee at the Annual Meetings; and
  - we call on the UN, working with other global institutions, to establish an effective mechanism to monitor the impact of the crisis on the poorest and most vulnerable.
26. We recognise the human dimension to the crisis. We commit to support those affected by the crisis by creating employment opportunities and through income support measures. We will build a fair and family-friendly labour market for both women and men. We therefore welcome the reports of the London Jobs Conference and the Rome Social Summit and the key principles they proposed. We will support employment by stimulating growth, investing in education and training, and through active labour market policies, focusing on the most vulnerable. We call upon the ILO, working with other relevant organisations, to assess the actions taken and those required for the future.
27. We agreed to make the best possible use of investment funded by fiscal stimulus programmes towards the goal of building a resilient, sustainable, and green recovery. We will make the transition towards clean, innovative, resource efficient, low carbon technologies and infrastructure. We encourage the MDBs to contribute fully to the achievement of this objective. We will identify and work together on further measures to build sustainable economies.

28. We reaffirm our commitment to address the threat of irreversible climate change, based on the principle of common but differentiated responsibilities, and to reach agreement at the UN Climate Change conference in Copenhagen in December 2009.

**Delivering our commitments**

29. We have committed ourselves to work together with urgency and determination to translate these words into action. We agreed to meet again before the end of this year to review progress on our commitments.



## II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI  
DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE

**Comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di  
valore nel settore bancario comunitario**

(2009/C 72/01)

## 1. INTRODUZIONE

1. Dalla metà del 2007 il funzionamento dei mercati del credito all'ingrosso ha subito notevoli scompensi. Di conseguenza, la liquidità si è notevolmente ridotta nel settore finanziario ed è aumentata la riluttanza da parte delle banche verso i prestiti interbancari e più in generale verso i prestiti all'economia. Con l'intensificarsi delle perturbazioni dei mercati del credito negli ultimi diciotto mesi, la crisi finanziaria si è aggravata e l'economia mondiale è entrata in una fase di grave recessione.
2. È difficile prevedere una soluzione alla crisi finanziaria e una ripresa dell'economia mondiale senza garantire la stabilità del settore bancario e, più in generale, del sistema finanziario. Solo a quel punto potrà ritornare la fiducia degli investitori e le banche riprenderanno la normale attività di concessione di prestiti. Gli Stati membri hanno quindi adottato misure a sostegno della stabilità dei rispettivi settori bancari e dell'attività di prestito, in particolare con l'apporto di nuovo capitale attraverso fondi pubblici e la fornitura di garanzie statali sui prestiti alle banche. Tali misure, annunciate nell'ottobre 2008, sono state progressivamente realizzate nei mesi scorsi.
3. Diversi Stati membri hanno recentemente annunciato l'intenzione di completare le misure di assistenza già in vigore con forme di sostegno per le attività bancarie che hanno subito una riduzione di valore (le cosiddette «attività deteriorate» o *impaired asset*). Tali annunci, avvenuti in parallelo con un'iniziativa simile adottata dagli Stati Uniti, hanno avviato un dibattito più ampio a livello comunitario sui meriti del sostegno a fronte di attività deteriorate come misura di assistenza alle banche attuata dai governi. Nel contesto di tale dibattito, la Commissione ha redatto la presente comunicazione, in consultazione con la BCE e sulla base delle raccomandazioni formulate il 5 febbraio 2009 dall'Eurosistema (vedi allegato I).
4. La presente comunicazione si concentra sulle questioni che gli Stati membri devono affrontare al momento di prendere in considerazione, ideare e attuare misure di sostegno a fronte di attività deteriorate. A livello generale, tali questioni comprendono la *ratio* di interventi di questo tipo come misura di salvaguardia della stabilità finanziaria e di sostegno all'erogazione di prestiti bancari, le considerazioni di lungo periodo sulla redditività del settore bancario e sulla sostenibilità di bilancio, di cui tenere conto al momento di prendere in considerazione misure di sostegno a fronte di attività deteriorate, e la necessità di un approccio comunitario comune e coordinato rispetto alle misure di sostegno a fronte di attività deteriorate, in particolare per garantire parità di condizioni. Nel contesto di un approccio comunitario di questo genere, la presente comunicazione fornisce inoltre orientamenti più specifici sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato per le misure di sostegno a fronte di attività deteriorate, principalmente in merito a questioni quali i) le disposizioni in materia di trasparenza e di informativa (*disclosure*); ii) la condivisione degli oneri tra Stato, azionisti e creditori; iii) l'allineamento degli incentivi per i beneficiari con obiettivi strategici pubblici; iv) i principi per ideare misure di sostegno a fronte di attività deteriorate in termini di ammissibilità, valutazione e gestione delle attività deteriorate; v) i rapporti tra misure di sostegno a fronte di attività deteriorate, altre misure di aiuto pubblico e la ristrutturazione delle banche.

## **2. SOSTEGNO A FRONTE DI ATTIVITÀ DETERIORATE COME MISURA PER SALVAGUARDARE LA STABILITÀ FINANZIARIA E SOSTENERE L'ATTIVITÀ DI PRESTITO BANCARIO**

5. Gli obiettivi immediati dei pacchetti di misure di salvataggio degli Stati membri annunciati nel mese di ottobre 2008 sono la salvaguardia della stabilità finanziaria e il sostegno a favore dell'offerta di credito all'economia reale. È troppo presto per trarre conclusioni definitive sull'efficacia di tali pacchetti di misure, ma è chiaro che essi hanno evitato il rischio di crollo finanziario e hanno sostenuto il funzionamento di importanti mercati interbancari. D'altro canto, l'evoluzione dell'attività di concessione di prestiti all'economia reale da quando sono stati annunciati i pacchetti di misure è stata negativa e le statistiche recenti indicano una forte decelerazione della crescita del credito <sup>(1)</sup>. In molti Stati membri si ha ora frequentemente notizia di imprese cui è stato rifiutato l'accesso al credito bancario e sembrerebbe che la stretta creditizia vada oltre quanto giustificato in base a considerazioni congiunturali.
6. Una ragione fondamentale del flusso insufficiente di credito è l'incertezza relativa alla valutazione e all'ubicazione delle attività che hanno subito una riduzione di valore, fonte di problemi nel settore bancario sin dall'inizio della crisi. L'incertezza sulle valutazioni delle attività non solo ha continuato a minare la fiducia nel settore bancario, ma ha anche indebolito l'effetto delle misure di sostegno pubblico concordate nell'ottobre 2008. La ricapitalizzazione delle banche ha ad esempio contribuito ad attenuare gli effetti della riduzione di valore delle attività, ma gran parte della dotazione patrimoniale è stata assorbita dalle banche per riserve contro future diminuzioni di valore delle attività. Le banche hanno già preso misure per affrontare il problema delle attività deteriorate. Hanno registrato considerevoli rettifiche del valore delle attività <sup>(2)</sup>, hanno adottato misure per limitare le perdite rimanenti riclassificando le attività nei propri bilanci e hanno progressivamente accantonato capitale supplementare per rafforzare la propria posizione di solvibilità. Il problema non è stato tuttavia risolto ad un livello sufficiente e la gravità inattesa del rallentamento economico indica ora un ulteriore e più esteso peggioramento del merito di credito delle attività delle banche.
7. Il sostegno a fronte di attività deteriorate affronterebbe direttamente la questione dell'incertezza sulla qualità dei bilanci delle banche e contribuirebbe dunque a stimolare la fiducia nel settore. Esso potrebbe anche contribuire ad evitare il rischio di reiterate operazioni di ricapitalizzazione delle banche, poiché l'entità del deterioramento delle attività aumenta in una situazione di economia reale in peggioramento. Su questa base, vari Stati membri stanno prendendo attivamente in considerazione il sostegno a fronte di attività bancarie deteriorate, ad integrazione di altre misure prese per attuare la strategia concordata dai capi di Stato e di governo nell'ottobre 2008.

## **3. CONSIDERAZIONI A PIÙ LUNGO TERMINE: UN RITORNO ALLA REDDITIVITÀ DEL SETTORE BANCARIO E ALLA SOSTENIBILITÀ DELLE FINANZE PUBBLICHE**

8. Le misure di sostegno a fronte di attività deteriorate devono essere ideate e attuate nel modo più efficace per conseguire gli obiettivi immediati di salvaguardia della stabilità finanziaria e di sostegno all'erogazione di prestiti bancari. In tale contesto, è importante garantire una partecipazione adeguata alle misure di sostegno a fronte di attività deteriorate, istituendo prezzi e condizioni adeguati e imponendo, se necessario, la partecipazione obbligatoria. Oltre a questi obiettivi immediati, tuttavia, nell'ideare e nell'attuare le misure di sostegno a fronte di attività deteriorate è indispensabile tener conto anche di considerazioni a più lungo termine.
9. Se le misure di sostegno a fronte di attività deteriorate non vengono attuate in modo da limitare i rischi di gravi distorsioni della concorrenza fra le banche (sia negli Stati membri che su base transfrontaliera) in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato del trattato che istituisce la Comunità europea, anche provvedendo, se necessario, alla ristrutturazione delle imprese beneficiarie, ne risulterà un indebolimento strutturale del settore bancario comunitario, che avrà ripercussioni negative sul potenziale produttivo dell'economia più in generale. Un'altra conseguenza potrebbe essere la necessità ricorrente di un intervento statale nel settore, che aumenterebbe progressivamente l'onere per le finanze

<sup>(1)</sup> Anche se i dati ufficiali per l'area dell'euro indicano che l'attività di erogazione di prestiti alle imprese si mostra ancora resiliente, la tendenza sottostante si sta indebolendo e i tassi di crescita mensile sono nettamente rallentati verso la fine del 2008. Nel dicembre 2008 i prestiti bancari all'economia privata (prestiti a soggetti diversi dalle IFM governi esclusi) sono diminuiti dello 0,4 % rispetto a novembre.

<sup>(2)</sup> Dalla metà del 2007 ad oggi, vi sono state riduzioni del valore delle attività per un totale di 1 063 Mrd USD, di cui 737,6 Mrd USD delle banche statunitensi e 293,7 delle banche europee. Di questi ultimi, 68 Mrd USD sono stati segnalati in Svizzera. Nonostante l'entità delle riduzioni di valore delle attività già segnalate, secondo le attuali stime del FMI è probabile che il totale delle perdite delle banche collegate al deterioramento delle attività arrivi a 2 200 Mrd USD. Questa stima si basa sulla detenzione, a livello mondiale, di prestiti ipotecari, credito al consumo e debiti delle imprese accesi e cartolarizzati negli Stati Uniti, che è costantemente aumentata dall'inizio della crisi. Alcuni osservatori del mercato ritengono che le perdite complessive possano essere considerevolmente più elevate. Ad esempio, Nouriel Roubini, che ha costantemente sostenuto che le stime ufficiali sono troppo basse, nota ora che le perdite totali potrebbero essere di 3 600 Mrd USD soltanto per gli Stati Uniti.

pubbliche. Questi rischi sono molto seri, se si considera la probabile entità dell'esposizione statale. Per limitare questi rischi di danni a lungo termine, l'intervento pubblico nel settore bancario deve essere mirato e affiancato da norme comportamentali di salvaguardia che allineino gli incentivi delle banche con gli obiettivi delle politiche pubbliche. Le misure di sostegno a fronte di attività deteriorate devono inserirsi in un'azione globale volta a ripristinare la redditività del settore bancario sulla base della necessaria ristrutturazione. La necessità di ristrutturare il settore bancario come contropartita del sostegno pubblico viene discussa in modo più approfondito nell'ambito delle norme in materia di aiuti di Stato nelle sezioni 5 e 6.

10. È altresì fondamentale che nell'ideare e nell'attuare misure di sostegno a fronte di attività deteriorate gli Stati membri tengano conto del contesto di bilancio. Le stime delle rettifiche di valore delle attività complessivamente previste indicano che i costi a carico del bilancio — effettivi, potenziali o di entrambi i tipi — del sostegno a fronte di attività deteriorate potrebbero essere sostanziali, sia in termini assoluti che rispetto al prodotto interno lordo (PIL) negli Stati membri. Il sostegno pubblico mediante misure di sostegno a fronte di attività deteriorate (e altri tipi di misure) non deve essere di entità tale da destare preoccupazioni circa la sostenibilità delle finanze pubbliche come l'indebitamento eccessivo o i problemi di finanziamento. Queste considerazioni hanno particolare importanza a fronte dell'attuale aumento dei disavanzi di bilancio e del debito pubblico e delle sfide connesse all'emissione di titoli sovrani.
11. Più specificamente, la situazione di bilancio degli Stati membri sarà un criterio importante per la scelta della modalità di gestione delle attività per cui viene concesso il sostegno, vale a dire l'acquisizione, l'assicurazione, lo *swap* o una soluzione ibrida <sup>(1)</sup>. È possibile che le implicazioni per la credibilità di bilancio non differiscano molto tra i vari tipi di misure di sostegno a fronte di attività deteriorate, poiché i mercati finanziari contabilizzeranno probabilmente le perdite potenziali su basi analoghe <sup>(2)</sup>. La strategia dell'acquisizione completa delle attività deteriorate avrebbe tuttavia un impatto più immediato sui rapporti di bilancio e sul finanziamento pubblico. Fermo restando che la scelta delle modalità di gestione delle attività deteriorate spetta ai singoli Stati membri, si potrebbero prendere in considerazione soluzioni ibride che rimuovano le attività «tossiche» dei bilanci delle banche trasferendole ad un soggetto separato (all'interno o all'esterno delle banche) che benefici in qualche modo di una garanzia dello Stato. Questo metodo è allettante, perché offre molti dei vantaggi connessi all'acquisizione di attività in termini di ripristino della fiducia nel sistema bancario, limitando al tempo stesso l'incidenza immediata sul bilancio.
12. In un contesto di scarse risorse di bilancio, può essere opportuno concentrare le misure di sostegno a fronte di attività deteriorate su un numero limitato di banche importanti a livello sistemico. In alcuni Stati membri, il sostegno a fronte di attività deteriorate per le banche potrebbe essere fortemente limitato dai loro attuali vincoli di bilancio pubblico e/o dall'entità del bilancio delle loro banche rispetto al PIL.

#### 4. NECESSITÀ DI UN APPROCCIO COMUNITARIO COMUNE E COORDINATO

13. Nello scegliere una qualsiasi forma di misure di sostegno a fronte di attività deteriorate occorre conciliare gli obiettivi immediati di stabilità finanziaria e di erogazione di prestiti bancari con la necessità di evitare danni a lungo termine per il settore bancario nella Comunità, per il mercato unico e per l'economia più in generale. Il modo migliore per farlo consiste in un approccio comunitario comune e coordinato che si prefigga i seguenti, vasti obiettivi:
  - a) ristabilire la fiducia sui mercati dimostrando la capacità di dare una risposta comunitaria efficace alla crisi finanziaria e creando i presupposti per ricadute positive fra gli Stati membri e sui mercati finanziari più in generale;
  - b) limitare le ricadute negative fra Stati membri (l'introduzione di misure di sostegno a fronte di attività deteriorate in un primo Stato membro esercita pressioni sugli altri affinché seguano il suo esempio e rischia di scatenare una «gara di sovvenzioni» fra Stati membri);

<sup>(1)</sup> Queste modalità vengono discusse più dettagliatamente nell'allegato II.

<sup>(2)</sup> Le acquisizioni di attività da parte dello Stato non implicano necessariamente pesanti costi di bilancio a lungo termine, se una quota sufficiente delle attività acquisite può essere successivamente venduta realizzando un profitto (vedi gli esempi degli Stati Uniti e della Svezia nell'allegato II). Tali acquisizioni comportano tuttavia un esborso di bilancio iniziale che aumenterebbe il debito pubblico lordo e il fabbisogno lordo di finanziamento del governo. Per ovviare in parte ai problemi operativi connessi all'emissione si potrebbe optare per lo *swap* tra debito governativo e attività deteriorate, ma questa soluzione non eviterebbe né gli effetti sui rapporti di bilancio né un aumento dell'offerta di debito pubblico sul mercato.

- c) tutelare il mercato unico nel settore dei servizi finanziari garantendo la coerenza delle misure di sostegno a fronte di attività deteriorate introdotte dagli Stati membri e resistendo al protezionismo finanziario;
  - d) garantire la conformità con le disposizioni in materia di controllo degli aiuti di Stato e con tutte le altre disposizioni giuridiche, assicurando una migliore coerenza tra le misure di sostegno a fronte di attività deteriorate e riducendo al minimo le distorsioni della concorrenza e il rischio morale (*moral hazard*).
14. Il coordinamento fra gli Stati membri sarebbe necessario solo a livello generale e potrebbe essere garantito mantenendo una flessibilità che consenta di adattare le misure alle situazioni specifiche delle singole banche. In mancanza di un coordinamento sufficiente ex ante, molti di questi obiettivi potranno essere realizzati solo imponendo un controllo supplementare ex post degli aiuti. Orientamenti comuni sulle caratteristiche di base delle misure di sostegno in questione contribuirebbero quindi a limitare al massimo la necessità di correzioni e adeguamenti a seguito di una valutazione di conformità rispetto alle norme in materia di aiuti di Stato. Questi orientamenti figurano nelle sezioni seguenti.

#### 5. ORIENTAMENTI SULL'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI AIUTI DI STATO ALLE MISURE DI SOSTEGNO A FRONTE DI ATTIVITÀ DETERIORATE

15. Di norma, le banche sono tenute a valutare il rischio delle attività che acquisiscono e ad accertarsi di poter coprire le eventuali perdite connesse <sup>(1)</sup>. Tuttavia, per sostenere la stabilità finanziaria è possibile ricorrere a misure di sostegno a fronte di attività deteriorate. Le misure pubbliche di sostegno a fronte di attività deteriorate costituiscono aiuti di Stato, in quanto esonerano la banca beneficiaria dalla (o compensano la) necessità di registrare una perdita o una riserva per un'eventuale perdita sulle sue attività deteriorate e/o liberano capitale obbligatorio per altri usi. Questo succedrebbe, in particolare, laddove le attività deteriorate venissero acquistate o assicurate a un valore superiore al prezzo di mercato o laddove il prezzo della garanzia non compensasse lo Stato per la sua possibile passività massima a titolo della garanzia <sup>(2)</sup>.
16. Qualsiasi aiuto per misure di sostegno a fronte di attività deteriorate deve comunque rispettare i principi generali di necessità, di proporzionalità e di riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza. Questa assistenza implica gravi distorsioni della concorrenza sia fra banche beneficiarie e non beneficiarie che fra banche beneficiarie con gradi di necessità diversi. Le banche non beneficiarie che sono fondamentalmente sane possono sentirsi obbligate a chiedere l'intervento dello Stato per mantenere la loro posizione competitiva sul mercato. Possono verificarsi distorsioni analoghe della concorrenza fra Stati membri, con il rischio di una gara di sovvenzioni fra gli Stati membri (che cercano di salvare le proprie banche senza curarsi degli effetti sulle banche di altri Stati membri) e una tendenza al protezionismo finanziario e alla frammentazione del mercato interno. La partecipazione al regime di sostegno a fronte di attività deteriorate deve pertanto essere subordinata a criteri obiettivi e chiaramente definiti, onde evitare che le singole banche traggano vantaggi ingiustificati.
17. I principi che disciplinano l'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato, in particolare l'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato, a qualsiasi misura di sostegno alle banche nell'ambito della crisi finanziaria globale vengono definiti nella comunicazione della Commissione «L'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale» <sup>(3)</sup>. Orientamenti più dettagliati per l'applicazione pratica di questi principi alla ricapitalizzazione sono stati successivamente forniti nella comunicazione della Commissione «La ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza» <sup>(4)</sup>. Analogamente, gli orientamenti della presente comunicazione, basati sugli stessi principi, individuano le caratteristiche principali delle misure o dei regimi di sostegno a fronte di attività deteriorate, che ne determinano l'efficacia e gli effetti sulla concorrenza. Tali orientamenti si applicano a tutte

<sup>(1)</sup> Le banche detengono in genere una vasta gamma di attività, tra cui: contanti, attività finanziarie (buoni del Tesoro, obbligazioni, titoli di capitale, crediti negoziati e materie prime), derivati (*swap*, *option*), prestiti, investimenti finanziari, attività immateriali, proprietà, impianti e macchinari). Possono essere sostenute perdite quando le attività sono vendute al di sotto del loro valore contabile, quando il loro valore è sceso e vengono costituite riserve su eventuali perdite o ex post quando i flussi di entrate alla scadenza sono inferiori al loro valore contabile.

<sup>(2)</sup> Si presume che una garanzia costituisca un aiuto di Stato quando la banca beneficiaria non riesce a reperire sul mercato un operatore privato indipendente che sia disposto a fornire una garanzia analoga. L'importo dell'aiuto di Stato è fissato al livello della passività netta massima per lo Stato.

<sup>(3)</sup> GU C 270 del 25.10.2008, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU C 10 del 15.1.2009, pag. 2.



le banche cui viene concesso un sostegno a fronte di attività deteriorate, a prescindere dalla loro situazione specifica, ma le implicazioni pratiche della loro applicazione possono variare a seconda del profilo di rischio e della redditività del beneficiario. I principi degli orientamenti si applicano, *mutatis mutandis*, quando due o più Stati membri coordinano le misure adottate per fornire un sostegno a fronte di attività deteriorate a banche transfrontaliere.

18. La presente comunicazione mira a definire principi e condizioni coordinati per garantire per quanto possibile l'efficacia delle misure di sostegno a fronte di attività deteriorate nel mercato unico, tenendo conto dell'obiettivo di lungo periodo di un ritorno a normali condizioni di mercato, ma mantenendo una flessibilità sufficiente per gestire caratteristiche specifiche o prevedere misure/procedure supplementari a livello individuale o nazionale per motivi di stabilità finanziaria. Per risultare efficaci, le misure di sostegno a fronte di attività deteriorate devono avere come effetto il mantenimento dell'erogazione di prestiti all'economia reale.

#### **5.1. Debita individuazione del problema e soluzioni possibili: piena trasparenza e informativa completa in materia di attività deteriorate ex ante e valutazione iniziale delle banche ammissibili**

19. Qualsiasi misura di sostegno a fronte di attività deteriorate deve basarsi su una precisa valutazione dell'entità dei problemi della banca connessi alle sue attività, della sua solvibilità intrinseca anteriormente al sostegno pubblico e delle sue possibilità di ridiventare redditizia, tenendo in debita considerazione tutte le alternative possibili onde agevolare il necessario processo di ristrutturazione, prevenire distorsioni negli incentivi di tutti i soggetti interessati ed evitare che si sprechino risorse pubbliche senza contribuire al ripristino del normale flusso di credito all'economia reale.
20. Per ridurre al minimo il rischio di una necessità ricorrente di un intervento pubblico a favore degli stessi beneficiari, l'ammissibilità alle misure di sostegno a fronte di attività deteriorate deve essere subordinata al rispetto dei seguenti criteri:
  - a) le richieste di aiuto devono rispettare l'obbligo di piena trasparenza e di trasmissione di un'informativa completa ex ante, da parte delle banche ammissibili, in merito alle attività deteriorate cui si applicheranno le misure di sostegno, sulla base di una valutazione adeguata, certificata da esperti indipendenti riconosciuti e convalidata dall'autorità di vigilanza competente, in linea con i principi di valutazione di cui alla sezione 5.5 <sup>(1)</sup>. Tale comunicazione delle informazioni in merito alle attività deteriorate deve avvenire prima dell'intervento dello Stato, per consentire di stabilire l'importo dell'aiuto e l'entità delle perdite sostenute dalla banca per il trasferimento delle attività <sup>(2)</sup>;
  - b) le domande di aiuto delle singole banche devono essere seguite da un esame completo delle attività svolte dalla banca e del bilancio della banca stessa, onde valutarne l'adeguatezza patrimoniale e le prospettive di redditività futura (valutazione della capacità di ritorno a normali condizioni di redditività o «*viability review*»). Tale esame deve svolgersi contestualmente alla certificazione delle attività deteriorate coperte dal programma di sostegno ma, considerata la sua portata, può essere completato dopo l'ingresso della banca nel programma. L'esito dell'esame di redditività deve essere comunicato alla Commissione e sarà tenuto in considerazione nel valutare le necessarie misure di *follow-up* (vedi sezione 6).

#### **5.2. Ripartizione dei costi connessi alle attività deteriorate fra Stato, azionisti e creditori**

21. Come regola generale, le banche dovrebbero sostenere per quanto possibile le perdite associate alle attività deteriorate. Ciò comporta anzitutto l'obbligo di piena trasparenza e di informativa completa ex ante, seguito da una corretta valutazione delle attività prima dell'intervento dello Stato e da una corretta remunerazione dello Stato per la misura di sostegno, indipendentemente dalla sua forma, onde garantire una responsabilità equivalente degli azionisti e una condivisione degli oneri a prescindere dal modello specifico scelto. Combinando tali elementi si dovrebbe ottenere una coerenza globale per

<sup>(1)</sup> Ferma restando la necessità di rendere pubblica l'incidenza sul bilancio di una misura di sostegno a fronte di attività deteriorate che implichi un'adeguata condivisione degli oneri, i termini «trasparenza» e «informativa completa» indicano la trasparenza nei confronti delle autorità nazionali, degli esperti indipendenti e della Commissione.

<sup>(2)</sup> L'importo dell'aiuto corrisponde alla differenza tra il valore di trasferimento delle attività (basato di norma sul loro valore economico reale) e il prezzo di mercato. Nel presente documento, le perdite sostenute corrispondono alla differenza tra il valore di trasferimento e il valore contabile delle attività. Di norma, le perdite effettive sono note solo ex post.

quanto riguarda la condivisione degli oneri tra le diverse forme di sostegno pubblico, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei vari tipi di assistenza <sup>(1)</sup>.

22. Al termine della valutazione corretta delle attività e delle perdite <sup>(2)</sup>, e qualora da questa valutazione risulti una situazione di insolvenza tecnica in assenza d'intervento dello Stato, la banca dovrebbe essere posta in amministrazione controllata o liquidata in conformità del diritto comunitario e nazionale. In una situazione di questo genere, potrebbe essere opportuno prevedere una tutela o garanzie per i detentori di titoli <sup>(3)</sup>.
23. Qualora, per motivi di stabilità finanziaria <sup>(4)</sup>, non si ritenga opportuno porre una banca in amministrazione controllata o procedere alla sua liquidazione, possono essere concessi alle banche aiuti sotto forma di garanzie o di acquisizione di attività, limitati allo stretto indispensabile, affinché possano continuare a funzionare durante il periodo necessario per elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione. In questi casi, ci si dovrebbe inoltre aspettare che gli azionisti coprano le perdite, perlomeno fintanto che non vengono raggiunti i limiti prescritti per l'adeguatezza patrimoniale. Possono essere valutate anche le possibilità di nazionalizzazione.
24. Qualora una condivisione totale degli oneri non sia realizzabile ex ante, si potrebbe chiedere alla banca di coprire in parte la perdita o di contribuire alla copertura del rischio in una fase successiva, ad esempio sotto forma di clausole di recupero (*claw-back*) oppure, nel caso di un regime di assicurazione, mediante una clausola «*first loss*», a carico della banca (di norma con un minimo del 10 %), e una clausola di «*residual loss sharing*», mediante la quale la banca copre una percentuale (di norma con un minimo del 10 %) delle eventuali perdite supplementari <sup>(5)</sup>.
25. Di norma, più il contributo iniziale è limitato più il contributo degli azionisti in una fase successiva dovrà essere elevato, sotto forma di una conversione delle perdite dello Stato in azioni bancarie e/o sotto forma di misure compensative supplementari per limitare la distorsione della concorrenza nel valutare la necessaria ristrutturazione.

### 5.3. Allineare con gli obiettivi strategici pubblici gli incentivi per le banche ad aderire al sostegno a fronte di attività deteriorate

26. Di norma, il termine di adesione ai programmi di sostegno a fronte di attività deteriorate dovrebbe essere di sei mesi dal varo del programma da parte del governo. Questo dovrebbe limitare la possibilità che le banche siano spinte a rinviare la necessaria trasmissione di informazioni nella speranza che i livelli di sostegno vengano aumentati in una fase successiva e agevolare la rapida soluzione dei problemi bancari prima che il rallentamento dell'economia aggravi ulteriormente la situazione. Durante questi sei mesi, le banche potrebbero presentare categorie di attività ammissibili da coprire con le misure di sostegno, con possibilità di riporto <sup>(6)</sup>.
27. Si potrebbero predisporre meccanismi adeguati per garantire che le banche più bisognose di un sostegno a fronte di attività deteriorate partecipino alla misura dello Stato. Tali meccanismi potrebbero prevedere la partecipazione obbligatoria al programma e dovrebbero comprendere almeno l'obbligo di informativa alle autorità di vigilanza. L'obbligo per tutte le banche di rivelare l'entità dei loro problemi connessi alle attività faciliterà la precisa definizione del fabbisogno e della portata necessaria del regime di sostegno a fronte di attività deteriorate a livello degli Stati membri.

<sup>(1)</sup> Le misure di sostegno a fronte di attività deteriorate possono essere paragonate, in un certo qual modo, a conferimenti di capitale, in quanto procurano un meccanismo di assorbimento delle perdite e hanno un'incidenza sul capitale obbligatorio. Le misure di sostegno comportano tuttavia un rischio maggiore per lo Stato, legato a un portafoglio specifico di attività deteriorate senza contributi diretti delle attività e dei fondi generatori di reddito di altre banche e oltre la sua possibile partecipazione nella banca. Considerati i maggiori svantaggi e i minori lati positivi, di norma la remunerazione per il sostegno a fronte di attività deteriorate dovrebbe essere superiore a quella per i conferimenti di capitale.

<sup>(2)</sup> Confrontando il valore contabile delle attività con il loro valore di trasferimento (ossia il loro valore economico reale).

<sup>(3)</sup> Va comunque di norma esclusa una tutela degli azionisti. Vedi le decisioni NN 39/08 (Danimarca, aiuto per la liquidazione della Roskilde Bank) e NN 41/08 (Regno Unito, aiuti per il salvataggio a favore di Bradford & Bingley).

<sup>(4)</sup> Ad esempio, quando le dimensioni o il tipo di attività della banca non possano essere gestite nell'ambito di una procedura amministrativa o giudiziaria o mediante una liquidazione senza avere implicazioni sistemiche pericolose per altre istituzioni finanziarie o per l'erogazione di prestiti all'economia reale. In tale contesto occorrerebbe una giustificazione da parte dell'autorità monetaria e/o di vigilanza.

<sup>(5)</sup> Il livello appropriato può essere stabilito anche in base ad altri fattori, come una remunerazione più elevata. Va osservato inoltre che le compensazioni ex post possono intervenire solo dopo molti anni dall'introduzione della misura, prolungando quindi l'incertezza legata alla valutazione delle attività deteriorate. Questo problema non si porrebbe con clausole di recupero basate su una valutazione ex ante.

<sup>(6)</sup> Caso di attività che rientrano nel programma e che possono arrivare a scadenza in una fase successiva.

28. Laddove la partecipazione non sia obbligatoria, il regime potrebbe comprendere incentivi adeguati (come il conferimento di *warrant* o di diritti agli azionisti esistenti perché possano partecipare alla futura raccolta di capitale privato a condizioni preferenziali) onde agevolare l'adesione delle banche senza derogare ai principi di trasparenza, informativa, equa valutazione e condivisione degli oneri.
29. Una volta scaduto il termine di sei mesi per l'adesione, la partecipazione dovrebbe essere possibile solo in circostanze eccezionali e imprevedibili di cui la banca non sia responsabile <sup>(1)</sup> e a condizioni più rigorose, come una remunerazione più elevata per lo Stato e/o misure compensative di maggiore entità.
30. L'accesso alle misure di sostegno a fronte di attività deteriorate deve essere sempre subordinato a un certo numero di vincoli comportamentali adeguati. In particolare, alle banche beneficiarie vanno applicate norme di salvaguardia per garantire che gli effetti del sostegno sul capitale vengano usati per l'erogazione di credito finalizzato a soddisfare opportunamente la domanda secondo criteri commerciali, senza discriminazioni e non per il finanziamento di una strategia di crescita (segnatamente con acquisizione di banche sane) a scapito dei concorrenti.
31. Si dovrebbero inoltre prendere in considerazione restrizioni alla politica dei dividendi e massimali per la remunerazione dei dirigenti. La struttura specifica dei vincoli comportamentali dovrebbe essere determinata in base a una valutazione della proporzionalità, tenendo conto dei diversi fattori che possono comportare la necessità di una ristrutturazione (vedi sezione 6).

#### 5.4. Ammissibilità delle attività

32. Nel determinare la gamma delle attività ammissibili al sostegno, è necessario conciliare l'obiettivo della stabilità finanziaria immediata con la necessità di ripristinare, a medio termine, il normale funzionamento del mercato. Le attività generalmente definite «tossiche» (ad esempio i titoli statunitensi garantiti da ipoteca, le coperture e i derivati associati), che hanno provocato la crisi finanziaria e sono diventate per la maggior parte illiquide o soggette a forti riduzioni di valore, sono apparentemente la principale fonte di incertezza e di scetticismo circa la redditività delle banche. Limitando l'ammissibilità alle attività di questo tipo, si ridurrebbe il rischio di perdite per lo Stato e si contribuirebbe a prevenire distorsioni della concorrenza <sup>(2)</sup>. Vi è però il rischio che una misura di sostegno troppo restrittiva non basti a ristabilire la fiducia nel settore bancario, considerate le differenze tra i problemi specifici incontrati negli Stati membri e nelle singole banche e la misura in cui il problema della riduzione di valore (*impairment*) si è esteso ad altre attività. Questo giustificerebbe un approccio più pragmatico, contenente elementi di flessibilità, per consentire l'applicazione delle misure di sostegno anche ad altre attività, nella misura appropriata e se debitamente giustificato.
33. Per individuare le attività ammissibili alle misure di sostegno occorre un approccio comunitario comune e coordinato, che da un lato impedisca distorsioni di concorrenza fra Stati membri e nel settore bancario comunitario e dall'altro limiti gli incentivi per le banche transfrontaliere ad operare «arbitraggi» tra varie misure di sostegno nazionali. Per garantire coerenza nell'identificazione delle attività ammissibili in tutti gli Stati membri, occorre definire categorie di attività («*basket*») che riflettano la gravità della riduzione di valore. L'allegato III contiene orientamenti più dettagliati per la definizione di queste categorie, il cui uso faciliterebbe il confronto tra le banche e i loro profili di rischio nell'intera Comunità. Gli Stati membri dovrebbero poi decidere quale categoria di attività sostenere e in quale misura, fatto salvo l'esame della Commissione relativo al grado di deterioramento delle attività selezionate.
34. Si dovrebbe definire una strategia adeguata per consentire a uno Stato membro il cui settore bancario risenta anche di altri fattori di entità tale da compromettere la stabilità finanziaria (come lo scoppio della bolla immobiliare sul mercato nazionale) di estendere l'ammissibilità a categorie di attività ben definite corrispondenti alla minaccia sistemica, con le debite giustificazioni e senza restrizioni quantitative.

<sup>(1)</sup> Per circostanza imprevedibile si intende una circostanza che non poteva essere in alcun modo prevista dai dirigenti dell'impresa quando hanno deciso di non aderire al programma di sostegno a fronte di attività deteriorate durante il termine previsto e che non sia dovuta a negligenza o a errori dei dirigenti dell'impresa o a decisioni del gruppo cui l'impresa appartiene. L'espressione «circostanze eccezionali» va intesa come eccezionali al di là della crisi attuale. Gli Stati membri che intendono invocare tali circostanze devono fornire alla Commissione tutte le informazioni necessarie.

<sup>(2)</sup> Questa sarebbe la strategia adottata negli Stati Uniti per Citigroup e Bank of America.

35. Si potrebbe introdurre una flessibilità supplementare prevedendo la possibilità per le banche che esulano dai criteri di ammissibilità di cui ai punti 32, 33 e 34 di fruire di un sostegno a fronte di attività deteriorate, senza bisogno di una giustificazione specifica, per non oltre il 10-20 % delle attività globali di una data banca beneficiaria di un meccanismo di sostegno, considerate le diverse situazioni individuali degli Stati membri e delle banche. Non dovrebbero però rientrare in un programma di sostegno le attività che attualmente non possono essere considerate deteriorate. Il sostegno a fronte di attività deteriorate non dovrebbe costituire un'assicurazione illimitata contro le future conseguenze della recessione.
36. In linea di massima, più i criteri di ammissibilità sono ampi e più la quota delle attività interessate nel portafoglio della banca è rilevante, più la ristrutturazione e le misure correttive dovranno essere di ampia portata onde evitare indebite distorsioni di concorrenza. In ogni caso, la Commissione non considererà ammissibili alle misure di sostegno le attività iscritte nel bilancio della banca beneficiaria dopo una data limite specificata prima che fosse annunciato il programma di sostegno <sup>(1)</sup>. Un diverso modo di procedere potrebbe dar luogo a un arbitraggio delle attività e provocherebbe un danno morale inammissibile, fornendo alle banche incentivi ad evitare una corretta valutazione dei rischi per prestiti e altri investimenti futuri con l'esatto ripetersi degli errori che hanno causato la crisi attuale <sup>(2)</sup>.

#### 5.5. Valutazione delle attività ammissibili al sostegno e fissazione del prezzo

37. Un approccio corretto e coerente in materia di valutazione delle attività, comprese quelle più complesse e meno liquide, riveste un'importanza fondamentale per prevenire indebite distorsioni di concorrenza ed evitare gare di sovvenzioni fra Stati membri. La valutazione dovrebbe seguire una metodologia generale definita a livello comunitario ed essere strettamente coordinata ex ante dalla Commissione tra tutti gli Stati membri per ottimizzare l'efficacia delle misure di sostegno a fronte di attività deteriorate e ridurre i rischi di distorsioni e di arbitraggi dannosi, specialmente per le banche transfrontaliere. Non è escluso che si debbano utilizzare metodi alternativi per tener conto di circostanze specifiche riguardanti, ad esempio, la tempestiva disponibilità dei dati pertinenti, purché garantiscano la stessa trasparenza. In ogni caso, le banche dovrebbero valutare i propri portafogli su base giornaliera e procedere alla trasmissione regolare e frequente dell'informativa alle autorità nazionali e alle loro autorità di vigilanza.
38. Laddove la valutazione delle attività risulti particolarmente complessa, si potrebbero prendere in considerazione soluzioni alternative come la creazione di una «good bank», mediante la quale lo Stato acquisterebbe le attività «buone» anziché quelle deteriorate. In alternativa, si potrebbe optare per la proprietà pubblica di una banca (compresa la nazionalizzazione), nell'intento di eseguire la valutazione a tempo debito, nell'ambito di una ristrutturazione o di una liquidazione, in modo da fugare qualsiasi incertezza circa il valore effettivo delle attività interessate <sup>(3)</sup>.
39. In una prima fase, le attività dovrebbero essere valutate, per quanto possibile, sulla base del loro valore corrente di mercato. In linea di massima, qualsiasi trasferimento di attività cui si applica un regime e la cui valutazione superi il prezzo di mercato costituirà un aiuto di Stato. Il valore corrente di mercato, tuttavia, può discostarsi notevolmente dal valore contabile di queste attività nelle circostanze attuali o può essere inesistente in mancanza di un mercato (per determinate attività, il valore può effettivamente essere nullo).
40. In una seconda fase, il valore attribuito alle attività deteriorate nell'ambito di un programma di sostegno («valore di trasferimento») supererà inevitabilmente i prezzi correnti di mercato per ottenere l'effetto di sostegno. Per garantire coerenza nel valutare la compatibilità dell'aiuto, la Commissione considererebbe un valore di trasferimento che rifletta il valore economico a lungo termine («valore economico reale») delle attività, sulla base dei flussi di cassa sottostanti e di orizzonti temporali più ampi, un parametro accettabile da cui risulti la compatibilità dell'importo dell'aiuto in quanto minimo necessario. Si dovranno prendere in considerazione scarti di garanzia («haircut») uniformi applicabili a determinate categorie di attività per avvicinarsi al valore economico reale di attività talmente complesse da rendere impossibile una proiezione affidabile degli sviluppi nel prossimo futuro.

<sup>(1)</sup> In linea di massima, la Commissione ritiene che una data limite uniforme e obiettiva, come la fine del 2008, garantirà condizioni di parità tra le banche e gli Stati membri.

<sup>(2)</sup> All'occorrenza, il sostegno pubblico in relazione ai rischi di attività future può essere gestito conformemente alla comunicazione sugli aiuti concessi sotto forma di garanzie e al quadro temporaneo.

<sup>(3)</sup> Questo avverrebbe, ad esempio, se lo Stato scambiasse attività contro titoli di Stato in base al loro valore nominale ma ricevesse *contingent warrants* sul capitale della banca, il cui valore dipende dal prezzo di vendita finale delle attività deteriorate.

41. Il valore di trasferimento per le misure di acquisizione o di assicurazione delle attività <sup>(1)</sup> dovrebbe quindi basarsi sul loro valore economico reale. Si garantirà inoltre un'adeguata remunerazione per lo Stato. Laddove gli Stati membri ritengano necessario — segnatamente per evitare un'insolvenza tecnica — utilizzare un valore di trasferimento delle attività superiore al loro valore economico reale, l'elemento di aiuto contenuto nella misura aumenterà proporzionalmente. Questo può essere accettato solo se accompagnato da una ristrutturazione approfondita e dall'introduzione di condizioni che consentano il recupero di questo aiuto supplementare in una fase successiva, ad esempio mediante meccanismi di recupero.
42. Il processo di valutazione riguardante il valore di mercato, il valore economico reale e la remunerazione dello Stato dovrebbe seguire i principi e i processi elencati nell'allegato IV.
43. Nel valutare i metodi di valutazione presentati dagli Stati membri per le misure di sostegno a fronte di attività deteriorate e la loro applicazione nei singoli casi, la Commissione consulterà gruppi di esperti in materia di valutazione <sup>(2)</sup>. La Commissione si avvarrà inoltre dell'esperienza degli organismi esistenti a livello comunitario per garantire la coerenza dei metodi di valutazione.

#### 5.6. Gestione delle attività oggetto di misure di sostegno

44. Spetta agli Stati membri scegliere, fra le opzioni elencate nella sezione 3 e nell'allegato II, il modello più adatto per liberare le banche dalle attività deteriorate tenendo conto della gravità del problema, della situazione delle singole banche e delle considerazioni di bilancio. Scopo del controllo degli aiuti di Stato è garantire che le caratteristiche del modello selezionato siano tali da assicurare parità di trattamento ed evitare indebite distorsioni della concorrenza.
45. Per quanto le modalità specifiche di fissazione del prezzo possano variare, le loro caratteristiche non dovrebbero incidere in misura considerevole sull'adeguata condivisione degli oneri tra Stato e banche beneficiarie. Sulla base di una valutazione corretta, il meccanismo di finanziamento globale di una società di gestione delle attività, un'assicurazione o una soluzione ibrida dovrebbero garantire che la banca assuma la stessa proporzione delle perdite. In questo contesto possono essere prese in considerazione clausole di recupero. In generale, tutti i regimi devono garantire che le banche beneficiarie coprano le spese sostenute nel trasferimento delle attività (vedi punto 50 e nota 10).
46. A prescindere dal modello, per aiutare la banca a concentrarsi sul ripristino della redditività ed evitare conflitti di interessi, occorre garantire una chiara separazione funzionale e organizzativa tra la banca beneficiaria e le sue attività deteriorate, in particolare per quanto riguarda gestione, personale e clientela.

#### 5.7. Aspetti procedurali

47. L'allegato V contiene ulteriori precisazioni sulle implicazioni dei presenti orientamenti per le procedure relative agli aiuti di Stato, per quanto riguarda sia la notifica iniziale dell'aiuto che la valutazione, se necessario, dei piani di ristrutturazione.

### 6. MISURE DI FOLLOW-UP — RISTRUTTURAZIONE E RITORNO ALLA REDDITIVITÀ

48. I principi e le condizioni della sezione 5 costituiscono un quadro per la definizione di misure di sostegno a fronte di attività deteriorate in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato. Nel contesto attuale, le norme in materia di aiuti di Stato mirano a garantire il sostegno minimo e meno distorsivo per liberare le banche beneficiarie dai rischi legati a una categoria separata di attività, onde creare solide basi per il ritorno alla redditività a lungo termine senza il sostegno dello Stato. Pur essendo una tappa obbligatoria per ripristinare la redditività delle banche, il trattamento delle attività deteriorate secondo i principi di cui sopra non basta, di per sé, a conseguire questo obiettivo. A seconda della situazione e delle caratteristiche specifiche, le banche dovranno prendere misure appropriate nel loro stesso interesse, onde evitare che si ripetano problemi di questo tipo e garantire una redditività sostenibile.

<sup>(1)</sup> Nel caso delle misure di assicurazione, per valore di trasferimento si intende l'importo assicurato.

<sup>(2)</sup> La Commissione utilizzerà il parere espresso da tali gruppi di esperti in materia di valutazione in modo simile a quello applicato in altri procedimenti in materia di aiuti di Stato nei quali può fare ricorso ad una consulenza esterna.

49. In conformità delle norme in materia di aiuti di Stato, in particolare quelle sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, il sostegno a fronte di attività deteriorate costituisce un'operazione strutturale e richiede un'attenta valutazione di tre condizioni: i) un contributo adeguato del beneficiario ai costi del programma per le attività deteriorate; ii) un'azione appropriata per garantire il ripristino della redditività; iii) le misure necessarie per ovviare alle distorsioni di concorrenza.
50. Di norma, per rispettare la prima condizione si dovrebbero soddisfare le disposizioni indicate nella sezione 5, in particolare in termini di informativa, valutazione, fissazione del prezzo e condivisione degli oneri. Ciò dovrebbe garantire che il beneficiario copra perlomeno la totalità delle perdite sostenute nel trasferimento delle attività allo Stato. Quando ciò non sia materialmente possibile, l'aiuto può comunque essere autorizzato, in via eccezionale, applicando in modo più rigoroso le altre due condizioni.
51. I requisiti necessari per ripristinare la redditività e la necessità di misure correttive per ovviare alle distorsioni di concorrenza saranno stabiliti di volta in volta. Per quanto riguarda la condizione della necessità di ripristinare la redditività a lungo termine, va osservato che il sostegno a fronte di attività deteriorate può contribuire a tale obiettivo. La valutazione della redditività dovrebbe certificare l'adeguatezza patrimoniale effettiva e prospettica della banca dopo una valutazione completa e una considerazione approfondita dei possibili fattori di rischio <sup>(1)</sup>.
52. Dopo l'autorizzazione iniziale delle misure di sostegno a fronte di attività deteriorate, la Commissione valuterà la portata della ristrutturazione necessaria sulla base dei seguenti criteri: i criteri indicati nella comunicazione della Commissione «La ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza», la quota delle attività della banca cui si applica il sostegno; il prezzo di trasferimento di queste attività rispetto al prezzo di mercato; le caratteristiche specifiche del sostegno concesso a fronte di attività deteriorate; l'entità complessiva dell'esposizione dello Stato relativa alle attività ponderate per il rischio di una banca; la natura e l'origine dei problemi della banca beneficiaria; la solidità del modello operativo e della strategia d'investimento della banca. La Commissione terrà conto anche di eventuali concessioni supplementari di garanzie dello Stato o ricapitalizzazioni da parte dello Stato, in modo da avere un quadro completo della situazione della banca beneficiaria <sup>(2)</sup>.
53. La redditività a lungo termine implica che la banca sia in grado di sopravvivere senza alcun sostegno da parte dello Stato, il che significa che occorrono piani ben definiti per rimborsare tutto il capitale ricevuto dallo Stato e rinunciare alle garanzie statali. In funzione dell'esito della valutazione, la ristrutturazione dovrà comprendere un'analisi approfondita della strategia e dell'attività della banca riguardante, ad esempio, le attività operative principali, il riorientamento dei modelli operativi, la chiusura o cessione di divisioni aziendali/controllate, i cambiamenti nella gestione delle attività/passività e altri cambiamenti.
54. Si presumerà che occorra una ristrutturazione approfondita quando una valutazione appropriata delle attività deteriorate secondo i principi esposti nella sezione 5.5 e nell'allegato IV indichi un capitale netto negativo/un'insolvenza tecnica in assenza di un intervento dello Stato. Di norma, le richieste ripetute di aiuto e l'allontanamento dai principi generali indicati nella sezione 5 denotano la necessità di tale ristrutturazione approfondita.
55. È necessaria una ristrutturazione approfondita anche quando la banca ha già ricevuto aiuti di Stato sotto qualsiasi forma che contribuiscano a coprire o a evitare perdite o che superino complessivamente il 2 % delle attività totali della banca ponderate per il rischio, tenendo conto al tempo stesso della situazione specifica di ciascun beneficiario <sup>(3)</sup>.
56. Nel definire la tempistica di qualsiasi misura necessaria per ripristinare la sostenibilità si terrà conto sia della situazione specifica della banca interessata che della situazione complessiva del settore bancario, evitando di ritardare indebitamente gli adeguamenti necessari.
57. In terzo luogo, si dovrebbe esaminare la portata delle misure compensative necessarie, basandosi sulle distorsioni di concorrenza derivanti dall'aiuto. Questo può comportare il ridimensionamento o la cessione di unità aziendali o di controllate redditizie, o l'assunzione di impegni comportamentali per limitare l'espansione commerciale.

<sup>(1)</sup> Se del caso, si dovrebbe garantire anche la conformità con i criteri indicati al punto 40 della comunicazione della Commissione sulla ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza.

<sup>(2)</sup> Nel caso delle banche già soggette all'obbligo di un piano di ristrutturazione in seguito alla concessione di un precedente aiuto di Stato, questo piano dovrebbe tenere debitamente conto del nuovo aiuto e prendere in considerazione tutte le opzioni, dalla ristrutturazione alla liquidazione a condizioni normali.

<sup>(3)</sup> Ai fini del presente punto non va presa in considerazione la partecipazione a un regime autorizzato di garanzia del credito quando non sia stato necessario invocare la garanzia per coprire le perdite.

58. La necessità di misure compensative sarà presunta se la banca beneficiaria non soddisfa le condizioni indicate nella sezione 5, in particolare quelle relative a informativa, valutazione, fissazione del prezzo e condivisione degli oneri.
59. La Commissione valuterà la portata delle misure compensative necessarie, basandosi sulla propria valutazione delle distorsioni di concorrenza derivanti dall'aiuto e in particolare sui seguenti fattori: l'importo totale dell'aiuto, comprese le garanzie e le misure di ricapitalizzazione; il volume delle attività deteriorate beneficiarie della misura; la quota delle perdite risultanti dall'attività; la solidità generale della banca; il profilo di rischio delle attività cui si applica il sostegno; la qualità della gestione del rischio da parte della banca; il livello dei coefficienti di solvibilità in assenza dell'aiuto; la posizione di mercato della banca beneficiaria e le distorsioni di concorrenza derivanti dal proseguimento delle attività di mercato della banca; incidenza dell'aiuto sulla struttura del settore bancario.

#### **7. DISPOSIZIONI FINALI**

60. La Commissione applica la presente comunicazione a partire dal 25 febbraio 2009, data in cui ne è stato adottato il contenuto in linea di principio, visto il contesto finanziario ed economico, che richiede un'azione immediata.

---

## ALLEGATO I

**Orientamenti dell'Eurosistema sulle misure di sostegno a fronte di attività a favore delle banche**

L'Eurosistema ha individuato sette principi guida per le misure di sostegno a fronte di attività a favore delle banche:

- 1) *l'ammissibilità degli istituti*, che dovrebbe essere volontaria; eventualmente, in caso di difficoltà, la priorità dovrebbe essere accordata agli istituti con notevoli concentrazioni di attività deteriorate;
- 2) una *definizione* relativamente ampia *delle attività* ammissibili al sostegno;
- 3) una *valutazione delle attività ammissibili* trasparente, basata preferibilmente su un insieme di approcci e di criteri comuni a tutti gli Stati membri, su pareri di esperti indipendenti, sull'uso di modelli che utilizzano elementi del microlivello per la stima del valore economico delle perdite attese e della loro probabilità, e degli scarti di garanzia (*haircut*) sui valori contabili delle attività quando la valutazione del valore di mercato è particolarmente difficile, o quando la situazione richiede un'azione rapida;
- 4) un grado adeguato di *condivisione dei rischi*, come elemento necessario di ogni sistema, al fine di limitare i costi per i governi, dare i giusti incentivi agli istituti partecipanti e mantenere condizioni di parità tra tutti gli istituti;
- 5) una *durata* sufficientemente lunga dei regimi di sostegno a fronte di attività, eventualmente equivalente alla struttura di scadenza delle attività ammissibili;
- 6) la *governance degli istituti*, che dovrebbero continuare ad attenersi ai principi di comportamento, con regimi che prevedano strategie di uscita ben definite; e
- 7) la *subordinazione* della partecipazione ai regimi di sostegno pubblico al rispetto di alcuni criteri misurabili, quali l'impegno di continuare ad offrire credito per soddisfare in misura adeguata la domanda sulla base di criteri commerciali.



## ALLEGATO II

**I diversi approcci in materia di sostegno a fronte di attività ed esperienze di soluzioni che prevedono il ricorso a «bad banks» negli Stati Uniti, in Svezia, Francia, Italia, Germania, Svizzera e Repubblica ceca****I. Approcci possibili**

In linea di principio si possono considerare due approcci generali alla gestione delle attività soggette a misure di sostegno:

- 1) la separazione tra attività deteriorate e attività «buone» nell'ambito di una banca o nel settore bancario nel suo complesso. È possibile contemplare diverse varianti di tale approccio. Per ogni banca si potrebbe creare una società di gestione delle attività (*bad bank* o *risk shield*) e le attività deteriorate verrebbero trasferite ad un soggetto giuridico distinto, pur continuando a essere gestite dalla banca in difficoltà o da un soggetto separato e le possibili perdite verrebbero ripartite tra la banca «buona» e lo Stato. In alternativa, lo Stato potrebbe creare un istituto indipendente (una cosiddetta «banca aggregatrice») che acquisti le attività deteriorate di una singola banca o del settore bancario nel suo complesso, consentendo in tal modo alle banche di tornare alla normale attività di prestito, libere dal rischio di rettifiche di valore delle attività. Questo approccio potrebbe anche richiedere la preventiva nazionalizzazione, con la quale lo Stato assume il controllo di alcune o di tutte le banche prima di procedere alla separazione delle loro attività buone e cattive;
- 2) un regime di assicurazione delle attività, secondo il quale le banche conserverebbero le attività deteriorate nei rispettivi bilanci, ma verrebbero indennizzate dallo Stato in caso di perdite. Nel caso dell'assicurazione delle attività, le attività deteriorate rimangono iscritte nei bilanci delle banche che lo Stato indennizza per alcune o per tutte le perdite. Un aspetto specifico relativo all'assicurazione delle attività riguarda la fissazione del premio idoneo per attività eterogenee e complesse, che in linea di principio dovrebbe riflettere alcune combinazioni di valutazione e di caratteristiche di rischio delle attività assicurate. Un altro aspetto è relativo al fatto che i regimi assicurativi sono tecnicamente difficili da gestire quando le attività assicurate sono distribuite tra un numero cospicuo di banche piuttosto che essere concentrate in alcune banche più grandi. Infine, il fatto che le attività assicurate rimangano iscritte nei bilanci delle banche potrebbe favorire conflitti di interesse e annullare l'importante effetto psicologico di separare chiaramente le banche «buone» dalle attività «cattive».

**II. Esperienze con le bad bank**

Negli Stati Uniti nel 1989 è stata creata la *Resolution Trust Corporation* (RTC), una società di gestione delle attività di proprietà pubblica. La RTC è stata incaricata di provvedere alla liquidazione delle attività (principalmente attività immobiliari, tra cui mutui ipotecari) appartenenti ad associazioni di risparmio e di credito dichiarate insolventi dall'*Office of Thrift Supervision*, a seguito della crisi dei risparmi e dei crediti (1989-1992). La RTC ha anche ripreso le funzioni di assicurazione del vecchio *Federal Home Loan Bank Board*. Tra il 1989 e la metà del 1995 la *Resolution Trust Corporation* ha chiuso o altrimenti liquidato 747 casse di risparmio per un valore totale delle attività pari a 394 Mrd USD. Nel 1995 le funzioni della RTC sono state trasferite al *Savings Association Insurance Fund* della *Federal Deposit Insurance Corporation*. In totale i costi per il contribuente sono stati stimati a 124 Mrd USD al valore del 1995.

La RTC funzionava tramite i cosiddetti «*equity partnership programs*». Tutte le *equity partnership* prevedevano l'acquisto da parte di un partner privato di una quota di un pool di attività. Dato che conservava una quota dei portafogli di attività, la RTC era in grado di partecipare ai rendimenti estremamente elevati realizzati dagli investitori di portafoglio. Inoltre le *equity partnership* consentivano alla RTC di beneficiare degli sforzi di gestione e di liquidazione profusi dai partner privati, e la struttura contribuiva ad assicurare un allineamento degli incentivi superiore a quello che esiste tradizionalmente in un rapporto committente/contraente. Le varie forme di *equity partnership program* comprendono: *Multiple Investment Fund* (*partnership* limitate e selezionate, portafoglio di attività non identificato), *N-series* e *S-series Mortgage Trusts* (offerta competitiva per un portafoglio di attività identificato), *Land fund* (per trarre vantaggio dalla ripresa e dallo sviluppo a lungo termine di attività fondiarie), e *JDC Partnership* (scelta di un partner generale sulla base di una procedura di tipo «*beauty-contest*» per i crediti non garantiti o di valore dubbio).

In Svezia sono state create due società di gestione di attività bancarie, *Securum* e *Retriva*, per gestire i prestiti in sofferenza degli istituti finanziari, come parte della politica per risolvere la crisi finanziaria del 1992/1993. Le attività delle banche in difficoltà sono state suddivise tra attività «buone» e «cattive», e le attività cattive sono state poi trasferite ad una delle società di gestione delle attività, principalmente *Securum*. Una caratteristica importante del programma svedese era quella di costringere le banche a rendere pubbliche tutte le perdite previste sui prestiti e ad attribuire valori realistici ai beni immobili e alle altre attività. A questo scopo, l'autorità di vigilanza dei mercati finanziari aveva inasprito le norme in materia di definizione delle perdite probabili sui prestiti e di valutazione dei beni immobili. Per ottenere una valutazione uniforme delle partecipazioni immobiliari delle banche che chiedevano il sostegno, l'autorità aveva creato un comitato di valutazione, composto di esperti immobiliari. I bassi valori di mercato attribuiti alle attività nel processo di dovuta diligenza (*due diligence*) hanno contribuito efficacemente a fissare un livello minimo per il valore delle attività. Dato che i

partecipanti al mercato non si attendevano una discesa dei prezzi al di sotto di tale livello, gli scambi sono continuati <sup>(1)</sup>. Nel lungo periodo, le due società di gestione delle attività delle banche si sono rivelate efficienti, nel senso che i costi a carico del bilancio del sostegno al sistema finanziario sono stati approssimativamente compensati dai proventi conseguiti dalle società di gestione delle attività delle banche con la liquidazione delle loro partecipazioni.

In Francia negli anni '90 è stato istituito un organismo pubblico, dotato di garanzia statale illimitata, con il compito di rilevare e di liquidare gradualmente le attività cattive del *Crédit Lyonnais*. La *bad bank* ha finanziato l'acquisizione delle attività mediante un prestito del *Crédit Lyonnais*. Quest'ultimo, pertanto, ha potuto evitare l'iscrizione in bilancio delle perdite sulle attività e ha potuto liberare capitale per un importo equivalente di attività ponderate per il rischio, dato che il prestito a favore della *bad bank* poteva beneficiare di una ponderazione del rischio pari allo 0 % grazie alla garanzia statale. La Commissione ha approvato la *bad bank* come aiuto alla ristrutturazione. Una caratteristica del modello era la netta separazione tra la *bad bank* e la *good bank* al fine di evitare conflitti di interessi e la clausola di ritorno a miglior fortuna sui profitti della banca «buona» a beneficio dello Stato. Dopo alcuni anni la banca è stata privatizzata con successo. Tuttavia, il trasferimento delle attività alla *bad bank* al valore contabile ha esonerato gli azionisti da ogni responsabilità per le perdite e nel tempo ha comportato costi elevati per lo Stato.

Alcuni anni dopo in Italia, il Banco di Napoli è stato scorporato in una *bad bank* e in una banca «buona» dopo l'assorbimento delle perdite da parte degli azionisti esistenti e dopo la ricapitalizzazione del Tesoro per l'importo necessario a tenere in vita la banca. Il Banco di Napoli ha finanziato l'acquisizione delle attività scontate ma pur sempre deteriorate da parte della *bad bank* mediante un prestito a tasso agevolato della Banca centrale, controgarantito dal Tesoro. La banca così pulita è stata privatizzata un anno dopo. Né nel caso del *Crédit Lyonnais* né in quello del Banco di Napoli vi è stata una spesa di bilancio immediata da parte del Tesoro per l'acquisizione delle attività deteriorate oltre il conferimento di capitale alle banche.

Una forma attenuata di *bad bank* è stata utilizzata di recente dalla Germania per le attività deteriorate delle *Landesbanken*. Nel caso della *SachsenLB*, il beneficiario è stato venduto come impresa in attività dopo che le attività cattive, per un valore di circa 17,5 Mrd EUR, erano state trasferite ad una società veicolo avente il compito di detenere le attività fino a scadenza. Il precedente proprietario, il Land di Sassonia, ha concesso una garanzia sulle perdite di circa il 17 % del valore nominale, percentuale stimata come possibile perdita massima assoluta a seguito di una prova di stress (il caso base è stato stimato ad appena il 2 %). Il nuovo proprietario si è assunto gran parte del rifinanziamento e ha coperto il rischio restante. Si è ritenuto che l'importo dell'aiuto ammontasse almeno alla stima per il caso peggiore pari a circa il 4 %. Nel caso della *WestLB*, un portafoglio di attività di 23 Mrd EUR è stato trasferito ad una società veicolo e dotato di una garanzia governativa di 5 Mrd EUR per coprire eventuali perdite e proteggere il bilancio a seguito dell'aggiustamento del valore delle attività conformemente agli IFRS. Ciò ha consentito a *WestLB* di rimuovere la volatilità di mercato delle attività dal bilancio. Allo Stato è stata corrisposta una commissione di garanzia dello 0,5 %. La protezione contro i rischi è ancora valida e viene considerata un aiuto di Stato.

In Svizzera il governo ha creato un nuovo fondo al quale l'UBS ha trasferito un portafoglio di attività tossiche valutato da un terzo prima del trasferimento. Per assicurare il finanziamento del fondo, la Svizzera ha prima conferito capitale all'UBS (in forma di titoli convertibili in azioni UBS) che l'UBS ha immediatamente stornato e trasferito al fondo. Il resto del finanziamento del fondo è stato assicurato tramite un prestito della Banca nazionale svizzera.

Alla fine degli anni '90 le banche ceche offrivano alle imprese condizioni di prestito eccessivamente generose. Le banche ceche sono state gravemente danneggiate da questa prassi e verso la fine degli anni '90 il governo è dovuto intervenire in loro soccorso. A varie riprese si è intervenuto per ripulire i bilanci delle banche al fine di creare un settore bancario sano.

Nel febbraio 1991 il governo ceco ha creato una banca di consolidamento (*Konsolidační banka, KOB*), istituita al fine di rilevare i prestiti «cattivi» dal settore bancario accumulati prima del 1991, quali i debiti ereditati dall'economia centralizzata e pianificata, specialmente quelli relativi agli scambi commerciali all'interno del blocco sovietico. Nel settembre 2001 la banca speciale si è trasformata in un'agenzia, che ha dovuto anche assorbire i prestiti cattivi connessi a prestiti «nuovi e innovativi» (in particolare i prestiti per le privatizzazioni, i prestiti in sofferenza e i prestiti fraudolenti).

A partire dal 1991 le banche più grandi sono state liberate dai prestiti «cattivi», e dal 1994 l'attenzione si è spostata sulle piccole banche. In particolare il fallimento della *Kreditní banka* nell'agosto 1996 e l'assalto parziale all'*Agrobanka* che ne è seguito hanno messo sotto pressione il sistema bancario ceco. I programmi in oggetto hanno portato unicamente ad un aumento temporaneo della partecipazione dello Stato nella proprietà delle banche nel 1995 e nuovamente nel 1998, a causa della revoca della licenza di *Agrobanka*. Nel complesso la quota del governo nel settore bancario è aumentata dal 29 % del 1994 al 32 % alla fine del 1995.

Inoltre, nel 1997 per sostenere le piccole banche è stato varato un altro programma: il programma di stabilizzazione. Questo consisteva essenzialmente nel sostituire attività di cattiva qualità con liquidità fino al 110 % del capitale di ogni banca partecipante, tramite l'acquisto di attività di cattiva qualità della banca da parte di una società ad hoc denominata *Česká finanční*, e il successivo riacquisto dell'importo residuo di dette attività in un arco di tempo di 5-7 anni. Sei banche hanno aderito al programma, ma cinque di queste sono state escluse per non aver rispettato i criteri e successivamente hanno cessato l'attività. Pertanto, il programma di stabilizzazione non ha avuto successo ed è stato soppresso.

<sup>(1)</sup> Ciò contrasta fortemente con la politica seguita in Giappone di fissare valori troppo elevati per le attività «cattive», il che ha congelato il mercato immobiliare per più di un decennio.

Alla fine del 1998 erano state concesse 63 licenze bancarie (60 delle quali prima della fine del 1994). Alla fine del settembre 2000, restavano in attività 41 banche e filiali di banche straniere; 16 erano in regime straordinario (8 in liquidazione e 8 in procedimento fallimentare), 4 erano state fuse con altre banche, e la licenza di una banca straniera era stata revocata, perché la banca non era stata in grado di avviare l'attività. Dei 41 istituti rimasti (compresa la CKA), 15 erano banche controllate da soggetti nazionali e 27 erano banche controllate da soggetti esteri, ivi comprese filiali e succursali di banche estere.

Nel maggio 2000 sono entrate in vigore le modifiche alla legge in materia di fallimento e liquidazione e alla legge sulle aste pubbliche, miranti ad accelerare i procedimenti fallimentari e a equilibrare i diritti dei creditori e dei debitori, consentendo a imprese specializzate o a persone giuridiche di fungere da fiduciari nei procedimenti fallimentari e offrendo la possibilità di negoziare una risoluzione extra-giudiziale.

---

## ALLEGATO III

**Definizione di categorie («basket») di attività ammissibili e comunicazione completa di informazioni sulle attività deteriorate e sull'intero settore di operatività della banca****I. La definizione di categorie («basket») di attività ammissibili**

La definizione dei *basket* di attività finanziarie deteriorate delle banche dovrebbe essere un denominatore comune basato sulle categorie che sono già utilizzate per:

- 1) l'informativa (*reporting*) e la valutazione a fini prudenziali [terzo pilastro di Basilea = allegato XII della direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD); FINREP e COREP];
- 2) l'informativa (*reporting*) e la valutazione a fini di bilancio (in particolare lo IAS 39 e l'IFRS 7);
- 3) l'informativa (*reporting*) specializzata ad hoc sulla crisi creditizia: lavori in materia di trasparenza di FMI, FSF, Roubini e CEBS.

L'uso di un denominatore comune basato sulle categorie esistenti in materia di informativa (*reporting*) e valutazione per definire i *basket* di attività consentirà di:

- 1) evitare di imporre alle banche oneri aggiuntivi in materia di informativa (*reporting*);
- 2) consentire di valutare il *basket* di attività deteriorate delle singole banche in base alle stime comunitarie e internazionali (il che può essere rilevante per determinare il «valore economico» in un determinato momento); e
- 3) disporre di punti di partenza oggettivi (certificati) per la valutazione delle attività deteriorate.

Alla luce di quanto precede la Commissione suggerisce i seguenti *basket* di attività finanziarie come classificazione iniziale per determinare il «valore economico» e le misure di sostegno a fronte di attività deteriorate:

Tabella 1

I. Prodotti finanziari strutturati/cartolarizzati						
	Tipo di prodotto	Categoria a fini contabili	Base di valutazione del regime di aiuti			Osservazioni
			Valore di mercato	Valore economico	Valore di trasferimento	
1	RMBS	FVPL/AFS (*)				Ulteriore ripartizione per area geografica; grado di subordinazione delle diverse tranches; rating; <i>subprime</i> , Alt-A o altre attività sottostanti; scadenza/ <i>vintage</i> ; accantonamenti e rettifiche di valore
2	CMBS	FVPL/AFS				
3	CDO	FVPL/AFS				
4	ABS	FVPL/AFS				
5	Crediti nei confronti di imprese	FVPL/AFS				
6	Altri prestiti	FVPL/AFS				
Totale						
II. Prestiti non cartolarizzati						
	Tipo di prodotto	Categoria a fini contabili	Base di valutazione del regime di aiuti			Osservazioni
			Costo (**)	Valore economico	Valore di trasferimento	
7	Prestiti ad imprese	HTM/L&R (*)	Costo (**)			Ulteriore ripartizione per area geografica; rischio di controparte (PD); attenuazione del rischio di credito (garanzie) e strutture per scadenza; accantonamenti e rettifiche di valore
8	Prestiti per acquisto abitazioni	HTM/L&R	Costo			
9	Altro	HTM/L&R	Costo			
Totale						

(\*) FVPL = *Fair value through profit and loss* [*fair value* (valore equo) rilevato a conto economico] = (portafoglio di negoziazione + *fair value option*); AFS = *available for sale* (disponibili per la vendita), HTM = *Held to Maturity* (detenuti fino a scadenza), L&R = *loans and receivables* (prestiti e crediti).

(\*\*) Per costo si intende il valore contabile dei prestiti meno la riduzione di valore (*impairment*).

## II. Informativa completa in merito alle attività deteriorate e al relativo settore di operatività

Sulla base dei *basket* di attività di cui alla tabella 1, le informazioni fornite sulle attività deteriorate di una banca che dovrebbero beneficiare di una misura di sostegno dovrebbero essere presentate con un maggior grado di dettaglio come suggerito nella colonna «Osservazioni» della tabella 1.

Sulla base delle buone pratiche (*good practice*) osservate dal comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS) <sup>(1)</sup> per quanto riguarda l'informativa sui settori di operatività colpiti dalle turbolenze sui mercati, le informazioni sui settori di operatività bancari relativi alle attività deteriorate che confluirebbero nella valutazione della redditività (*viability review*) di cui alla sezione 5.1 potrebbero essere strutturate come segue:

Tabella 2

Buone pratiche ( <i>good practice</i> ) osservate dal CEBS	Senior Supervisors Group (SSG): Informazioni in merito alle pratiche principali
<p><b>Modello aziendale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Descrizione del modello aziendale (ovvero delle ragioni per l'avvio delle attività aziendali e del contributo al processo di creazione di valore) e, se applicabile, di qualsiasi modifica operata (ad esempio a seguito della crisi).</li> <li>— Descrizione delle strategie e degli obiettivi.</li> <li>— Descrizione dell'importanza delle attività e del relativo contributo all'impresa (compresa una discussione in termini quantitativi).</li> <li>— Descrizione del tipo di attività compresa una descrizione degli strumenti nonché del loro funzionamento e dei criteri qualificanti che i prodotti/gli investimenti debbono soddisfare.</li> <li>— Descrizione del ruolo e della portata della partecipazione dell'istituto, ovvero impegni ed obblighi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Attività aziendali (SPE) (*).</li> <li>— Natura dell'esposizione (promotore, fornitore di liquidità e/o supporto di credito) (SPE).</li> <li>— Discussione qualitativa della politica (LF)</li> </ul>
<p><b>Rischi e gestione del rischio</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Descrizione della natura e della portata dei rischi sostenuti in relazione alle attività aziendali e agli strumenti.</li> <li>— Descrizione delle pratiche di gestione del rischio di rilevanza per le attività aziendali, di qualsiasi carenza identificata o di qualsiasi misura correttiva adottata per farvi fronte.</li> <li>— Nella crisi attuale occorre riservare particolare attenzione al rischio di liquidità</li> </ul>	
<p><b>Impatto della crisi sui risultati</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Descrizione qualitativa e quantitativa dei risultati, incentrata sulle perdite (laddove applicabile) e le rettifiche di valore che influiscono sui risultati.</li> <li>— Ripartizione delle rettifiche di valore/perdite per tipo di prodotti e strumenti colpiti dalla crisi (CMBS, RMBS, CDO, ABS e LBO ulteriormente suddivisi in funzione di diversi criteri).</li> <li>— Descrizione delle ragioni e dei fattori responsabili degli effetti esercitati.</li> <li>— Raffronto di i) effetti tra periodi (rilevanti) e ii) risultati di conto economico prima e dopo l'impatto della crisi.</li> <li>— Distinzione delle rettifiche di valore tra importi realizzati e non realizzati.</li> <li>— Descrizione dell'influenza esercitata dalla crisi sul prezzo delle azioni dell'istituto.</li> <li>— Informativa sul rischio di perdita massima e descrizione di come la situazione dell'istituto potrebbe essere influenzata dall'aggravamento della crisi o da una ripresa del mercato.</li> <li>— Informativa sull'impatto di oscillazioni dei differenziali di credito riguardanti le proprie passività sui risultati e sui metodi utilizzati per determinare tale impatto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Variazione dell'esposizione rispetto al periodo precedente, incluse vendite e rettifiche di valore (CMB/LF)</li> </ul>

<sup>(1)</sup> Fonte: CEBS (*Committee of European Banking Supervisors*) report on banks' transparency on activities and products affected by the recent market turmoil, 18 giugno 2008.

Buone pratiche ( <i>good practice</i> ) osservate dal CEBS	Senior Supervisors Group (SSG): Informazioni in merito alle pratiche principali
<p><b>Livelli e tipi di esposizioni</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Importo nominale (o costo ammortizzato) e <i>fair value</i> delle esposizioni in essere.</li> <li>— Informazioni sulla protezione del credito (ad esempio tramite <i>credit default swap</i>) e sui suoi effetti sulle esposizioni.</li> <li>— Informazioni sul numero di prodotti.</li> <li>— Informazioni dettagliate in merito alle esposizioni ripartite in funzione degli elementi seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>— grado di subordinazione delle tranches,</li> <li>— livello di qualità del credito (ad esempio rating, <i>investment grade</i>, <i>vintage</i>),</li> <li>— origine geografica,</li> <li>— se l'ente creditizio è all'origine delle esposizioni, le ha mantenute, <i>warehoused</i> o acquistate,</li> <li>— caratteristiche dei prodotti: ad esempio rating, quota di mutui ipotecari <i>sub-prime</i>, tassi di sconto, <i>attachment point</i>, <i>spread</i>, finanziamento (<i>funding</i>),</li> <li>— caratteristiche delle attività sottostanti: ad esempio <i>vintage</i>, rapporti <i>loan-to-value</i>, informazioni sui diritti di prelazione, vita media ponderata del sottostante, ipotesi in materia di velocità del rimborso anticipato, perdite creditizie previste.</li> </ul> </li> <li>— Prospetti sui movimenti delle esposizioni tra periodi di riferimento e ragioni sottostanti (vendite, cessioni, acquisti, ecc.).</li> <li>— Discussione delle esposizioni che non sono state consolidate (o che sono state rilevate contabilmente nel corso della crisi) e delle relative ragioni.</li> <li>— Esposizione nei confronti di assicuratori <i>monoline</i> e qualità delle attività assicurate: <ul style="list-style-type: none"> <li>— importi nominali (o costo ammortizzato) delle esposizioni assicurate nonché dell'importo della protezione del credito acquistata,</li> <li>— <i>fair value</i> delle esposizioni in essere e della relativa protezione del credito,</li> <li>— importo delle rettifiche di valore e delle perdite, differenziate tra importi realizzati e non realizzati,</li> <li>— ripartizione delle esposizioni in funzione dei rating o della controparte</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Dimensioni del veicolo a fronte dell'esposizione totale dell'istituto (SPE/CDO).</li> <li>— Garanzie: tipo, tranches, rating del credito, settore, distribuzione geografica, scadenza media, <i>vintage</i> (SPE/CDO/CMB/LF).</li> <li>— Coperture, comprese le esposizioni nei confronti di <i>monoline</i>, altre controparti (CDO). Merito di credito delle controparti di copertura (CDO).</li> <li>— Prestiti integrali, RMBS, derivati, altro (O).</li> <li>— Informazioni dettagliate sulla qualità del credito (ad esempio rating del credito, rapporti <i>loan-to-value</i>, misure di <i>performance</i>) (O).</li> <li>— Variazione dell'esposizione rispetto al periodo precedente, incluse vendite e rettifiche di valore (CMB/LF).</li> <li>— Distinzione tra veicoli consolidati e non consolidati. Ragione del consolidamento (se applicabile) (SPE).</li> <li>— Esposizione finanziata e impegni non finanziati (<i>unfunded commitments</i>) (LF)</li> </ul>
<p><b>Principi contabili e aspetti inerenti alla valutazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Classificazione delle operazioni e dei prodotti strutturati per fini contabili e relativo trattamento contabile.</li> <li>— Consolidamento delle SPE e di altri veicoli (quali i VIE) e riconciliazione di questi ai prodotti strutturati colpiti dalla crisi dei <i>sub-prime</i>.</li> <li>— Informazioni dettagliate sul <i>fair value</i> degli strumenti finanziari: <ul style="list-style-type: none"> <li>— strumenti finanziari ai quali è applicato il <i>fair value</i>,</li> <li>— gerarchia del <i>fair value</i> (ripartizione di tutte le esposizioni misurate al <i>fair value</i> in funzione dei diversi livelli della gerarchia del <i>fair value</i> e ripartizione tra strumenti a pronti e strumenti derivati nonché informazioni sui trasferimenti tra i diversi livelli),</li> <li>— trattamento dei <i>day 1 profit</i> (comprese informazioni quantitative),</li> <li>— uso della <i>fair value option</i> (comprese le condizioni di uso) e relativi importi (con ripartizioni appropriate).</li> </ul> </li> <li>— Informazioni dettagliate sulle tecniche di modellizzazione utilizzate per la valutazione degli strumenti finanziari, compresa la discussione dei seguenti punti: <ul style="list-style-type: none"> <li>— descrizione delle tecniche di modellizzazione e degli strumenti ai quali sono applicate,</li> <li>— descrizione dei processi di valutazione (in particolare discussione delle ipotesi e dei fattori di input su cui si basano i modelli),</li> <li>— tipo di aggiustamenti applicati per riflettere il rischio del modello ed altre incertezze in materia di valutazione,</li> <li>— sensibilità dei <i>fair value</i>, e</li> <li>— scenari di stress</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Metodologie di valutazione e determinanti principali (CDO).</li> <li>— Aggiustamento della valutazione del credito per controparti specifiche (CDO).</li> <li>— Sensibilità della valutazione alle variazioni delle ipotesi di base e degli input (CDO)</li> </ul>

Buone pratiche ( <i>good practice</i> ) osservate dal CEBS	<i>Senior Supervisors Group (SSG):</i> Informazioni in merito alle pratiche principali
<b>Altri aspetti inerenti all'informativa</b> — Descrizione delle politiche di informativa e dei principi che sono utilizzati per l'informativa e i dati di bilancio	
<b>Aspetti inerenti alla presentazione</b> — Le informazioni rilevanti per la comprensione della partecipazione di un istituto ad una determinata attività aziendale dovrebbero essere fornite per quanto possibile in un unico luogo. — Quando le informazioni sono distribuite tra diverse parti o fonti occorre fornire riferimenti incrociati chiari che consentano al lettore interessato di navigare tra le parti. — A fini di maggiore chiarezza le informazioni di carattere discorsivo dovrebbero essere integrate per quanto possibile da tabelle e quadri illustrativi. — Gli istituti dovrebbero garantire che la terminologia utilizzata per descrivere operazioni e strumenti finanziari complessi sia accompagnata da spiegazioni chiare ed adeguate	
(*) Nella relazione dell'SSG, ciascun elemento si riferisce ad un tipo specifico di SPE, o a tutte nel complesso; abbreviazioni utilizzate: SPE ( <i>Special Purpose Entities</i> , società veicolo in generale), LF ( <i>Leveraged Finance</i> ), CMB ( <i>Commercial Mortgage-Backed Securities</i> ), O (Altre esposizioni <i>sub-prime</i> e <i>Alt-A</i> ), CDO ( <i>Collateralised Debt Obligations</i> )	

## ALLEGATO IV

**Valutazione e principi e processi per la fissazione dei prezzi****I. Metodologia di valutazione e procedura**

Ai fini delle misure di sostegno a fronte di attività deteriorate, le attività dovrebbero essere classificate secondo quanto risulta dalle tabelle illustrative 1 e 2 dell'allegato III.

La determinazione del valore economico reale ai fini della presente comunicazione (vedi sezione 5.5) dovrebbe essere basata su dati rilevabili di mercato e su ipotesi realistiche e prudenti relativamente a flussi finanziari futuri.

Il metodo di valutazione da applicare alle attività ammissibili dovrebbe essere convenuto a livello comunitario e potrebbe variare a seconda delle singole attività o *basket* di attività in questione. Per quanto possibile, tale valutazione dovrebbe essere riconsiderata con riferimento al mercato ad intervalli regolari per tutta la durata dell'attività in questione.

In passato sono state applicate diverse opzioni di valutazione, con risultati più o meno positivi. Semplici procedure di asta inversa si sono rivelate utili nel caso di categorie di attività nelle quali i valori di mercato sono ragionevolmente certi. Questo approccio non è stato tuttavia efficace nella valutazione di attività più complesse negli Stati Uniti. Procedure d'asta più sofisticate sono più adatte qualora vi sia una minore certezza circa i valori di mercato e sarebbe necessario un metodo più preciso per determinare i prezzi di ciascuna attività. La loro concezione non è purtroppo agevole. L'alternativa di calcoli basati su modelli per attività complesse presenta lo svantaggio di essere sensibile alle ipotesi sottostanti <sup>(1)</sup>.

L'opzione di applicare scarti di garanzia (*haircut*) uniformi a tutte le attività complesse semplifica il processo di valutazione in generale, anche se determina una fissazione del prezzo meno precisa per le singole attività. Le banche centrali hanno una notevole esperienza in merito ad eventuali criteri e parametri da applicare per garanzie reali costituite per il rifinanziamento, che potrebbe rappresentare un utile riferimento.

Qualunque sia il modello scelto, il processo di valutazione e, in particolare, l'analisi della probabilità di perdite future dovrebbero basarsi su una prova di stress rigorosa nel contesto di una recessione globale prolungata.

La valutazione deve basarsi su standard e *benchmark* riconosciuti a livello internazionale. Una metodologia comune di valutazione concordata a livello comunitario e coerentemente applicata dagli Stati membri potrebbe contribuire notevolmente a ridurre le riserve sollevate in merito al rischio della mancanza di parità di condizioni dovuta alle significative conseguenze potenziali di sistemi di valutazione divergenti. Nell'esaminare i metodi di valutazione presentati dagli Stati membri per le misure di sostegno a fronte di attività deteriorate, la Commissione, in linea di principio, consulterà gruppi di esperti in materia di valutazione <sup>(2)</sup>.

**II. La fissazione del prezzo del sostegno statale sulla base della valutazione**

La valutazione delle attività va distinta dalla fissazione del prezzo di una misura di sostegno. Un acquisto o un'assicurazione sulla base del valore corrente di mercato stabilito o del «valore economico reale», considerando le proiezioni dei flussi finanziari futuri basandosi su una situazione di detenzione fino alla scadenza, supererà spesso in pratica le attuali capacità di condivisione degli oneri delle banche beneficiarie <sup>(3)</sup>. L'obiettivo della fissazione del prezzo deve basarsi su un valore di trasferimento il più vicino possibile al valore economico reale individuato. Pur implicando un vantaggio rispetto al valore attuale di mercato e dunque aiuti di Stato, la fissazione del prezzo sulla base del «valore economico reale» può essere considerata come un controbilanciamento delle attuali esagerazioni del mercato alimentate dalle correnti condizioni di crisi che hanno causato un deterioramento o addirittura un collasso di determinati mercati. Quanto più il valore di trasferimento si discosta dal «valore economico reale», e pertanto aumenta l'importo dell'aiuto, tanto maggiore è la necessità di misure correttive per garantire nel tempo la fissazione accurata del prezzo [ad esempio, attraverso clausole relative agli utili futuri («miglior fortuna»)] e di ristrutturazioni più approfondite. Lo scarto ammissibile dal risultato della valutazione dovrebbe essere più limitato per le attività il cui valore può essere stabilito sulla base di dati di mercato affidabili rispetto a quelli per i quali i mercati sono illiquidi. Il mancato rispetto di tali principi costituirebbe una forte indicazione della necessità di un'ampia ristrutturazione e di misure compensative o addirittura di una liquidazione.

In ogni caso, la fissazione del prezzo del sostegno a fronte di attività deteriorate deve comprendere una remunerazione per lo Stato che tenga debitamente conto del rischio di future perdite superiori a quelle previste nella determinazione del «valore economico reale» e di tutti i rischi supplementari derivanti da un valore di trasferimento superiore al valore economico reale.

Questa remunerazione può essere garantita fissando un prezzo di trasferimento delle attività che sia inferiore al «valore economico reale» in misura sufficiente per fornire una compensazione adeguata per il rischio sotto forma di un aumento commisurato o adeguando opportunamente la commissione di garanzia.

<sup>(1)</sup> Un'asta sarebbe comunque possibile soltanto per classi omogenee di attività e quando esiste un numero sufficientemente elevato di venditori potenziali. Dovrebbe inoltre essere introdotto un prezzo di riserva per garantire la tutela degli interessi dello Stato nonché un meccanismo di recupero in caso le perdite finali superino il prezzo di riserva, in modo da assicurare un contributo sufficiente da parte della banca beneficiaria. Per valutare tali meccanismi, vanno presentati scenari comparativi con modelli alternativi di garanzia/acquisto, comprendenti prove di stress, per garantirne l'equivalenza finanziaria globale.

<sup>(2)</sup> La Commissione utilizzerà il parere espresso di tali gruppi di esperti in materia di valutazione in modo simile a quello applicato in altri procedimenti relativi ad aiuti di Stato nei quali può fare ricorso ad una consulenza esterna.

<sup>(3)</sup> Vedi sezione 5.2.



Per stabilire il necessario rendimento da fissare come obiettivo ci si potrebbe basare sulla remunerazione che sarebbe stata richiesta per misure di ricapitalizzazione conformemente agli effetti sul capitale del proposto sostegno a fronte di attività deteriorate. Questo processo deve essere conforme alla comunicazione della Commissione «La ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza» e tener conto, al tempo stesso, delle caratteristiche specifiche delle misure di sostegno a fronte di attività deteriorate, in particolare del fatto che queste misure possono comportare un'esposizione maggiore rispetto ai conferimenti di capitale <sup>(1)</sup>.

Il sistema di fissazione del prezzo potrebbe comprendere anche *warrant* per azioni nelle banche di valore equivalente alle attività (il che significa che il pagamento di un prezzo più alto si tradurrà in una maggiore partecipazione azionaria potenziale). Uno dei possibili modelli per questo sistema di fissazione del prezzo è l'acquisizione delle attività. In questo caso, i *warrant* saranno restituiti alla banca dopo la vendita delle attività da parte della *bad bank* e solo se sarà stato raggiunto il necessario rendimento fissato come obiettivo. Qualora le attività non procurino questo rendimento, la banca dovrebbe pagare la differenza in contanti per arrivare al rendimento fissato come obiettivo. Se la banca non versa i contanti, lo Stato venderà i *warrant* per arrivare al rendimento fissato come obiettivo.

Nel caso di garanzia delle attività, la commissione di garanzia potrebbe essere versata sotto forma di azioni con un interesse cumulativo fisso corrispondente al rendimento da fissare come obiettivo. Qualora si debba fare ricorso alla garanzia, lo Stato membro potrebbe usare i *warrant* per acquistare azioni corrispondenti agli importi coperti dalla garanzia.

Qualsiasi sistema di fissazione del prezzo dovrebbe garantire che il contributo complessivo delle banche beneficiarie riduca la portata dell'intervento netto dello Stato al minimo indispensabile.

---

<sup>(1)</sup> Nel caso della garanzia delle attività, si dovrebbe tener conto anche del fatto che, contrariamente alle misure di ricapitalizzazione, non viene fornita alcuna liquidità.

## ALLEGATO V

**Procedura relativa agli aiuti di Stato**

Gli Stati membri che notificano le misure di sostegno a fronte di attività deteriorate forniranno alla Commissione informazioni complete e dettagliate su tutti gli elementi significativi per la valutazione delle misure di aiuto pubblico in conformità alle norme sugli aiuti di Stato come precisato nella presente comunicazione <sup>(1)</sup>. Tra tali informazioni sono comprese, in particolare, la descrizione dettagliata della metodologia di valutazione e la sua prevista applicazione, con una perizia di una terza parte indipendente <sup>(2)</sup>. La Commissione darà la propria approvazione per un periodo di 6 mesi, subordinata all'impegno di presentare un piano di ristrutturazione o una valutazione della redditività per ogni istituzione beneficiaria entro 3 mesi dalla sua adesione al programma di sostegno a fronte di attività deteriorate.

Qualora una banca riceva aiuti come misura individuale o a norma di un regime approvato di sostegno a fronte di attività deteriorate, lo Stato membro fornisce alla Commissione, al più tardi nella notifica individuale relativa al piano di ristrutturazione o alla valutazione della redditività, informazioni dettagliate relative alle attività interessate e alla loro valutazione al momento in cui vengono concessi tali aiuti individuali, nonché i risultati certificati e convalidati dell'informativa relativa al deterioramento delle attività alle quali si applicano le misure di sostegno <sup>(3)</sup>. Verrà fornita quanto prima la valutazione completa delle attività svolte dalla banca e del bilancio della banca onde avviare discussioni sul carattere e la portata opportuni della ristrutturazione ben prima della presentazione formale di un piano di ristrutturazione, allo scopo di accelerare tale processo e permettere di avere chiarezza e certezza del diritto il più rapidamente possibile.

Per quanto riguarda le banche che hanno già beneficiato di altre forme di aiuto di Stato (sotto forma di garanzia approvata, swap di attività, regimi di ricapitalizzazione o misure individuali), tutte le misure di assistenza concesse nell'ambito di un regime di sostegno a fronte di attività deteriorate vanno comunicate innanzitutto in base ad obblighi esistenti di presentare relazioni, in modo che la Commissione abbia un quadro completo delle molteplici misure di aiuto di Stato ricevute da un singolo beneficiario e possa valutare meglio l'efficacia delle misure precedenti e il contributo che lo Stato membro propone di introdurre effettuando una valutazione complessiva.

La Commissione rivaluterà gli aiuti concessi con approvazione temporanea alla luce dell'adeguatezza delle misure proposte di ristrutturazione e delle misure correttive <sup>(4)</sup> e si esprimerà sulla loro compatibilità per un periodo superiore a 6 mesi mediante una nuova decisione.

Gli Stati membri presenteranno inoltre alla Commissione relazioni semestrali sul funzionamento dei programmi di sostegno a fronte di attività deteriorate e sugli sviluppi dei piani di ristrutturazione delle banche. Qualora gli Stati membri siano già tenuti alla presentazione di relazioni per altre forme di aiuto a favore delle proprie banche, tali relazioni verranno integrate con le necessarie informazioni relative alle misure di sostegno a fronte di attività deteriorate e ai piani di ristrutturazione delle banche.

---

<sup>(1)</sup> Sono incoraggiati i contatti pre-notifica.

<sup>(2)</sup> Vedi sezione 5.5 e allegato IV.

<sup>(3)</sup> Verrà fornita una lettera del capo dell'autorità di vigilanza che certifichi i risultati particolareggiati.

<sup>(4)</sup> Onde facilitare il lavoro degli Stati membri e della Commissione, la Commissione sarà disposta a esaminare notifiche raggruppate per casi simili di ristrutturazione/liquidazione. La Commissione può ritenere che non sia necessario presentare un piano per la mera liquidazione dell'istituzione o se le dimensioni dell'istituto sono trascurabili.